

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 218

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante
revisione del regime impositivo dei redditi

*(Parere ai sensi degli articoli 1, 5, 6 e 9
della legge 9 agosto 2023, n. 111)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 ottobre 2024)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XIX/D109/24

Roma, 11/10/2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Ciò in considerazione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti l'introduzione delle nuove previsioni in tema di redditi d'impresa di cui al titolo II, Capo I che, a norma dell'articolo 13, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (artt. 9, 10 e 11, commi 1 e 2) e quanto alle norme sul riallineamento (artt. 11, comma 3 e 12) alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani



Firmato digitalmente da CIRIANI
LUCA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TITOLO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DEI TERRENI, DI LAVORO DIPENDENTE, DI LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

CAPO I – REDDITI DEI TERRENI

Articolo 1 - (*Revisione della disciplina dei redditi dei terreni*)

L'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (di seguito indicato come "TUIR"), reca la specifica disciplina del reddito agrario e, nell'ambito dello stesso, è stabilito che sono considerate attività agricole quelle di:

- coltivazione del terreno e silvicoltura;
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e attività di produzione di vegetali, tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- attività agricole connesse, di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Attualmente tali beni sono quelli individuati con il decreto del 13 febbraio 2015.

Il reddito agrario è determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.

Le modifiche apportate all'articolo 32 del TUIR (**comma 1, lett. b**) si ritengono funzionali all'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge n. 111/2023, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale".

In primo luogo, nel comma 1 dell'articolo 32 del TUIR, viene soppresso l'inciso "*nei limiti della potenzialità del terreno*" e aggiunto il riferimento specifico all'esercizio di attività agricole "*di cui all'articolo 2135 del codice civile*" (**comma 1, lett. b), n. 1**). Tale modifica si rende necessaria al fine di allineare la normativa civilistica – che considera attività agricole quelle che "*utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*" – e la normativa fiscale, che attualmente considera reddito agrario solo quello che deriva dall'esercizio di un'attività agricola "*nei limiti della potenzialità del terreno*". Con l'utilizzo del verbo "*possono*" (riferito all'utilizzo del terreno) si è inteso rendere solo potenziale o funzionale il collegamento con il terreno, al fine di tenere conto anche delle più moderne tecniche di produzione agricola, che non sono più esclusivamente incentrate, come avvenuto in passato, sul fattore "terra" e sullo "sfruttamento" della stessa. Ciò fermo restando che va negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, vegetale o animale.



Nella nuova lettera *b-bis*) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR (**comma 1, lett. b), n. 3**) sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali (i.e., essenziali) le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. *vertical farm* e le colture idroponiche, in grado di ridurre, tra l'altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici. Tali attività si realizzano in strutture protette, quali, oltre alle serre, i fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e più in generale agli immobili riconvertiti alle produzioni in esame. Alle attività di produzione di vegetali realizzate in tali fabbricati, ancorché censiti al Catasto dei Fabbricati ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e dell'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica la disciplina dell'articolo 32, comma 2, lett. *b-bis*), del TUIR.

Per individuare la parte di attività produttiva di reddito agrario si applica il criterio attualmente previsto dalla lettera b) del medesimo comma 2 con riguardo alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili; più precisamente si considera produttiva di reddito agrario la superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio della superficie agraria di riferimento definita con apposito decreto interministeriale. La parte di produzione che eccede tale limite concorrerà alla formazione del reddito d'impresa, determinato ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del TUIR.

Nell'ambito del regime dei redditi agrari, ferma restando la possibilità di introdurre nuove classi e qualità di coltura per i terreni al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, come già disciplinata dalla vigente normativa catastale (regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153), si prevede, dunque, anche la possibilità di coltivazione con sistemi evoluti all'interno di immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, e rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10.

Nel nuovo comma 3-*bis* dell'art. 32 del TUIR (**comma 1, lett. b), n. 4**) si fa rinvio a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'individuazione delle nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento. I redditi dominicale e agrario, determinati secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale per qualità e classi di coltura, non potendo trovare indicazione nel Catasto dei Fabbricati, dovranno essere annotati in corrispondenza dell'immobile utilizzato per la produzione di vegetali.

Negli articoli 28, comma 4-*ter* (**comma 1, lett. a**), e 34, comma 4-*bis* (**comma 1, lett. c**), del TUIR si prevede che, fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 32, comma 3-*bis*, i redditi dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *b-bis*), sono determinati mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. In ogni caso l'ammontare del reddito dominicale determinato secondo i criteri fissati nel decreto



interministeriale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 32 del TUIR non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*).

Tali modifiche normative si coordinano con le nuove disposizioni contenute nell'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), del TUIR. La maggiorazione del 400 per cento della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia è giustificata dalla maggiore produttività che le colture c.d. "fuori suolo", realizzate in ambienti protetti e chiusi, permettono di ottenere mediante l'utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione innovativi.

È stata introdotta, nella nuova lettera b-*ter*) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR (**comma 1, lett. b) n. 3**), una disposizione avente la finalità di ricomprendere nell'ambito dei redditi agrari anche quelli ottenuti dallo svolgimento delle attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, rinvenienti dalle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, compresi quelli debitamente certificati. Per individuare la parte di attività produttiva di reddito agrario è stato fatto riferimento all'ammontare dei corrispettivi, registrati o soggetti a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dalle cessioni di beni relative all'esercizio delle attività agricole. In tal modo, i redditi prodotti da tali attività, compresi quelli, debitamente documentati, percepiti in relazione alla cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO₂, sono assoggettati a imposizione semplificata.

Inoltre, l'articolo 36 del TUIR viene integrato con il comma 3.1 (**comma 1, lett. d**) che prevede che restano assoggettati a tassazione, secondo le ordinarie regole dei redditi dei fabbricati previste dagli articoli 36 e seguenti del TUIR e relative integrazioni, gli immobili dati in locazione ed eventualmente utilizzati nello svolgimento delle attività di produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), del TUIR. Invece, per quanto concerne gli immobili utilizzati direttamente per tali attività, detti immobili sono tassati come redditi dominicali secondo le nuove disposizioni di cui all'articolo 28, commi 4-*ter* e 4-*quater*.

Le modifiche alle disposizioni riguardanti i regimi forfetari opzionali disciplinati dall'articolo 56-*bis* del TUIR (**comma 1, lett. e**) sono dirette a definire le modalità di tassazione delle attività agricole eccedentarie rispetto a quelle che si considerano produttive di reddito agrario, con riguardo:

- alle nuove attività di produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lett. b-*bis*), del TUIR (per le quali è stato adottato il medesimo criterio di tassazione già previsto al comma 1 dello stesso articolo 56-*bis*);
- alle attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, rinvenienti dalle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, compresi quelli debitamente certificati (comma 3-*ter* dell'articolo 56-*bis*). Nello specifico, il reddito derivante dalla cessione di tali beni, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO₂, è considerato reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall'esercizio delle attività agricole; oltre tale limite, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento (**comma 1, lett. e), n. 2**).



È sostituito, inoltre, il comma 4 dell'articolo 56-*bis* del TUIR (**comma 1, lett. e), n. 3**) al fine di rendere più coerente la normativa fiscale applicabile ai soggetti operanti in agricoltura che optano per la tassazione su base catastale, comprese le società di persone, le società a responsabilità limitata e le cooperative che rivestono la qualifica di società agricola, con quella riservata alle persone fisiche.

Il mutamento normativo recato all'articolo 81, comma 1 (**comma 1, lett. f**), è di mero coordinamento per tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 56-*bis* del TUIR relativamente all'applicazione del regime forfetario alle società operanti in agricoltura soggette a IRES che optano per la tassazione su base catastale.

Infine, con il **comma 2** si prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Articolo 2 - (Aggiornamento delle banche dati catastali)

Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino, per i terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con l'articolo 2 si introducono procedimenti di aggiornamento anche digitali delle qualità e classi di coltura delle singole particelle indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

Questa modalità di rilevazione delle variazioni colturali è già prevista dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con riferimento ai terreni posseduti e/o condotti nell'esercizio delle attività agricole, inseriti nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo rese dai soggetti interessati ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli previsti dalla Politica Agricola Comunitaria.

Con la disposizione di cui al **comma 1** tali modalità vengono estese anche alle singole particelle riguardanti terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e diversi da quelli già oggetto della disciplina citata dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge n. 262/2006. Pertanto, l'obbligo di presentare la denuncia di variazione colturale di cui all'articolo 30 del TUIR rimane limitato ai casi di variazione di qualità e classi di coltura delle singole particelle che interessano terreni non sottoposti a monitoraggio da parte dell'AGEA.

Le modalità di attuazione della disposizione sono demandate a un apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo (**comma 2**).

CAPO II – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Articolo 3 - (Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente)

L'articolo 3 si occupa di dare attuazione alla revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, opera una revisione e una semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito previste dall'articolo 51, commi 2, 3, e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917



del TUIR provvedendo conseguentemente a modificare le disposizioni che espressamente o implicitamente si ricollegano alle citate norme.

È il caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'articolo 10, comma 1, lett. e-ter) che richiama l'articolo 51, comma 2, lettera a).

In particolare, nell'articolo 10, comma 1, lett. e-ter), - **comma 1, lett. a)** - e nell'articolo 51, comma 2, lettera a), TUIR, (**comma 1, lett. b, n. 1.1)** sono state adeguate inserendo nel testo normativo un riferimento all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti».

In attuazione della legge delega che espressamente richiama la salvaguardia delle finalità della sanità integrativa (articolo 5, comma 1, lettera e della legge delega), viene modificato l'articolo 51, comma 2, lettera a), TUIR, ovverosia il regime di parziale non concorrenza al reddito di lavoro previsto per i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore (**comma 1, lett. b, n. 1.1**).

Si prevede, altresì, che la contribuzione a forme di assistenza sanitaria debba essere conforme al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, dando attuazione al più ampio principio generale della solidarietà sociale.

Con tale modifica viene recepito, peraltro, l'orientamento espresso dalla prassi amministrativa (Circolare Agenzia entrate n. 5 del 2018, par. 4.10; risposta consulenza giuridica) e, più in generale, quanto rilevato dall'IVASS, in data 16 febbraio 2023, in occasione dell'«*Indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di Welfare e di tutela della salute*» avviata dalla Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

Inoltre, con una modifica dell'art. 51, comma 2, lettera f-quater), TUIR, si provvede a una estensione dell'attuale regime di non concorrenza da un punto di vista soggettivo (**comma 1, lett. b, n. 1.2**).

A tal fine, il regime è esteso anche ai familiari indicati all'articolo 12 del TUIR che si trovino nelle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo 12 (familiari a carico).

Altresì, con il **comma 1, lett. b), n. 1.3)**, si provvede alla soppressione della lettera i-bis). Tale lettera – aggiunta dall'articolo 1, comma 14, legge 23 agosto 2004, n. 243 - dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per le «le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.» Tale regime è stato applicato concretamente in relazione al periodo che va dal 2004 al 2007 e dal 2015 al 2018. Di conseguenza, non rinvenendosi attualmente una sua applicazione, se ne dispone la soppressione.

In un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle somme e dei valori che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, in ossequio alle indicazioni dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge delega, il provvedimento sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 TUIR (**comma 1, lett. b, n. 2**).

Secondo la previgente formulazione, il comma 3 recitava come segue: «*Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è*



determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.».

La prima parte del comma richiamava espressamente l'articolo 9 del TUIR, identificando il criterio del valore normale quale criterio generale di valorizzazione dei valori attribuiti dal datore di lavoro al dipendente in costanza del rapporto di lavoro. In secondo luogo, in caso di beni e servizi prodotti dall'azienda indicava uno specifico criterio di individuazione del valore da assegnare ai suddetti beni o servizi in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Tale ultimo criterio nel tempo è divenuto non più adatto a regolare fattispecie sempre più diverse ed eterogenee tra loro in un mercato dei beni e servizi in costante evoluzione.

In ragione di ciò, viene introdotto un nuovo testo del secondo periodo del comma 3, che modifica i criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti. Il predetto valore viene identificato nel prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Inoltre, in un'ottica di semplificazione, si procede a modificare il comma 5 per prevedere, al quarto periodo, che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, concorrono a formare il reddito tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (**comma 1, lett. b, n. 3**).

Vengono superati, in tal modo, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla previgente formulazione in base alla quale le spese di trasporto dovevano essere comprovate «*da documenti provenienti dal vettore*».

Articolo 4 - (Decorrenza delle disposizioni in tema di revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente)

In ossequio al principio di “cassa allargata” (art. 51, comma 1, del Tuir), l'articolo 4 dispone che le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai componenti del reddito da lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

CAPO III – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 5 - (Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo)

Con l'articolo 5 si dà attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega che, nell'ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, stabilisce i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare per la revisione dei redditi di lavoro autonomo.

Il n. 2) della predetta lettera f) ha delineato i principi da porre a base per la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

In particolare, a tal fine con il presente decreto si dà attuazione alla delega secondo i seguenti principi direttivi:

- il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o



professionale (c.d. criterio di “onnicomprensività”, analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) (n. 2.1), primo periodo);

- l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell'esercente l'arte o la professione (n. 2.1), primo periodo);
- l'imputazione temporale dei compensi nello stesso periodo d'imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute, al fine di risolvere la problematica sorta in relazione ai pagamenti effettuati tramite bonifici bancari (n. 2.1), secondo periodo);
- la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti (n. 2.4)).

In attuazione di tali principi, si emana il presente decreto legislativo, da intendersi come un primo intervento riformatore da integrarsi, nel prossimo futuro, compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili, con ulteriori provvedimenti con i quali conferire una maggiore rilevanza, sul piano fiscale, all'utilizzo di beni immobili da parte del lavoratore autonomo.

Nel merito, l'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, è stato riscritto suddividendolo in più articoli, per una più agevole individuazione della disciplina relativa a ciascun componente di reddito (**comma 1, lett. b**).

Con il comma 1 del nuovo articolo 54 – in attuazione del richiamato n. 2.1), primo periodo, dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega – viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. Viene, a tal fine, disposto che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nelle successive disposizioni del capo V del Titolo I del Tuir.

In virtù del nuovo principio di onnicomprensività, è stato eliminato il comma 1-*quater* del vigente articolo 54 relativo ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale, la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal criterio generale sancito nel nuovo comma 1 del medesimo articolo 54.

Per esigenze di coordinamento normativo, è stata altresì modificata la lettera *g-ter*) dell'articolo 17, comma 1, del Tuir (**comma 1, lett. a**), in materia di tassazione separata, sostituendo il richiamo ivi contenuto all'abrogato comma 1-*quater* dell'articolo 54 con l'esplicito riferimento ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale.

Nella medesima lettera *g-ter*) viene altresì precisato che beneficiano del regime di tassazione separata anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti comunque riferibili all'attività artistica o professionale esercitata, in quanto beni di secondo grado rispetto alla clientela e agli elementi immateriali sottostanti. Le plusvalenze relative a partecipazioni non riferibili all'attività artistica o professionale restano, naturalmente, produttive di redditi diversi. In ogni caso, si conferma che i corrispettivi e le plusvalenze di cui alla citata lettera *g-*



ter) sono assoggettabili a tassazione separata *“se percepiti, anche in più rate, purché nello stesso periodo di imposta”*, codificando in tal modo quanto chiarito dalla prassi amministrativa (cfr. circolare Agenzia delle entrate 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1) a proposito dell’attuale riferimento ai corrispettivi *“percepiti in unica soluzione”*.

Per ragioni sistematiche e di coordinamento normativo, con il **comma 1, lettera c)**, viene modificato altresì l’articolo 67 del Tuir, al fine di eliminare, dall’ambito della disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e c-bis) del citato articolo 67, l’esclusione attualmente prevista per quelle relative alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir (**comma 1, lett. c) n. 1 e 2**).

Tale esclusione è desumibile, infatti, già da quanto disposto dall’alinea del comma 1 del citato articolo 67 secondo cui sono suscettibili di rientrare nella categoria dei redditi diversi soltanto le fattispecie ivi contemplate che non sono conseguite, tra l’altro, *“nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice”*.

Peraltro, in considerazione dell’introduzione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni nelle dette associazioni, così come quelle nelle società ed enti comunque riferibili all’attività artistica o professionale esercitata, risultano ora attratte al reddito di categoria, fatta salva la possibilità di beneficiare del regime di tassazione separata allorquando le stesse siano percepite, anche in più rate, purché nello stesso periodo di imposta, ai sensi della nuova lettera g-ter) dell’articolo 17, comma 1, del Tuir, come modificata dal **comma 1, lettera a)**.

Più in generale, nella Relazione illustrativa della legge delega è stato precisato che *“una fondamentale finalità che la riforma fiscale deve perseguire è quella di disciplinare il reddito di lavoro autonomo con analiticità e completezza, al fine di fornire agli operatori un quadro chiaro dei criteri di determinazione dei componenti positivi e negativi che concorrono alla sua formazione e di rendere la disciplina semplice e coerente dal punto di vista sistematico”*.

Tale finalità viene realizzata con il **comma 1, lettera b)**, attraverso l’introduzione dei nuovi articoli da 54 a 54- octies del Tuir che sostituiscono il vigente articolo 54 dedicato alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

La Relazione afferma altresì che occorre, in particolare, operare, *“ove necessario, precisi rinvii alle disposizioni riguardanti il reddito d’impresa applicabili anche in sede di determinazione del reddito in esame”*.

Pertanto, con le nuove disposizioni la disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro autonomo diviene maggiormente articolata nella prospettiva di prevedere, laddove compatibile sul piano tecnico e con le esigenze di sostenibilità finanziaria, un complesso normativo che mutui i criteri applicati in seno alla disciplina dei redditi d’impresa.

Resta fermo che, in quest’ottica, talune disposizioni sono state introdotte al mero fine di precisare normativamente principi e criteri già normalmente applicati in via di prassi.

Pertanto, con l’introduzione del principio di onnicomprensività è stata attribuita rilevanza, seppure soltanto implicitamente, a componenti reddituali che nell’ambito del reddito d’impresa costituiscono sopravvenienze attive e passive in senso proprio e, in particolare, a quelle che costituiscono rettifiche



– in aumento o in diminuzione – di componenti positivi e negativi che hanno concorso a formare il reddito di precedenti periodi d'imposta.

Quanto al criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo d'imposta, il comma 1 dell'articolo 54 conferma la rilevanza del principio di cassa, fatte salve le deroghe espressamente previste (ad esempio, per ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR).

Ulteriore deroga al criterio di cassa è contenuta nel medesimo comma 1 del nuovo articolo 54 in attuazione del principio direttivo di cui al secondo periodo del n. 2.1) dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega, secondo cui *“Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente”*.

Al riguardo, nella relazione illustrativa della legge delega è stato precisato che il legislatore delegato dovrà stabilire che, *“in presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il criterio di imputazione temporale dei compensi (in base al quale assume rilevanza il momento in cui il compenso è percepito) sia allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente (per il quale rileva il momento in cui la somma è uscita dalla sua disponibilità)”*.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento della percezione del compenso può infatti risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest'ultimo non sia regolato in contanti. In particolare, in caso di pagamento del compenso tramite bonifico bancario la prassi dell'Agenzia delle entrate (cfr. circ. 23 giugno 2010, n. 38/E, par. 3.3) ha precisato che il momento in cui il professionista consegue l'effettiva disponibilità delle somme corrisponde a quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente. Per il committente che paga il compenso, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di effettuare la ritenuta, rileva invece il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subito nel periodo d'imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il reddito.

Qualora il bonifico venga effettuato negli ultimi giorni dell'anno, il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe pertanto non coincidere con quello rilevante ai fini dell'individuazione del periodo in cui il committente deve effettuare la ritenuta e includere quest'ultima nel modello 770. Al fine di risolvere tale problematica, il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 54, in attuazione del richiamato criterio di delega, prevede quindi che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo da parte di quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.

A fronte del principio di onnicomprensività sancito nel comma 1 dell'articolo 54, il successivo comma 2 prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di:

- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) riaddebito a altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.



Per quanto concerne i contributi di cui alla lettera a), il nuovo articolo 54 conferma la disciplina vigente.

Con riferimento ai riaddebiti di cui alla lettera c), viene codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa (cfr. circ. 23 giugno 2010, n. 38/E, par. 3.4) secondo cui *“le somme incassate per il riaddebito dei costi (...) per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito”*.

Per quanto concerne i rimborsi spese di cui alla lettera b), la loro esclusione dal concorso alla formazione del reddito dà attuazione al criterio direttivo di cui al n. 2.1), primo periodo, dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega.

Nella relazione illustrativa viene chiarito che si intende in tal modo superare *“la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate”*, dovendosi ritenere che *“il contrasto di interessi tra il detto committente e l’artista o il professionista è sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi. Ne consegue che tali spese, che non concorreranno alla formazione del reddito, non saranno deducibili per il lavoratore autonomo.”*.

A questi ultimi fini, il comma 1 del nuovo articolo 54-ter prevede l’indeducibilità delle spese rimborsate e riaddebitate di cui alle richiamate lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 54 dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 5 del medesimo articolo 54-ter con riferimento alle spese non rimborsate da parte del committente.

Per effetto della nuova disciplina, viene pertanto eliminata l’attuale criticità derivante dall’assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall’esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale delle somme rimborsate analiticamente dal committente.

Con la citata lettera b) del comma 2 dell’articolo 54, i rimborsi analitici, ad esempio, delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio diventano quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non concorrendo dette somme alla formazione del reddito sia dal lato attivo (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente) sia dal lato passivo (con conseguente indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso).

Come anticipato, i commi da 2 a 5 dell’articolo 54-ter prevedono una specifica disciplina per le somme di cui alla citata lettera b) non rimborsate da parte del committente.

Al riguardo, viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell’ambito dei redditi di impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.

In particolare, nel comma 2 si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili a partire dalla data in cui:

- a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

Il comma 3 individua analiticamente, per ciascun istituto di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, il momento in cui il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno dei predetti istituti; il comma 4 estende le disposizioni di cui al comma 3 agli istituti di diritto estero previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.



Per evitare l'esperimento di procedure dal costo superiore alle somme da recuperare il comma 5, per i rimborsi spese di modesta entità – individuati dalla norma in quelli di importo non superiore a 2.500 euro, tenendo conto a tal fine anche del compenso relativo alle spese non rimborsate – prevede la deducibilità delle spese sostenute se entro un anno dalla loro fatturazione il committente non abbia provveduto al rimborso. In tal caso, indipendentemente dal verificarsi dei presupposti di cui alle richiamate lettere a), b) e c), del comma 2, le spese non rimborsate sono deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale dalla loro fatturazione.

Resta fermo che, nel caso in cui le spese oggetto di deduzione siano successivamente rimborsate, le stesse concorreranno alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene la loro percezione secondo gli ordinari criteri previsti dal nuovo articolo 54, comma 1, del TUIR.

Il comma 3 dell'articolo 54 riproduce infine la norma – già contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell'articolo 54 attualmente vigente – secondo cui le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Anche con riferimento alla disciplina delle plusvalenze e minusvalenze si provvede a realizzare le finalità di analiticità e completezza della disciplina del reddito di lavoro autonomo, richiamate dalla relazione illustrativa alla legge delega, avvicinando quest'ultima, ove necessario, alle disposizioni riguardanti il reddito d'impresa.

Con riferimento alla disciplina generale delle plusvalenze e minusvalenze, si esplicita che viene applicata con riferimento ai beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2.

A tal riguardo, viene codificata anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo la regola attualmente prevista ai fini del reddito d'impresa dall'articolo 164, comma 2, del Tuir secondo cui le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (cfr. art. 54-bis, comma 2, secondo periodo, per le plusvalenze, a cui rinvia il comma 1 dell'art. 54-quater, per le minusvalenze), che si rende applicabile, ad esempio, per i beni mobili, per i mezzi di trasporto a motore a deducibilità limitata di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir e per le apparecchiature telefoniche.

Sempre per finalità di coordinamento delle disposizioni riguardanti il reddito d'impresa applicabili anche in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, nel comma 3 dell'articolo 54-bis viene riprodotta la norma antielusiva specifica prevista, nell'ambito dei redditi d'impresa, dal vigente articolo 88, comma 5, del Tuir, con riferimento alla cessione dei contratti di locazione finanziaria.

In particolare, per la cessione di tali contratti, aventi a oggetto beni immobili o beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, viene codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa secondo cui in tal caso concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, aggiornati alla data della cessione medesima.

Ancora in tema di plusvalenze, si deve rilevare che, a differenza di quanto stabilito nell'ambito dei redditi d'impresa dal vigente articolo 86, comma 4, del Tuir, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state percepite e non sono rateizzabili. Tale differenza di trattamento si giustifica, comunque, considerato che il reddito di lavoro autonomo è tassato nel momento della percezione dei proventi secondo un criterio di imputazione per cassa, a differenza dei redditi d'impresa tassati per competenza.



Per quanto concerne gli ammortamenti, con il nuovo articolo 54-*quinqüies*, in attesa dell'emanazione di un provvedimento ulteriore con il quale dare attuazione al principio direttivo di cui al n. 2.2) dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega, si conferma il trattamento fiscale vigente per l'acquisizione degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, prevedendo l'indeducibilità delle quote di ammortamento relative a tali immobili a fianco della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi.

Più in generale, si introducono anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo le disposizioni, previste per i redditi d'impresa nel vigente articolo 102 del Tuir, che stabiliscono la riduzione alla metà della quota di ammortamento deducibile nel primo periodo d'imposta nonché la deducibilità del costo residuo del bene non ancora completamente ammortizzato, in caso di sua eliminazione dall'attività (cfr. nuovo art. 54-*quinqüies*, comma 1, primo e terzo periodo). Resta fermo che quest'ultima disposizione non sarà applicabile in caso di destinazione di un bene a finalità estranee all'attività artistica o professionale, dato che in questo caso torneranno applicabili le disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze e di deduzione delle minusvalenze di cui ai nuovi articoli 54-*bis* e 54-*quater* del TUIR.

Per quanto concerne le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente viene prevista la deducibilità delle stesse (in misura integrale ovvero pari al 50 per cento per gli immobili a uso promiscuo), da ripartire in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi (cfr. art. 54-*quinqüies*, commi 1 e 2, ultimo periodo).

Le spese relative alla manutenzione ordinaria dei beni immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività restano deducibili (in misura integrale ovvero pari al 50 per cento per gli immobili a uso promiscuo) nell'esercizio di sostenimento, secondo il criterio di cassa.

Viene, in tal modo, eliminata la norma che prevede la deducibilità di tali spese, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dai registri contabili, e per l'eventuale eccedenza, in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

Quest'ultimo criterio, mutuato dalla disciplina del reddito d'impresa, mal si attaglia infatti alle attività di lavoro autonomo, a causa dell'esiguità del valore dei beni materiali ammortizzabili generalmente utilizzati nell'esercizio dell'arte o professione.

Al fine di individuare un criterio di distinzione tra le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, un utile riferimento è rinvenibile nelle definizioni degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, richiamate altresì dall'articolo 16-*bis* del Tuir ai fini del riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Parimenti, restano deducibili nell'esercizio di sostenimento, secondo il criterio di cassa, in misura integrale o pari al 50 per cento, a seconda se l'immobile utilizzato nell'esercizio dell'attività è, rispettivamente, strumentale o a uso promiscuo, le spese per i servizi relativi a detti immobili (ad esempio, spese per utenze: energia elettrica, gas, acqua; spese per servizi di pulizia, ecc.).

Con l'articolo 54-*sexies*, mutuando le disposizioni relative al reddito d'impresa contenute nel vigente articolo 103 del Tuir, si disciplinano le spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell'esercizio di arti e professioni.



In particolare, nel comma 1, si prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

Il comma 2 dispone che le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

Nel comma 3 è disciplinata la deduzione dei costi di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale. Per detti elementi immateriali viene prevista la deducibilità delle quote di ammortamento del relativo costo in misura non superiore a un diciottesimo del costo stesso, in considerazione della loro sostanziale equiparabilità ai marchi d'impresa o al valore di avviamento.

Infine, il nuovo articolo 54-*octies* riproduce, sostanzialmente, il contenuto delle disposizioni attualmente vigenti contenute nel comma 8 dell'articolo 54 del TUIR in materia di determinazione di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 2, del TUIR.

Il n. 2.4) dell'articolo 5, lettera f), della legge delega, come anticipato, prevede, nell'ambito della razionalizzazione e semplificazione dei redditi di lavoro autonomo, anche il principio e criterio direttivo della *“neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”*.

In attuazione di tale principio di neutralità fiscale, da introdurre in relazione alla generalità delle cosiddette operazioni straordinarie che coinvolgono soggetti esercenti attività professionali, sono stati effettuati gli interventi normativi di seguito illustrati.

Con il **comma 1, lettera d)** del presente articolo, è stato introdotto, ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 177-*bis*, nell'ambito del Capo III Operazioni straordinarie, del Titolo III Disposizioni comuni del Tuir.

Il comma 1 del nuovo articolo 177-*bis* introduce il principio di neutralità fiscale per i conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (cd. STP). Per effetto della neutralità fiscale, l'operazione non è considerata realizzativa e, quindi, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti dell'attività professionale nei predetti soggetti; l'attività professionale conferita può includere attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e altri elementi immateriali, nonché passività. Il riferimento alle attività materiali riguarda, tra le altre, beni, crediti e rimanenze.

La neutralità dell'operazione è tuttavia condizionata al fatto che il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentri nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Si tratta di previsione analoga a quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 176 del Tuir in riferimento al regime fiscale dei conferimenti di azienda.

Ai sensi del comma 2 della norma in esame, la neutralità fiscale si applica anche alle operazioni ivi elencate. In primo luogo, trova applicazione ai conferimenti in società tra professionisti, diverse da quelle di cui al comma 1; il riferimento è quindi alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non disciplinate dal citato articolo 10 della legge n. 183 del



2011, come le società tra avvocati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (introdotto dal comma 141, lettera b), dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124). Inoltre, l'ambito soggettivo di applicazione della norma include gli apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici di cui all'articolo 5 del Tuir. E, ancora, sempre nell'ambito degli apporti, la neutralità fiscale si applica agli apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici di cui all'articolo 5 del Tuir in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

Le previsioni del comma 1 concernenti la neutralità fiscale si applicano anche alle trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti, nonché alle medesime operazioni delle associazioni professionali o società semplici di cui all'articolo 5 del Tuir e tra le società tra professionisti e le associazioni professionali o società semplici di cui all'articolo 5 del Tuir.

Ai trasferimenti dell'attività professionale per causa di morte o per atto gratuito si applicano, in sostanza, le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1 del Tuir.

Il principio di neutralità sin qui illustrato risulta applicabile anche all'apporto di basi fisse o stabili organizzazioni esistenti nel territorio dello Stato da parte di esercenti arti e professioni, società tra professionisti o associazioni professionali non residenti in associazioni o società professionali residenti.

Ai sensi del comma 4 della norma in esame al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle operazioni di riorganizzazione dell'attività professionale, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa, i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Si precisa, altresì, che in caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa, i componenti che non hanno ancora concorso alla determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo il criterio di cassa concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa al momento della manifestazione finanziaria; ad esempio, il credito di una associazione professionale non ancora incassato al momento della trasformazione in STP concorrerà alla determinazione del reddito di tale ultima società al momento dell'incasso.

Da ultimo, è anche stabilita nei **commi 2 e 3**, rispettivamente, l'irrilevanza ai fini dell'IVA delle operazioni di cui al nuovo articolo 177-*bis* del Tuir e l'applicazione, con riferimento alle stesse, dell'imposta di registro in misura fissa.

Articolo 6 - (Disposizioni transitorie e finali)

Nell'articolo 6 del presente decreto si stabilisce, al **comma 1**, che le nuove disposizioni di riforma, contenute nell'articolo 5, si applicano ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo



prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Inoltre, al successivo **comma 2**, si prevede che in relazione alle spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), del TUIR, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 54 del TUIR, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto, riguardanti la deducibilità delle predette spese nonché la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime.

In questo ambito transitorio, fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme percepite a titolo di rimborso continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Infine, al **comma 3**, si stabilisce che la disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del TUIR, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto in materia di imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

CAPO IV – REDDITI DIVERSI

Articolo 7 - (Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione)

L'art. 5, comma 1, lettera h), n. 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, stabilisce che nell'esercizio della delega per la riforma fiscale occorre rivedere il criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, stabilendo che, qualora la proprietà degli stessi sia stata acquistata per effetto di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di acquisto quello pagato dal donante.

In base alla disciplina attualmente vigente, per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nel relativo atto registrato, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente.

È dibattuta da anni, anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, la questione concernente gli effetti della donazione dei terreni edificabili a familiari, seguita, entro un ristretto arco temporale, dalla loro cessione a terzi a opera dei donatari. L'Agenzia delle entrate ha affermato, nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, che, a seguito della modifica dell'art. 68 del TUIR, *“la plusvalenza in caso di immobili acquisiti in donazione e ceduti entro cinque anni a decorrere dalla data di acquisto da parte del donante è determinata ponendo a confronto il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante”*, senza fare alcun riferimento ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Con il presente articolo si intende risolvere tale questione introducendo un principio analogo a quello cui si ispira la legislazione vigente con riguardo alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, per i quali è stabilito, nell'articolo 68, comma 2, del TUIR, che si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (**comma 1**). Si impedisce, in tal modo, l'effettuazione di operazioni finalizzate esclusivamente a evitare o ridurre



apprezzabilmente la tassazione della plusvalenza rispetto a quella che sarebbe derivata dalla cessione dell'area edificabile qualora la stessa fosse stata effettuata direttamente dal donante.

È stata inserita sia nella disposizione in esame che in quella concernente le cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni la previsione della concorrenza alla formazione del costo di acquisto dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione. Inoltre, in tema di decorrenza, al **comma 2** si prevede che le nuove disposizioni si applicano alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO II – Disposizioni in materia di redditi d'impresa

Capo I - Avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili

Articolo 8 - (Riduzione doppio binario tra valori contabili e fiscali e regimi di riallineamento)

L'art. 9, comma 1, lett. c), della legge 9 agosto 2023, n. 111 prevede di: *“semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora. Resta ferma la possibilità, per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza degli imponibili dichiarati.”*.

L'art. 6, comma 1, lett. a) e c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, nell'indicare i principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione sul reddito delle società prevedono *“la riduzione dell'aliquota dell'IRES”* a determinate condizioni, nonché la *“razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti”*.

In tale ottica, in attesa della piena attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale sulla riduzione del doppio binario, si è ritenuto di attuare i predetti principi, in prima battuta, mediante alcune modifiche apportate essenzialmente alle disposizioni del TUIR che, limitando le ipotesi di doppio binario su alcuni componenti reddituali, consentono di realizzare un avvicinamento tra poste contabili e relativi valori fiscali e, di conseguenza, una semplificazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (rispondono a questa esigenza le disposizioni di cui all'articolo 9), nonché mediante una significativa razionalizzazione e semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento (di cui si dirà più avanti, a commento degli articoli da 10 a 12).

Articolo 9 - (Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali)



Di seguito si illustrano, preliminarmente, le fattispecie oggetto di intervento ai sensi dell'articolo 9 dello schema normativo per le quali si intende attuare l'avvicinamento dei valori fiscali a quelli contabili.

Art. 88, comma 3, Tuir - contributi per cassa

La **lettera a)** del **comma 1** interviene nell'ambito dell'art. 88 del TUIR per modificare il trattamento tributario dei contributi aventi natura di sopravvenienze attive. In pratica, trattasi dei contributi in conto capitale iscritti in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano state soddisfatte. Solitamente ciò avviene all'atto della formale delibera da parte dell'ente erogante. Il contributo è imputato interamente a conto economico.

La disciplina fiscale fino a oggi applicata ha stabilito che detti contributi concorrono a formare il reddito d'impresa secondo un principio di cassa con la facoltà di tassare questi componenti di reddito in un numero massimo di cinque quote di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta del relativo incasso.

L'intervento normativo in commento intende uniformare, per quanto possibile, il trattamento fiscale al trattamento contabile dei contributi in questione nel senso che la sua concorrenza alla determinazione del reddito è effettuata in una unica soluzione così come in unica soluzione è prevista la partecipazione agli utili degli stessi. Purtroppo, si è ritenuto di mantenere il principio di cassa che, come noto, è finalizzato a evitare la possibile penalizzazione per il percipiente riconducibile alla tassazione anticipata di proventi non incassati, soprattutto laddove tra l'imputazione a bilancio e l'effettiva erogazione del contributo da parte dell'ente erogante possa trascorrere un intervallo di tempo piuttosto ampio.

L'intervento, implicitamente, ha effetto anche sui contributi per i costi di studi e ricerche che, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Tuir, per effetto del rinvio all'articolo 88, comma 3, dello stesso TUIR, soggiacciono allo stesso trattamento tributario dei contributi trattati come sopravvenienze attive di cui sopra.

Art. 92 Tuir – Opere e servizi di durata infrannuale

La **lettera b)** del **comma 1** interviene nell'ambito dell'art. 92 del TUIR per modificare la disciplina delle valutazioni delle cc.dd. opere infrannuali. La disciplina fiscale sino a oggi applicata riconosceva unicamente l'adozione del cosiddetto criterio del costo o della commessa completata, anche quando, in conformità a quanto previsto dall'OIC 23, contabilmente era correttamente adottato il criterio della percentuale di completamento. In quest'ultima ipotesi, l'impresa era così costretta ad applicare, in doppio binario, le disposizioni dell'art. 92, comma 6 (criterio del costo), operando, nella dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione per la parte di margine contabilizzato nella valorizzazione delle rimanenze secondo il criterio della percentuale di completamento e nell'anno successivo, alla consegna della commessa, una variazione in aumento per tassare il margine dell'operazione.

L'intervento normativo attuato in questa sede, mediante la riscrittura del comma 6 dell'art. 92 TUIR, determina il riconoscimento fiscale del criterio della percentuale di completamento, ove utilizzato in bilancio in conformità ai corretti principi contabili, facendo venire meno la necessità di operare le descritte variazioni in dichiarazione dei redditi.

Art. 93 Tuir - opere e servizi di durata ultrannuale

Il principio contabile OIC 23 stabilisce che i lavori in corso di durata ultrannuale devono essere



valutati con il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte alcune condizioni, in assenza delle quali la valutazione deve essere effettuata secondo il criterio della commessa completata (vale a dire secondo i costi sostenuti).

Sotto il profilo fiscale, il previgente articolo 93 del TUIR prevedeva il riconoscimento ai fini della determinazione del reddito d'impresa del solo criterio di valutazione delle rimanenze in base ai corrispettivi pattuiti (percentuale di completamento), escludendo la rilevanza fiscale della valutazione con il metodo della commessa completata. Si ricorda infatti che l'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha abrogato il comma 5 dell'articolo 93, che consentiva la valutazione con il citato metodo della commessa completata. Pertanto, detto metodo non ha trovato riconoscimento fiscale dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Si era determinata, dunque, l'esigenza di gestire in doppio binario le differenze di valutazione, al fine di "rielaborare" ai fini fiscali la valutazione di bilancio (al costo) sulla base dei descritti canoni dell'art. 93 (basati sulla valorizzazione al corrispettivo).

Con la nuova norma, indicata alla **lettera c)** del **comma 1**, si riconosce la rilevanza fiscale anche del criterio della commessa completata laddove tale criterio sia adottato in conformità ai corretti principi contabili (eliminando in tal modo il descritto doppio binario).

Art. 110, comma 3, Tuir - differenze di cambio

La differenza di cambio da valutazione (utile/perdita) si genera contabilmente se vi è una differenza tra il costo storico iscritto del credito/debito (quindi il valore convertito al tasso di cambio iniziale) e l'importo del credito/debito convertito con il tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

Nel previgente assetto normativo, gli utili/perdite su cambi da valutazione relativi a poste in valuta estera, costituite da crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli a essi assimilati, assumevano rilevanza fiscale solo al momento di effettiva realizzazione.

L'intervento attuato in questa sede, con la **lettera d)** del **comma 1**, mediante l'abrogazione del comma 3 dell'art. 110 del Tuir, rende immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa.

Articolo 10 - (Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili)

L'articolo 10 attua, come anticipato, il criterio direttivo dell'articolo 6 della delega fiscale sulla *"razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti"*.

La relazione illustrativa, sul punto, evidenzia come il quadro normativo dei regimi di riallineamento sia particolarmente articolato e complesso e non sia in grado di disciplinare in maniera omogenea tutte le fattispecie in cui possono emergere divergenze tra valori contabili e fiscali generando, in tal modo, incertezze interpretative e discrasie. L'attuale assetto normativo si presta, altresì, a fenomeni di arbitraggio.

In particolare, la relazione, da un lato, afferma la necessità di uniformare i diversi regimi di affrancamento dei maggiori valori emersi in sede di operazioni straordinarie *"rinviando ai decreti legislativi delegati l'individuazione del nuovo regime che dovrà operare "a fattor comune"*;



dall'altro, individua alcune fattispecie di cambiamento dell'assetto contabile che non sono disciplinate, e che dovranno essere oggetto di un intervento normativo, precisando che *“Per effetto dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (introdotto dall'art. 19-quater del decreto-legge n. 22 del 2019), è stato disciplinato il passaggio inverso dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali senza, però, prevedere un analogo regime di riallineamento. [...] Non risulta, inoltre, regolato il passaggio delle microimprese dal regime di derivazione giuridica a quello di derivazione rafforzata, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 83 del TUIR dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, che ha escluso da quest'ultimo regime soltanto le dette imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Parimenti, non risultano regolate le fattispecie in cui il cambiamento dell'assetto contabile (passaggio agli IAS, ritorno agli OIC, modifica dimensionale delle microimprese) avviene per effetto di un'operazione straordinaria fiscalmente neutrale”*.

La delega fiscale prevede, altresì, all'articolo 9, come già ampiamente commentato per l'esame dell'articolo 9, di *“semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi [...] prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico [...]”*.

Considerato l'assetto normativo previgente e i suddetti principi e criteri direttivi della delega fiscale, le previsioni di attuazione introdotte, e di seguito illustrate, intendono apportare una significativa razionalizzazione e semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento, anche attraverso la omogeneizzazione dei regimi precedenti e l'accorpamento di disposizioni sin qui collocate in differenti provvedimenti normativi. Si è inteso, altresì, colmare i vuoti legislativi esistenti e contrastare fenomeni di arbitraggio. A tale ultimo riguardo, è noto che, in caso di operazioni straordinarie, il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili - combinato con l'esenzione riconosciuta per le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 TUIR – poteva determinare un trattamento di favore per le operazioni realizzative dei plusvalori latenti. I regimi di imposizione sostitutiva consentivano all'acquirente di trasferire sui beni dell'azienda, sottostante alla partecipazione, il maggior prezzo pagato rispetto a quello fiscale, con un costo più basso rispetto a quello ordinariamente previsto. La scelta compiuta dal legislatore delegato di abrogare i regimi di riallineamento particolarmente vantaggiosi, derogatori di quello “ordinario”, e di fissare una misura “congrua” di imposta sostitutiva, è finalizzata a limitare in radice le “pratiche” di arbitraggio. Per effetto di tale misura e, si ribadisce, in conseguenza dell'abrogazione di regimi di riallineamento particolarmente favorevoli, l'applicazione della disciplina sul riallineamento è, da ora in avanti, destinata essenzialmente a ridurre gli adempimenti e i relativi oneri amministrativi delle imprese e non a ottenere un regime di favore.

Pertanto, la misura dell'imposta sostitutiva si colloca all'interno di un periodo in cui è ancora in atto la fase di piena attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale sulla riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi. La scelta di tale misura, pertanto, non potrà prescindere dal livello che tali aliquote assumeranno al termine del processo di recepimento dell'intera riforma.

Il **comma 1** provvede a individuare le seguenti fattispecie di cambiamento dei principi contabili dalle quali possono derivare le divergenze tra valori contabili e fiscali cui applicare la disciplina di riallineamento:

- 1) prima applicazione dei principi contabili internazionali (c.d. “*First Time Adoption*” o “FTA”);
- 2) variazioni dei principi contabili IAS/IFRS già adottati, ovvero introduzione di un nuovo IFRIC;



3) passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale (c.d. “*Last Adoption*” o “LTA”);

4) variazione dei principi contabili nazionali;

5) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa;

6) applicazione per le micro-imprese della disciplina di cui all’art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR. Si tratta delle micro-imprese che optano per l’applicazione del bilancio in forma ordinaria o nella forma abbreviata e che passano dalla derivazione giuridica alla derivazione rafforzata e viceversa;

7) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti (è il caso, ad esempio, di una fusione per incorporazione di un soggetto OIC-*adopter* in un soggetto IAS-*adopter*) e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti (è il caso, ad esempio, di una fusione per incorporazione di una micro-impresa in un soggetto OIC-*adopter*).

Il **comma 2** essenzialmente ripropone la nozione di “operazioni pregresse” prevista dall’art. 15, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008 (ora abrogato) e del relativo regime transitorio. Si tratta di una riformulazione dei diversi regimi vigenti di “neutralità fiscale”, correlati alla nozione di “operazioni pregresse”, per alcune delle tipologie di transizione contabile individuate al comma 1, al fine di identificare un meccanismo unico per tutte le fattispecie. In particolare, i regimi transitori vigenti sono quelli disciplinati con:

(i) l’art. 15 del D.L. n. 185/2008: è il regime transitorio che si applica, in caso di prima adozione dei principi IAS/IFRS (FTA), ma anche in ipotesi di cambiamento degli IAS/IFRS già adottati;

(ii) l’art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 (con disposizioni analoghe al citato articolo 15) regola la prima applicazione dei principi contabili nazionali (introduzione dei nuovi OIC), nonché i casi di variazioni degli OIC già esistenti e di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa (passaggio da micro-imprese a soggetti OIC *adopter* o viceversa);

(iii) l’articolo 13 del d.lgs. n. 38/2005 che contempla alcune divergenze peculiari, descritte di seguito, connesse alla prima adozione degli IAS/IFRS o introduzione dei nuovi OIC;

(iv) l’articolo 7-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 38/2005: richiama il medesimo articolo 15 del D.L. n. 185/2008, per le ipotesi di ritorno agli standard contabili nazionali (LTA).

Le previsioni dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2005 che sterilizzava gli effetti fiscali delle principali rettifiche operate in sede di FTA (eliminazione dei costi non più capitalizzabili quali i costi d’impianto e d’ampiamiento; ripristino del valore dell’avviamento; riduzione/eliminazione di fondi dedotti quale la riduzione del fondo TFR, ecc.) costituiscono la disciplina originariamente introdotta in un sistema fiscale di derivazione “giuridica” nel quale i soggetti IAS-*adopter* erano tenuti a operare le variazioni necessarie per “convertire” il risultato del bilancio IAS/IFRS nel reddito imponibile determinato secondo le regole giuridico-formali previste dal TUIR. La disciplina transitoria dell’art. 13 del d.lgs. 38/2005 ha operato anche nelle ipotesi di prima adozione degli IAS/IFRS e di variazione degli IAS/IFRS già adottati (in virtù dell’art. 5, comma 2, del D.M. 48/2009 e dell’art. 15, comma 8-*bis*, del D.L. n. 185/2008). Inoltre, come detto, questa disciplina è stata, sostanzialmente, riproposta anche nell’ipotesi di ritorno agli OIC (LTA), di introduzione dei nuovi OIC, di variazioni degli OIC già esistenti e di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa (passaggio da micro-imprese a soggetti OIC *adopter* o viceversa).



Nell'ordinamento tributario era, invece, assente un regime transitorio nel caso in cui l'adozione dei principi contabili internazionali ovvero il ritorno a quelli nazionali avvenisse in esito a una operazione straordinaria fiscalmente neutrale (fusioni, scissioni, conferimenti tra soggetti con principi contabili differenti); in questi casi, infatti, nessuna disposizione assicurava la continuità del regime fiscale delle operazioni diversamente qualificate, classificate, imputate temporalmente e valutate e, in assenza di una formale FTA o LTA, si dubitava dell'applicabilità della disciplina dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008. Né l'effetto di continuità del regime fiscale di tali operazioni si intendeva garantito dal regime "tradizionale" di neutralità fiscale degli articoli 172, 173 e 176 del TUIR. Non risultava, inoltre, disciplinato, per le micro-imprese, il passaggio dalla derivazione giuridica alla derivazione rafforzata a seguito dell'opzione per la redazione del bilancio ordinario, né il passaggio inverso dalla derivazione rafforzata alla derivazione giuridica.

Dalla ricostruzione sopra sinteticamente riproposta è evidente che la disciplina vigente, risultato della sovrapposizione nel tempo di differenti norme, risulti particolarmente complessa, stante la difficoltà di individuare, in primo luogo, la portata applicativa e le aree di sovrapposizione delle disposizioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38/2005 e all'art. 15 del D.L. n. 185/2008.

Con l'articolo in esame, quindi, si interviene per colmare le lacune normative che hanno comportato forti incertezze interpretative e si provvede ad accorpare previsioni recate in diversi provvedimenti normativi, semplificando fortemente e razionalizzando la materia. Infatti, per tutte le fattispecie previste dalla norma, il regime transitorio è regolato unicamente dal presente articolo.

In particolare, il comma 2 sostituisce, di fatto, l'art. 15, comma 1, del D.L. n. 185/2008 riproponendone la disciplina per le operazioni pregresse diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente, ed eliminando, tuttavia, il riferimento alla "valutazione" di attività e passività specificamente regolate dal **comma 3**.

Le differenze concettuali e le difficoltà interpretative riscontrate, nel vigente regime di riallineamento, nella declinazione dei fenomeni di tassazione anomala sulle variabili "valutative", hanno reso preferibile la scelta di tenere separate – quando possibile, in quanto fenomeno a sé stante – le mere valutazioni (comunque oggetto di riallineamento secondo le disposizioni del successivo articolo 11) dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali. La neutralità fiscale per le operazioni di valutazione non interessate dai fenomeni di diversa qualificazione, classificazione e imputazione temporale è, dunque, disciplinata separatamente con le disposizioni di cui al citato comma 3; così, ad esempio, non si assegna rilevanza fiscale ai maggiori valori (es: ripristino dell'avviamento in sede di FTA) o i minori valori (es: eliminazione dei costi di impianto e ampliamento in sede di FTA) delle attività patrimoniali, ai maggiori o minori valori delle passività patrimoniali (es: incremento o riduzione di fondi dedotti in sede di FTA).

Il regime transitorio di neutralità, tuttavia, non riguarda la riclassificazione degli strumenti finanziari operata dai soggetti IAS/IFRS *adopter* sulla base delle stringenti ipotesi di riclassificazione contabile (che determina effetti sul regime fiscale) contenute nei principi dello IAS 39 e IFRS 9, ed estesa anche alle ipotesi in cui tale cambio di portafoglio degli strumenti finanziari avvenga a seguito di operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali; infatti, il **comma 4** dell'articolo in esame prevede l'applicazione della disciplina dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 stabilisce che, in presenza di una riclassificazione di strumenti finanziari da un portafoglio a un altro dello IAS 39 che comporti anche il passaggio a un diverso regime fiscale, l'iscrizione nel nuovo portafoglio determina: i) il riconoscimento fiscale del valore di iscrizione del titolo nel nuovo portafoglio; ii) la tassazione con



le regole del portafoglio “di provenienza” del differenziale tra il valore di iscrizione nel nuovo portafoglio e il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione.

L’art. 3 del D.M. 10 gennaio 2018 (cd. “Decreto IFRS 9”), emanato a seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 9, ha, inoltre, disciplinato sia le riclassificazioni degli strumenti finanziari operate in sede di FTA dell’IFRS 9 sia le riclassificazioni “a regime” (per effetto del rinvio alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.M. 8 giugno 2011).

Il comma 4 del citato articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 stabilisce, ulteriormente, che la predetta disciplina si applica all’ipotesi in cui un’operazione straordinaria fiscalmente neutrale tra soggetti IAS-*adopter*, ovvero anche tra un soggetto OIC-*adopter* e un soggetto IAS-*adopter*, determini la fuoriuscita degli strumenti finanziari dai portafogli dell’attivo circolante, ovvero delle immobilizzazioni finanziarie, e l’ingresso in una delle categorie previste dallo IAS 39. Nonostante l’art. 3 del decreto IFRS 9 non richiami espressamente il comma 4 dell’articolo 4 va da sé che questa disposizione sia comunque applicabile in quanto i riferimenti allo IAS 39 contenuti nell’articolo 4 devono intendersi effettuati al principio IFRS 9 che lo ha sostituito.

Ciò posto, si precisa che la disciplina dell’articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 si applica non solo nelle ipotesi di riclassificazioni degli strumenti finanziari da una categoria all’altra dell’IFRS 9 – operate “a regime” ovvero per effetto di operazioni straordinarie fiscalmente neutre – ma anche nell’ipotesi in cui le riclassificazioni degli strumenti finanziari avvengano in sede di prima applicazione di differenti principi contabili. È il caso, ad esempio, di una partecipazione dell’attivo circolante che in sede di FTA è riclassificata nel portafoglio delle attività finanziarie valutate a *fair value* a conto economico, e segnatamente tra le partecipazioni possedute per la negoziazione (c.d. trading). In questa ipotesi, infatti, abbiamo una riclassificazione contabile, dall’attivo circolante al portafoglio dei titoli valutati al *fair value* a conto economico, e un cambiamento del regime fiscale delle partecipazioni. Si ricorda, infatti, che, mentre per i soggetti OIC-*adopter* le valutazioni delle partecipazioni sono fiscalmente irrilevanti, per i soggetti IAS-*adopter* le valutazioni delle partecipazioni di trading assumono rilevanza fiscale.

In altri termini, le riclassificazioni degli strumenti finanziari che comportano un cambiamento di regime fiscale in seguito a una delle fattispecie di cui al comma 1, assumono rilievo fiscale (si considerano realizzative).

Il regime di neutralità che deriva dall’applicazione delle norme sin qui esaminate, salva la deroga derivante dall’applicazione dell’art. 4 del DM 8 giugno 2011, determina delle divergenze tra valori civili e fiscali che possono essere riallineate con le modalità indicate nei commi seguenti.

Il **comma 6** introduce una espressa definizione di divergenze degli elementi patrimoniali cui applicare la disciplina del riallineamento, precisando che per divergenze si intendono:

a) le differenze tra valori contabili e fiscali dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dai precedenti principi contabili, ovvero dal precedente regime fiscale di riferimento, a condizione che la nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale determini fenomeni di tassazione anomala che si manifesta, essenzialmente, in termini di doppia o nessuna tassazione, doppia o nessuna deduzione. Come detto, è stata in concreto riproposta la nozione di “operazioni pregresse” prevista dall’art. 15, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008;



b) i maggiori valori (es: ripristino dell'avviamento in sede di FTA) o i minori valori (es: eliminazione dei costi di impianto e ampliamento in sede di FTA) delle attività patrimoniali, i maggiori o minori valori delle passività patrimoniali (es: incremento o riduzione di fondi dedotti).

Le divergenze in esame possono anche risultare preesistenti al verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 11.

Il **comma 7** esclude che le divergenze strutturali possano essere oggetto di riallineamento. Il secondo periodo del comma 7, in particolare, introduce una nuova definizione di divergenze strutturali rispetto a quanto regolamentato con l'articolo 15 del DL n. 185 del 2008: si considerano divergenze strutturali quelle che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati sin dall'origine i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione e che derivano da previsioni normative che derogano al principio di derivazione rafforzata. Al riguardo, occorre precisare che l'articolo 15 esclude la possibilità di fruire del riallineamento di cui al comma 3, lettera a), dello stesso articolo 15, nel caso di disallineamenti *“che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007”*; vale a dire dei disallineamenti che si producevano anche in vigore della formulazione degli articoli 83 (principio di derivazione rafforzata) e seguenti del TUIR introdotte dalla Legge finanziaria 2008. Si trattava delle divergenze tra valori contabili e fiscali derivanti (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 33/e del 2009):

- 1) dalle norme che prevedono una deroga al principio di derivazione rafforzata. È il caso, ad esempio, delle divergenze derivanti dall'iscrizione in bilancio dei beni di primo grado delle entità soggette a controllo congiunto in luogo delle partecipazioni nella stessa entità, nell'ipotesi in cui l'accordo di controllo congiunto sia riconducibile alla categoria delle *Joint Operation*;
- 2) da fenomeni meramente valutativi che non trovano riconoscimento fiscale in base alle norme del testo unico. È il caso, ad esempio, dei maggiori valori iscritti in sede di FTA sulle attività materiali utilizzando il *fair value* come sostituto del costo;
- 3) dalla deduzione in via extracontabile del valore fiscale dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività a vita utile indefinita. Si ricorda, infatti, che, mentre sul piano contabile le attività a vita utile indefinita (avviamento, marchi, testate giornalistiche, ecc.) non sono soggette a un processo di ammortamento, sul piano fiscale l'art. 103, comma 3-bis, del TUIR e l'articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011 prevedono la deducibilità del valore fiscale dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività a vita utile indefinita, in misura non superiore a un diciottesimo.

Come detto, sulla base della disciplina previgente queste divergenze non potevano fruire del riallineamento di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), del D.L. n. 185 del 2008. Fermo restando che il ripristino dell'ammortamento dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività a vita utile indefinita operato in sede di FTA era riallineabile ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera b), dello stesso D.L. n. 185/2008.

La nuova definizione di divergenze strutturali ha un perimetro applicativo più ristretto rispetto alla nozione elaborata in vigore dell'articolo 15 comma 3, lettera a), del D.L. n. 185 del 2008, includendo esclusivamente le divergenze di cui al numero 1) prima indicato mentre non risultano più da includere tra le divergenze strutturali quelle di cui ai numeri 2) e 3).

Considerata la circostanza per cui le divergenze di cui ai numeri 2) e 3) erano comunque già riallineabili avvalendosi delle discipline opzionali di riallineamento previste per le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, seppur si trattasse di disposizioni diverse da quelle più volte



menzionate di cui all'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008, poiché la portata della nuova disciplina di riallineamento è più ampia e incorpora anche tali opzioni in un unico regime è sembrato logico circoscrivere le divergenze strutturali rispetto all'originaria nozione, escludendo le fattispecie costituite da fenomeni meramente valutativi (sub 2) e disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili (sub 3).

Le divergenze riallineabili ai fini IRES non necessariamente coincidono con quelle riallineabili ai fini IRAP e, ai sensi del **comma 9**, le due "basi imponibili" vanno tenute distinte, anche ai fini dell'applicazione delle imposte sostitutive.

Articolo 11 – Regimi di riallineamento

Una volta individuate le fattispecie cui si applica la disciplina sul riallineamento e le divergenze "utili" all'applicazione del medesimo, l'articolo 11 regola le modalità attraverso le quali accedere all'istituto.

Le nuove regole mantengono essenzialmente la struttura dell'abrogato articolo 15 del D.L. n. 185 e, quindi, confermano il metodo di riallineamento per saldo globale o per singola fattispecie, eliminando, tuttavia, il riallineamento da lettera b) del comma 3 dell'art. 15 del D.L. 185/2008 (eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi accantonamento) che rispondeva a esigenze ormai superate. Infatti, la scelta di introdurre il riallineamento della predetta lett. b) discendeva dall'esigenza di equiparare la disciplina di riallineamento delle divergenze emerse in sede di FTA alla disciplina di affrancamento delle eccedenze (di similare origine) dedotte in via extracontabile tramite il quadro EC, stante la loro natura sostanzialmente analoga.

Le fattispecie della citata lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 sono comunque ricomprese nel nuovo regime.

Per quanto riguarda il riallineamento per saldo globale, il **comma 1** consente di riallineare la somma algebrica delle divergenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali: se questa somma determina un saldo positivo il relativo importo è soggetto a tassazione separata con aliquota ordinaria dell'IRES e dell'IRAP; se, invece, il saldo è negativo il relativo importo è ammesso in deduzione in quote costanti nel periodo di imposta in cui è esercitata l'opzione e nei nove successivi.

La somma algebrica include anche i maggiori e minori valori di attività e passività patrimoniali, di qualsiasi natura. Dunque, le divergenze meramente valutative di cui al **comma 3** concorrono a determinare il predetto saldo positivo/negativo.

Non sono mai riallineabili, neanche con il metodo del saldo globale, le divergenze strutturali di cui al comma 7 dell'articolo 10.

L'opzione per il riallineamento deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo di imposta. Si evidenzia, quindi, che l'opzione per il riallineamento non deve essere più effettuata nella dichiarazione relativa al periodo precedente a quello in cui avviene la transizione agli IAS/IFRS, o la prima applicazione di un nuovo IFRS, come previsto dall'art. 1, commi 2 e 4, del D.M. 30 luglio 2009. La modifica ha il pregio di superare le criticità della norma previgente; infatti, l'obbligo di esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta antecedente a quello in cui il nuovo regime contabile inizia ad assumere rilevanza fiscale, ha determinato notevoli difficoltà applicative per le imprese a causa della difficoltà o impossibilità di reperire tutte le informazioni necessarie per individuare le divergenze oggetto di riallineamento (peraltro, si ricorda che la



“transizione contabile” comporta la necessità di fornire informazioni comparative e, dunque, in linea generale, è effettuata rielaborando i valori di apertura dell’esercizio precedente; diversamente, la “transizione fiscale” avviene solo a decorrere dal primo esercizio – o, meglio, periodo d’imposta – o di effettiva prima applicazione delle nuove regole contabili).

Il **comma 2** disciplina il riallineamento per singole fattispecie quale, ad esempio, l’iscrizione del diritto d’uso (c.d. ROU) e della passività del *leasing*. Se la fattispecie ha saldo positivo (es: in sede di FTA, il ROU ha un valore superiore alla passività del leasing), lo stesso è soggetto a imposizione sostitutiva del diciotto per cento ai fini dell’IRES e del tre per cento ai fini dell’IRAP.

Laddove, invece, il saldo è negativo, esso risulta indeducibile (es: in sede di FTA, il ROU ha un valore inferiore alla passività del leasing).

Il riallineamento di cui al comma 2 può riguardare anche i maggiori o minori valori di attività e passività. In caso di maggiori valori delle attività (es: ripristino dell’avviamento) e di minori valori delle passività (es: riduzione di valore di fondi dedotti) si applica la prevista imposizione sostitutiva sul saldo positivo. In caso di saldo negativo (minori valori delle attività e maggiori valori delle passività), il riallineamento – stante l’ineducibilità del saldo – consente esclusivamente un beneficio in termini di semplificazione e di minori oneri amministrativi per l’impresa conseguente alla eliminazione del disallineamento (tali valori, ovviamente, possono comunque concorrere a formare la divergenza netta riallineabile secondo il descritto metodo del saldo globale). Ne deriva che, quale alternativa al riallineamento per saldo globale, il riallineamento per singole fattispecie può riguardare sia le diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali (ivi comprese le correlate e imprescindibili valutazioni) sia le mere valutazioni (quando fenomeno a sé stante).

Diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, anche per il metodo della singola fattispecie occorre procedere a individuare distintamente le divergenze ai fini IRES e quelle ai fini IRAP e applicare sulle diverse “basi imponibili” le due imposte sostitutive dell’IRES e dell’IRAP.

Resta ferma, come in passato chiarito dall’Agenzia delle entrate, la possibilità di effettuare il riallineamento con saldo zero.

Il **comma 3**, nel caso di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali tra soggetti che adottano principi contabili diversi o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti, esclude dal riallineamento per singole fattispecie i maggiori valori iscritti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali (inclusi avviamento e marchi) che sono invece riallineabili esclusivamente ai sensi dell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR. Così, ad esempio, se in esito a una fusione per incorporazione di un soggetto OIC-*adopter* da parte di un soggetto IAS-*adopter*, il soggetto incorporante IAS-*adopter* iscrive un avviamento, quest’ultimo, ancorché ascrivibile, in tutto o in parte, al *restatement* contabile imposto dalla necessità di esprimere i valori della società incorporata in forma IAS *compliant*, è affrancabile unicamente ai sensi della disciplina di cui all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, come modificato dall’articolo 12 del presente decreto. Se, invece, il soggetto incorporante IAS-*adopter* iscrive il diritto d’uso (ROU) e la passività del *leasing*, alle poste contabili di quest’operazione – evidentemente generate da diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali di bilancio (e, dunque, non da mere valutazioni) – può applicarsi il metodo di riallineamento per singola fattispecie.

In conclusione, in esito a una fusione per incorporazione di un soggetto OIC-*adopter* da parte di un soggetto IAS-*adopter*, l’incorporante IAS-*adopter*:

- 1) può riallineare con il metodo del saldo globale di cui al comma 1 tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono in sede di fusione, includendo sia maggiori valori iscritti sugli



elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali (avviamento compreso), sia le operazioni diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente nonché le divergenze determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali;

- 2) se non si avvale del riallineamento con il metodo del saldo globale può riallineare: (i) le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali) avvalendosi della disciplina del comma 2; (ii) i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, applicando la disciplina del novellato art. 176, comma 2-ter, del TUIR.

Merita, infine, evidenziare che nell'ambito di operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, considerate da un punto di vista contabile aggregazioni aziendali da IFRS 3, il soggetto acquirente potrebbe rilevare *ex novo* un bene in sostituzione di altro bene che era stato iscritto nel bilancio del soggetto acquisito. Così, ad esempio, l'incorporante IAS-*adopter* potrebbe iscrivere in bilancio una lista clienti in sostituzione dell'avviamento fiscalmente riconosciuto dell'incorporata OIC-*adopter*. In tal caso, il valore fiscale dell'avviamento va attribuito alla lista clienti dando rilievo al nuovo *nomen* dell'attività, e il riallineamento (con il metodo del saldo globale ovvero ai sensi del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR) opera sull'eventuale maggior/minore valore contabile. Allo stesso modo se l'incorporante IAS-*adopter* iscrive in bilancio un *intangible* ai sensi dell'IFRIC 12 in sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, il valore fiscale dei beni gratuitamente devolvibili va attribuito all'attività immateriale e il riallineamento opera sull'eventuale maggior/minore valore contabile.

Articolo 12 – (Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie)

Con la modifica del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR, e l'abrogazione dei commi 10, 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008, si prevede un unico regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in esito a operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRES è pari al diciotto per cento e quella dell'IRAP al tre per cento; il versamento delle imposte sostitutive deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Rispetto alla previgente formulazione del comma 2-ter, è stato eliminato il cd. *recapture* in caso di realizzo dei beni riallineati prima del decorso di un certo periodo. Si trattava di una norma finalizzata a contrastare arbitraggi che non ha più motivo di essere in quanto si è ritenuto che la fissazione di una aliquota dell'imposta sostitutiva "congrua", in linea di principio, elimini *ab origine* pratiche di arbitraggio.

Inoltre, con il riferimento ai "singoli" elementi dell'attivo, è stato previsto che l'applicazione dell'imposta sostitutiva non è più condizionata al riallineamento per categorie omogenee di immobilizzazioni materiali.

Articolo 13 – Entrata in vigore, disposizioni transitorie e disposizioni abrogate

L'articolo 13 regola l'entrata in vigore delle nuove previsioni normative. In via generale, le disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di riduzione del doppio binario civilistico-fiscale, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Tuttavia, per le operazioni di cui al comma 6 degli articoli 92 e 93 ancora in essere al termine del periodo di



imposta in corso al 31 dicembre 2023 resta “ultrattivo” il trattamento fiscale previsto dalle disposizioni previgenti.

Per quanto riguarda l'intervento attuato con la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del presente decreto, concernente le differenze su cambi, la rilevanza fiscale immediata delle medesime si applica anche a quelle rilevate al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Anche le nuove previsioni concernenti la disciplina sul riallineamento decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; quindi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, dal 2024.

In particolare, però, il **comma 3**, stabilisce che le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 12 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Pertanto, il nuovo regime di riallineamento non si applica alle operazioni straordinarie (conferimenti di azienda, fusioni e scissioni) effettuate fino al 31 dicembre 2023; a tali operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti nonché quelle attuative di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2008, concernente l'imposta sostitutiva in materia di conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni, adottato in attuazione della previgente disciplina dettata dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR. Tuttavia, per motivi legati alla opportunità di esaurire quanto prima gli effetti della disciplina previgente, si circoscrive l'esercizio dell'opzione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Si fanno salvi, naturalmente, gli effetti delle opzioni eventualmente già esercitate per il periodo d'imposta precedente (è il caso di operazioni effettuate nel corso del 2022 per le quali l'esercizio dell'opzione del riallineamento è stato effettuato con il primo modello di dichiarazione dei redditi utilizzabile in base alla previgente normativa). A seguito della restrizione temporale dettata dal comma 3 in ordine all'esercizio dell'opzione si è ritenuto necessario stabilire che il termine di versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si pensi al caso, ad esempio, dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che, in applicazione della previgente disciplina, avrebbero potuto effettuare il versamento sia entro il 30 giugno 2024 sia entro il 30 giugno 2025, mentre, per effetto del comma 3, il versamento andrebbe effettuato “solo” entro il 30 giugno 2024. In questo caso si concedono 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Sempre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sono, altresì, abrogate ulteriori previsioni in materia di riallineamento non più attuali. Nel contempo, si renderanno naturalmente inapplicabili le disposizioni di rango secondario incompatibili con la nuova previsione normativa ovvero assorbite dalla stessa come: (i) il comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento di cui al D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (c.d. Regolamento IAS) il quale ha disposto in relazione alla prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, l'ultrattività dei “*criteri di neutralità previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38*” (cfr. comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007) e che i componenti negativi o positivi relativi alle operazioni pregresse, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, devono essere assoggettati alle disposizioni del TUIR nella formulazione vigente al 31 dicembre 2007; (ii) l'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, concernente le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP che dettava, in particolare, le regole di compatibilità della disciplina del riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili; (iii) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, avente a oggetto il riallineamento di valori contabili in sede di FTA dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi.



Con riferimento agli strumenti finanziari derivati posseduti dalle imprese *ITA gap* negli esercizi antecedenti alle modifiche introdotte nel codice civile con il decreto legislativo n. 139 del 2015 i cui effetti si sono prodotti anche nei bilanci successivi, suddivisi tra derivati già iscritti o meno prima dell'entrata in vigore delle nuove regole contabili, si è mantenuto vigente il peculiare regime transitorio disposto dal terzo periodo del comma 5 dell'articolo 13-bis della legge n. 244 del 2016, fino all'estinzione degli strumenti finanziari stessi.

Al riguardo, si rammenta che la disposizione in esame, in deroga all'ordinaria ultrattività del trattamento contabile delle operazioni cc.dd. pregresse, ha disposto che:

“a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Una ulteriore disposizione transitoria è stabilita con il comma 4 ed è finalizzata a disciplinare i soli casi in cui - nelle more dell'approvazione definitiva del presente decreto - ai fini del riallineamento delle divergenze tra valori fiscali e contabili in occasione di adozione di nuovi principi contabili o di aggiornamento di quelli già in vigore, ci si avvalga delle vigenti disposizioni che prevedono il pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. In altre parole, un soggetto che intende operare il riallineamento con effetti dal 2024 (si fa riferimento, per semplicità, a un soggetto con esercizio coincidente con l'anno civile), applicando le norme sul riallineamento oggi vigenti, dovrebbe versare entro il 30 giugno 2024 l'imposta sostitutiva il cui ammontare, tuttavia, una volta entrate in vigore le norme del presente decreto, non sarà più corrispondente a quella dovuta in base all'art. 12 del medesimo provvedimento. In tal caso, l'imposta sostitutiva già versata sarà computata in diminuzione di quella dovuta in base alla novellata disciplina sul riallineamento secondo la quale l'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze (e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta). Laddove il contribuente lo ritenga opportuno, è comunque garantita la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata o di utilizzarne il relativo importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rinunciando alla possibilità di effettuare il riallineamento secondo le nuove regole.

Da ultimo, il **comma 5** reca disposizioni per la determinazione dell'acconto (*rectius* seconda rata) relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Articolo 14– Affrancamento straordinario delle riserve

L'articolo 14 riapre, in via straordinaria, i termini per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024, previo il



pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del dieci per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo a partire dalla data di scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo d'imposta. Pertanto, l'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo.

Capo II – Disposizioni ulteriori

Sezione I - Operazioni straordinarie

Articolo 15 – Modifiche al regime di riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie

L'art. 6, lett. e), numeri 2), 3) e 4) della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. delega fiscale) prevede, nell'ambito dei criteri direttivi di revisione dell'IRES, il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

(...) 2) *tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali*; 3) *modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata*; 4) *definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea*.

In attuazione di tali principi sono state previste le seguenti disposizioni.

1) Tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di riporto delle perdite fiscali

Secondo i predetti criteri direttivi della delega fiscale, occorre omogeneizzare i limiti e le condizioni di compensazione delle perdite fiscali.

L'attuale disomogeneità è rinvenibile nelle condizioni cui gli articoli 84, 172 e 173 del TUIR subordinano l'utilizzabilità delle perdite, pur rispondendo, dette norme, alla medesima finalità di contrasto del "commercio di bare fiscali":

- l'articolo 84 prevede condizioni di vitalità della società dotata di perdite fiscali e di non mutamento dell'attività da essa svolta nei periodi di realizzazione delle perdite (**comma 1, lett. a**);
- gli articoli 172 e 173, come modificati dal **comma 1, lett. b) e c)**, prevedono condizioni di vitalità della società dotata di perdite fiscali (non perfettamente coincidenti con quelle previste dall'articolo 84), non dispongono alcunché con riferimento all'attività svolta da quest'ultima e, se sono soddisfatte le condizioni di vitalità, pongono un limite quantitativo alle perdite fiscali riportabili (cd. limite del patrimonio netto).

Stante la finalità perseguita dall'intervento riformatore (*i.e.* rendere maggiormente omogenee le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite), si è ritenuto opportuno eliminare, nell'ambito dell'articolo 84, la "*condizione di vitalità*" consistente nella presenza di un numero minimo di dipendenti, non presente negli articoli 172 e 173 del TUIR.

Inoltre, nell'ambito dell'art. 84 – sempre al fine di omogeneizzare le condizioni per il riporto delle perdite nelle diverse operazioni straordinarie – si è introdotto il limite quantitativo del valore economico del patrimonio netto.



Per coerenza, anche nell'ambito della disciplina in materia di fusioni e scissioni il patrimonio netto che funge da limite quantitativo al riporto delle perdite, in termini generali, è da assumere nel suo valore economico (anziché nel valore contabile).

Tale valore sarà quello risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile.

È stato così attuato il criterio direttivo della delega fiscale che prevede la sostituzione del limite quantitativo al riporto delle perdite nel caso di operazioni di fusione/scissione, rappresentato dal patrimonio netto contabile della società dotata di perdite fiscali, in quanto esso è un indicatore del tutto approssimativo della capacità dell'attività produttiva, da cui sono derivate le perdite fiscali, di generare futuri redditi imponibili. È, infatti, palese che tale capacità prospettica è scarsamente rappresentata dal valore contabile del patrimonio netto (o meglio, non ha alcun collegamento logico con esso). Si è ritenuto quindi appropriato sostituire tale valore con il valore economico del patrimonio netto che rappresenta un parametro maggiormente significativo della recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali e che, peraltro, è un parametro già oggi valorizzato dalla stessa Agenzia delle entrate in alcune risposte a interpelli disapplicativi delle norme limitative del riporto delle perdite.

Pertanto, con le modifiche intervenute, sia l'articolo 84 sia gli articoli 172 e 173 pongono come condizione per il riporto delle perdite il superamento dello stesso test "qualitativo" di vitalità e come limite quantitativo al riporto delle perdite quello rappresentato dal valore economico del patrimonio netto.

Allo stesso tempo, si è tenuto conto del fatto che, nella normalità dei casi, il patrimonio netto contabile risultante da un bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale di fusione/scissione, redatti secondo corretti principi contabili, trova copertura nel valore economico del medesimo patrimonio, dal momento che tale grandezza ricomprende, in aggiunta rispetto al patrimonio netto contabile, i plusvalori delle attività/passività e l'eventuale avviamento. In quest'ottica, si è ritenuto opportuno mantenere fermo, come criterio alternativo, quello del patrimonio netto contabile in modo da evitare di imporre il ricorso alla redazione di una relazione di stima anche quando le perdite da riportare trovino capienza in tale parametro. In continuità con la disciplina previgente, per motivi antielusivi, il patrimonio netto contabile va assunto al netto dei conferimenti operati negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti rispetto alla data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale rilevante.

Con riguardo all'articolo 84 del TUIR si precisa che le condizioni e il limite si applicano ordinariamente alle perdite fiscali e alle altre "posizioni soggettive" risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso prima della data di trasferimento delle partecipazioni e che il valore del patrimonio netto (economico o contabile) da utilizzare come limite quantitativo, per omogeneità, deve essere calcolato alla medesima data.

Tuttavia, qualora il trasferimento della partecipazione intervenga dopo il decorso di sei mesi dalla chiusura di tale periodo d'imposta, è stato ritenuto opportuno tenere conto delle perdite fiscali e delle altre "posizioni soggettive" risultanti al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, in considerazione del fatto che quelle esistenti al termine del periodo di imposta precedente potrebbero risultare non più significative. In tale caso, anche il valore del patrimonio netto da utilizzare come limite quantitativo, per omogeneità, deve essere calcolato a tale data. Si è inteso in tal modo adottare un criterio semplificatorio ed evitare di introdurre obblighi di predisposizione di



bilanci infrannuali volti alla quantificazione (provvisoria) delle perdite maturate in corso d'anno che non avrebbero trovato riscontro in un effettivo frazionamento del periodo di imposta della società acquisita.

Resta comunque ferma la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva specifica mediante interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), dello Statuto dei diritti del contribuente.

1.1 Revisione della nozione di “modifica dell'attività principale”

Nell'art. 84 è stata mantenuta ferma la condizione di applicabilità della disposizione antielusiva consistente nel fatto che intervenga un mutamento nell'attività della società rispetto a quella da essa svolta nei periodi di imposta in cui sono state realizzate le perdite, ancorché si tratti di una condizione non prevista ai fini dell'applicazione dei limiti di cui agli articoli 172 e 173. Si è tenuto conto, in proposito, che, mentre le operazioni di fusione e scissione determinano di per sé il trasferimento delle posizioni soggettive – e quindi anche delle perdite – in favore del beneficiario, in caso di mera acquisizione delle partecipazioni, per poter utilizzare le perdite di una “bara fiscale”, occorre un *quid pluris*, ossia “l'immissione” nella società acquisita di compendi aziendali profittevoli.

La nozione di cambiamento dell'attività, tuttavia, è stata meglio precisata in attuazione dei criteri direttivi della legge delega che prevedono anche la revisione della nozione di modifica dell'attività principale esercitata. Sino a oggi, secondo la prassi amministrativa, è stato attribuito al concetto di “modifica dell'attività principale” un significato estremamente ampio, non limitato ai casi in cui si verifica il cambiamento del settore economico in cui opera la società oppure ai casi in cui, fermo restando il settore economico di operatività, si verifica un cambiamento di comparto merceologico. Secondo la prassi suddetta si realizza un cambiamento dell'attività principale anche quando, fermi restando il settore economico e il comparto merceologico di attività, si verifica una operazione di “rivitalizzazione” (anche mediante nuovi apporti di mezzi finanziari) dell'attività economica svolta. Considerata l'incertezza interpretativa, l'intervento attuato in seno al comma 3 dell'articolo 84 TUIR prevede che per modifica dell'attività principale si intende il mutamento del settore economico o del comparto merceologico di operatività. Inoltre, può realizzarsi una modifica dell'attività esercitata anche quando il soggetto che ha maturato le perdite acquisisce una azienda o un ramo di azienda. Non costituisce cambiamento dell'attività, invece, la mera “immissione” di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali.

2) Non penalizzazione delle perdite realizzate a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario

La delega fiscale prevede la necessità di evitare penalizzazioni per le perdite fiscali realizzate in un periodo d'imposta in cui la società che ne è dotata faceva già parte dello stesso gruppo cui appartiene l'altra società partecipante all'operazione di riorganizzazione.

L'intervento previsto (nuovo art. 172, comma 7-ter, del Tuir), attribuendo rilevanza al gruppo societario quale unico soggetto economico, afferma il principio di libera compensabilità, senza limiti, delle perdite conseguite in periodi d'imposta nei quali le società partecipanti alla fusione erano già appartenenti allo stesso gruppo. La libera compensabilità non è invece consentita nel caso di fusione tra società facenti parte dello stesso gruppo per le perdite, anche “infragruppo”, conseguite in un periodo in cui le stesse società interessate dalla operazione di fusione non rientravano nel medesimo perimetro di gruppo. È il caso di fusione tra società che hanno conseguito perdite nel periodo in cui facevano parte del gruppo e società acquisite all'interno del medesimo gruppo solo successivamente.



Il nuovo quadro normativo che omologa le perdite infragruppo conseguite nei periodi in cui le società interessate dalla fusione, come poc'anzi precisato, rientrano nello stesso perimetro di gruppo, non è perfettamente allineato con la disciplina del consolidato che, come noto, non impedisce che le perdite generate all'interno del consolidato siano compensate con utili futuri realizzati nell'ambito dello stesso consolidato, anche se il soggetto economico sia cambiato a seguito dell'ingresso nel regime della tassazione di gruppo di una o più società.

La soluzione adottata, che si è ritenuto opportuno non modificare, è motivata da esigenze di semplificazione, posto che, sul piano teorico, quella più rigorosa, nel rispetto del principio del subentro nelle posizioni fiscali che caratterizza le operazioni di fusione e scissione, come anche più sopra delineato, avrebbe limitato la circolabilità delle perdite all'interno del perimetro di consolidato originario, obbligando, in tal caso, a una scomposizione del reddito complessivo globale del consolidato in tanti "sezionali" in funzione delle diverse scadenze delle opzioni esercitate con le società di volta in volta subentranti nel consolidato. La scelta adottata, tuttavia, si presta a usi strumentali con finalità elusive.

Si pensi, infatti, sotto il profilo tributario, all'operazione condotta dal soggetto detentore delle partecipazioni nella società in utile che acquisisce il controllo del consolidante e, quindi, del consolidato con perdite da riportare a nuovo, e, di seguito cede la società allo stesso consolidante al solo scopo di includerla nel consolidato e compensare così gli utili con le perdite di questo.

Tale operazione, che può essere definita come commercio di "consolidato bara fiscale" (che consiste nella possibilità di compensare gli utili generati da una società con le perdite prodotte da un qualunque consolidato, mediante l'acquisizione, da parte della controllante della società in utile, delle partecipazioni di una consolidante con perdite riportabili - da consolidato - e successiva ripermisurazione del consolidato stesso, con inclusione della società in utile), non appare diversa, sotto il profilo degli obiettivi perseguiti, dall'acquisizione con successiva fusione di società in perdita (cd. bara fiscale), a lungo diffuso strumento di elusione fiscale contrastato dall'art. 172, comma 7, del T.U.I.R., e successivamente anche dal comma 3 dell'art. 84 del T.U.I.R., introdotto per arginare il commercio di "bare fiscali" realizzato attraverso la cessione delle partecipazioni e cambiamento dell'attività svolta.

Pertanto, al realizzo di operazioni finalizzate al commercio di "consolidato bara fiscale" l'amministrazione finanziaria potrà contrapporre l'applicazione dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente, nel presupposto che le stesse aggirino il principio generale di divieto di compensazione intersoggettiva delle perdite pregresse (anche infragruppo se realizzate all'interno di perimetri di gruppo differenti).

La libera compensabilità delle perdite è altresì garantita per quelle prodottesi all'esterno del gruppo ma "omologate" con i test di vitalità e di quantità in occasione dell'acquisizione del controllo delle società che le hanno prodotte (ex art. 84 del Tuir) da parte di società del gruppo, ovvero in occasione dell'acquisizione dell'eredità di tali perdite da parte di società del gruppo a seguito di operazioni di fusione o scissione (art. 172, commi 7 e 7-bis e art. 173 del Tuir).

Restano invece soggette agli anzidetti limiti le perdite precedenti all'ingresso nel gruppo e relative a società che entrano nel gruppo senza subire l'applicazione dei menzionati test. È questo il caso, ad esempio, delle perdite relative a società di cui la nuova compagine sociale acquisisce il controllo a seguito del passaggio di proprietà della relativa partecipazione per le quali non si sia verificato il requisito del cambiamento dell'attività (art. 84 del Tuir).

Resta comunque ferma la libera compensabilità delle perdite nei casi in cui il fenomeno del



“commercio delle bare fiscali” non è, nei fatti, realizzabile; è il caso, ad esempio, delle perdite che residuano in capo alla scissa e di quelle trasferite a una beneficiaria di nuova costituzione. Nella fattispecie, infatti, non sussiste il rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva delle perdite come, peraltro, risulta dalla consolidata prassi amministrativa.

Gli ultimi due periodi del nuovo comma 7-ter regolano le ipotesi in cui, presso il medesimo soggetto che riporta le perdite, coesistano perdite “omologate”, ossia perdite sorte in costanza di appartenenza al medesimo gruppo o assimilate alle prime - perché già assoggettate ai test di cui agli artt. 84, 172 o 173, del TUIR - e perdite “non homologate”, ossia perdite sorte prima dell’ingresso nel gruppo, ovvero non assoggettate ai test in questione.

Il penultimo periodo si riferisce alla fattispecie in cui le perdite di diversa natura, nel loro complesso, superino il limite dell’ammontare del valore economico ovvero, in assenza della relazione giurata di stima, del valore contabile del patrimonio netto. In questo caso, si assume che il limite operi *in primis* sulle perdite formatesi prima dell’ingresso nel gruppo ovvero non assoggettate ai test di ingresso di cui agli artt. 84, 172 o 173, del TUIR determinando una corrispondente falcidia delle perdite, in caso di incapienza, fino a concorrenza delle stesse.

Ad esempio, in presenza di perdite antecedenti all’ingresso nel gruppo per 400 e di perdite “infragruppo” di 1.000 (come tali non sottoposte a condizioni e limiti di compensabilità), se il patrimonio netto espresso in valori economici della società – risultante dalla relazione giurata di stima – fosse di 1.100, la parte incapiente di 300 ($1.400 - 1.100 = 300$) viene imputata *in primis* alle prime, determinando una corrispondente riduzione delle perdite riportabili (che si riducono a 1.100). Se il valore economico del patrimonio netto fosse 600, l’eccedenza ($1.400 - 600 = 800$) sarebbe riferibile all’importo delle perdite non homologate (400) e darebbe luogo a una falcidia solo fino a concorrenza delle stesse. Quindi, le perdite riportabili sarebbero pari a 1.000 (ossia alle sole perdite infragruppo, anche per la parte eccedente il patrimonio di 600).

L’ultimo periodo ha lo scopo di definire una regola coerente per disciplinare il caso in cui le perdite pregresse “a composizione mista” – homologate e non homologate – siano state nel frattempo utilizzate in diminuzione dei redditi imponibili ai sensi dell’art. 84, commi 1 e 2, del TUIR.

In presenza di perdite di “una sola natura” l’utilizzo delle perdite *ex* art. 84 del TUIR avrà a oggetto, evidentemente, le perdite in questione. Quando, invece, l’impresa risulta titolare di perdite di “natura” diversa, si pone il problema di come imputare gli utilizzi delle stesse. In proposito, il nuovo comma 7-ter dispone che le perdite oggetto di consumazione siano quelle formatesi prima dell’ingresso nel gruppo ovvero non assoggettate ai test di ingresso di cui agli artt. 84, 172 o 173 TUIR. Ciò in coerenza con il principio generale di considerare definite per prime le posizioni fiscali che potrebbero dar luogo a conseguenze sfavorevoli per il contribuente (cfr. ad esempio, il criterio di consumazione delle eccedenze di ROL di cui all’art. 96 del TUIR che predilige quello formatosi in periodi di imposta meno recenti e che, in caso contrario, non sarebbero più fruibili).

Tornando al nostro esempio – in cui vi erano perdite complessive di 1.400 di cui 400 antecedenti all’ingresso nel gruppo e 1.000 di perdite “infragruppo” e il ricorso alla relazione giurata di stima – e ipotizzando che prima della fusione siano state nel frattempo utilizzate in compensazione perdite per 300, si assumerà, al momento della fusione, che le perdite residue di 1.100 siano formate da 1.000 di perdite “omologate” e da 100 ($400 - 300$) di perdite “non homologate”. Di conseguenza, qualora il valore economico del capitale risulti essere, ad esempio, di 600, la falcidia opererà fino a concorrenza di 100 e le perdite riportabili saranno pari a 1.000. La norma consente perciò di escludere che, nel



medesimo esempio, si possa addivenire a una ripartizione tra perdite “omologate” di 700 e perdite “non homologate” di 400, e dunque, a ritenere che la falcidia delle perdite riportabili operi per 400.

I medesimi criteri trovano applicazione, in base al nuovo comma 7-*quater* anche con riguardo alle eccedenze di ACE e di interessi passivi.

In conseguenza del descritto intervento operato per le fusioni, si è ritenuto necessario, per coerenza, intervenire anche sui limiti al riporto delle perdite contenuti nell’articolo 84, comma 3, del TUIR: poiché la condizione di applicabilità di tali limiti è la circostanza che la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite sia trasferita e che venga modificata l’attività principale, si è ripristinata la norma (abrogata a opera dell’articolo 36, comma 12, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006) ai sensi della quale non rilevavano i trasferimenti infragruppo delle menzionate partecipazioni.

In considerazione del mutato assetto normativo in merito alla anzidetta libera compensabilità delle perdite infragruppo è apparso altresì necessario introdurre un regime transitorio volto a differenziare il trattamento tributario delle perdite conseguite *ante* riforma da quello relativo alle perdite conseguite successivamente. In particolare, se da un lato il principio di libera compensabilità opera a partire dalle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dall’altro si è stabilito che le perdite conseguite fino al periodo d’imposta chiuso antecedentemente a detta data, anche nel caso in cui le stesse siano state conseguite nell’ambito del gruppo, potranno essere computate in compensazione solo se risulteranno soddisfatte le condizioni e nel rispetto dei limiti dettati dai citati articoli (nella versione modificata dal presente decreto). Pertanto, le perdite conseguite, ad esempio, fino al 31 dicembre 2023 (da un soggetto con periodo d’imposta coincidenti con l’anno civile), risulteranno in ogni caso incluse tra le perdite “non homologate” ancorché maturate da soggetti appartenenti al medesimo gruppo, con la conseguenza che, anche in presenza di un’operazione di riorganizzazione infragruppo effettuata successivamente all’entrata in vigore delle nuove regole, le stesse potranno essere trasferite se risulta superato il test di vitalità e nei limiti del patrimonio netto “economico/contabile”.

Per disciplinare il caso in cui vi siano perdite soggette al regime transitorio e perdite non soggette al regime transitorio si è stabilito che debbano applicarsi, per motivi di coerenza, gli stessi criteri di imputazione valevoli a regime nell’ipotesi in cui vi sia una coesistenza tra perdite “omologate” e perdite “non homologate” di cui agli ultimi due periodi del comma 7-*ter*. In questo senso, quindi, in sede di applicazione del test di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR si assume che la falcidia debba riguardare prioritariamente le perdite soggette al regime transitorio, fino a concorrenza delle stesse. In caso di utilizzo in diminuzione degli imponibili ai sensi dell’art. 84, si considerano consumate per prime le perdite soggette al regime transitorio. Regole analoghe valgono per le eccedenze ACE e per gli interessi passivi indeducibili riportati in avanti.

3) Revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto

Si è già detto, in relazione alle modifiche apportate all’articolo 84 del TUIR, che la introduzione, in quella sede, del limite quantitativo rappresentato dal valore economico o contabile del patrimonio netto è stata accompagnata, nell’ambito della disciplina delle fusioni e delle scissioni, dalla introduzione di un nuovo limite quantitativo, rappresentato dal valore economico del patrimonio netto, che è stato coordinato, per motivi di semplificazione, con quello rappresentato dal patrimonio netto a valori contabili.

Anche nell’ambito delle fusioni e delle scissioni resta ferma, al fine di riportare le posizioni soggettive fiscali pregresse, la necessità di superare il test di vitalità.



Tali condizioni e limiti non operano per le perdite fiscali di società partecipanti alla fusione che fanno parte del medesimo gruppo.

In sintesi, volendo riassumere il nuovo regime di circolazione delle perdite fiscali (e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE) quale risultante dalle modifiche in questa sede apportate e, tenuto anche conto della disciplina prevista *ad hoc* nell'ambito della tassazione consolidata, esso è descrivibile come segue:

- fusioni tra società appartenenti allo stesso gruppo, a prescindere dalla partecipazione o meno alla medesima tassazione consolidata: non si applica il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo non si applica alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze di ACE realizzate in “costanza di gruppo” nonché a quelle prodottesi all'esterno del gruppo stesso ma che hanno subito i test di vitalità e di quantità in occasione dell'acquisizione del controllo delle società che le hanno prodotte (ex art. 84 del Tuir) da parte di società del gruppo, ovvero in occasione dell'acquisizione dell'eredità di tali perdite da parte di società del gruppo a seguito di operazioni di fusione o scissione (art. 172, commi 7 e 7-bis e art. 173 del Tuir).
- fusioni tra società aderenti alla medesima tassazione consolidata, a prescindere dal fatto che interrompano tale tassazione (e, quindi, anche nel caso di fusione tra la consolidante e l'unica consolidata): non si applica il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo non si applica alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze di ACE che, in assenza della fusione, sarebbero state utilizzabili nell'ambito della tassazione consolidata;
- fusione tra società non appartenenti allo stesso gruppo: si applicano il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo. Resta comunque ferma la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva specifica mediante interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d) dello Statuto dei diritti del contribuente;
- fusioni, non interruttrive della tassazione consolidata, tra società aderenti alla tassazione consolidata e società terze non appartenenti allo stesso gruppo: si applica il test di vitalità e il nuovo limite quantitativo alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze di ACE che, in assenza della fusione, sarebbero state utilizzabili nell'ambito della tassazione consolidata nonché alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze ACE delle società terze. Permane, invece, l'inapplicabilità del test di vitalità nonché del nuovo limite quantitativo alle perdite delle società aderenti al consolidato utilizzabili nell'ambito della tassazione consolidata per effetto dello spossessamento delle stesse che si verifica a causa dell'adesione alla tassazione consolidata.

4) Perdite estere “finali”

Il nuovo art. 181, comma 1-bis, del TUIR, introdotto dal **comma 1, lett. d)**, disciplina la possibilità, per una società fiscalmente residente in Italia, di utilizzare, a seguito di fusione, le perdite fiscali “finali” di società residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni appartenenti allo stesso gruppo, rideterminate in applicazione della legislazione tributaria italiana.

È previsto che tale possibilità di utilizzazione avvenga secondo i principi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr., *ex multis*, sentenze Marks & Spencer, C-446/03; Holmen, C-608/17; Memira Holding, C-607/17).

Secondo tali sentenze, non è sufficiente che la società partecipata estera sia posta in liquidazione o che la disciplina fiscale locale non consenta alcun riporto delle perdite, ma appare invece necessario,



affinché la perdita sia utilizzabile dalla società italiana, che essa sia qualificabile come “finale”, il che si verifica solo se:

- la società appartenente allo stesso gruppo e stabilita nell'altro Stato membro ha terminato la propria attività commerciale attraverso la cessione o la eliminazione di tutti i propri *asset* potenzialmente produttivi di ricavi;
- la perdita medesima non risulti utilizzabile dalla partecipata estera a compensazione dei redditi propri dell'esercizio e/o degli esercizi precedenti, né risulti utilizzabile, in alcun modo, con utili prodotti da altre entità facenti parte del medesimo gruppo (come, ad esempio, in ipotesi di consolidato locale);
- la perdita non risulti altresì utilizzabile per gli esercizi futuri dalla controllata o da un terzo, anche a seguito, ad esempio, di cessione a quest'ultimo della controllata medesima (in cui il prezzo della compravendita tenga conto del valore fiscale delle perdite) o di acquisizione mediante fusione della stessa.

Ai sensi della lettera e) del comma 1 del novellato articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, i (soli) soggetti che aderiscono al regime della cooperative compliance (di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128), e i soggetti che presentano le istanze di interpello nuovi investimenti (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) possono presentare interpello probatorio per dimostrare la sussistenza degli elementi di fatto assunti dal contribuente a dimostrazione della definitività delle perdite.

5. *Altre previsioni di riordino*

I criteri direttivi della legge delega prevedono il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e del regime di circolazione delle perdite fiscali delle società partecipanti a operazioni straordinarie.

In tale ambito si sono apportate due modifiche alle disposizioni in materia di fusioni e scissioni al fine di meglio precisare aspetti controversi.

5.1. *Identificazione delle perdite della società scissa cui, in caso di scissione parziale, si applicano i limiti di riportabilità (modifiche al comma 4 dell'articolo 173 TUIR)*

Stante l'incertezza interpretativa sul tema, si è precisato che, in caso di scissione parziale, non retrodatabile ai sensi del comma 11 dell'articolo 173, le posizioni soggettive che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, sono oggetto di ripartizione tra la società scissa e le società beneficiarie e, quindi, le perdite fiscali cui si applicano i limiti previsti dal comma 10 dell'articolo 173 sono quelle esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione, a nulla rilevando il “periodo interinale” intercorrente tra la data di chiusura di tale periodo d'imposta e la data di efficacia giuridica della scissione. In altre parole, la perdita realizzata nel periodo interinale confluisce nel risultato riferibile all'esercizio unitario della scissa, che non subisce alcuna soluzione di continuità.

5.2 *Applicazioni dei limiti in caso di fusioni retrodate*

L'articolo 35, comma 17, del D.L. n. 223/2006 ha modificato l'articolo 172, comma 7, del TUIR stabilendo che “*in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione di cui al comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente*



a quella di efficacia giuridica della fusione”.

Si tratta di una norma con finalità antielusive che equipara, ai fini dell'applicazione dei limiti al riporto delle perdite, la fusione retrodatata a quella non retrodatata.

Si evidenzia, però, che questa norma si applica a tutti i soggetti partecipanti alla fusione, inclusa l'incorporante, determinando in capo a quest'ultima effetti ingiustificati.

Infatti, l'applicazione di questa disposizione può comportare una penalizzazione per la società incorporante che abbia deciso di effettuare una fusione i cui effetti fiscali sono retrodatati in luogo di una fusione non retrodatata. In particolare, la società incorporante, in caso di retrodatazione fiscale, è tenuta a sottoporre ai limiti e alle condizioni previste dall'articolo 172, comma 7, anche le perdite fiscali da essa realizzate nel “periodo interinale” (vale a dire l'intervallo tra l'inizio del periodo di imposta e la data di efficacia giuridica della fusione), mentre in assenza di retrodatazione fiscale i limiti di riportabilità si applicano solo alle perdite fiscali da essa realizzate nei periodi d'imposta precedenti a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia giuridica.

Pertanto, al fine di eliminare tale ingiustificato trattamento deteriore della incorporante in caso di fusione retrodatata ai fini fiscali, con il nuovo comma 7-*bis* si prevede che la disposizione che prevede l'applicazione dei limiti e delle condizioni al riporto delle perdite realizzate nel menzionato periodo interinale si applica alle sole società incorporate.

Articolo 16- Scissione per scorporo

L'intervento normativo riguarda la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all'articolo 2506.1 del codice civile.

Si tratta della scissione parziale mediante la quale si determina l'assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l'assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa (e non ai suoi soci).

L'operazione presenta sul piano fiscale aspetti peculiari rispetto alla scissione tradizionale, per i quali si è reso opportuno l'intervento di seguito illustrato, in attuazione della lett. e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge delega fiscale.

Il primo intervento stabilisce che per le scissioni mediante scorporo trovano applicazione tutte le disposizioni di cui all'articolo 173 del TUIR, a eccezione di quelle recate ai commi 3, 7, 9 e 10 (**comma 1**).

Non trovano quindi applicazione:

- il comma 3, in quanto nella scissione mediante scorporo le partecipazioni della società beneficiaria sono assegnate alla società scissa e non ai suoi soci e non si deve, quindi, ripartire tra diverse partecipazioni (quelle nella scissa e quelle nella beneficiaria) il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella scissa, ma, piuttosto, quantificare *ex novo* il valore fiscale della partecipazione emessa dalla beneficiaria in favore della scissa;
- il comma 7, in quanto la retrodatazione della scissione non è consentita in caso di scissione parziale;
- il comma 9 in quanto il regime ivi previsto delle riserve è regolato espressamente per le scissioni mediante scorporo nelle disposizioni ora introdotte;
- il comma 10, poiché la limitazione al riporto delle perdite e degli altri attributi fiscali nelle scissioni “classiche” presuppone che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c. Diversamente, in base al nuovo comma 15-*quater* dell'art. 173, laddove siffatta



modalità di scissione venga realizzata con beneficiaria già esistente trovano applicazioni le previsioni ordinarie in materia di limitazioni al riporto degli attributi fiscali.

Venendo alle disposizioni applicabili in via espressa alle scissioni mediante scorporo con beneficiaria di nuova costituzione, in primo luogo, in coerenza con il principio di neutralità che caratterizza le operazioni di scissione, è stato previsto che alle partecipazioni ricevute dalla scissa sia attribuito il medesimo valore fiscale dei beni trasferiti alla beneficiaria.

Simmetricamente, le attività e passività oggetto di scorporo assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa.

È, altresì, previsto che, come per i conferimenti di azienda (si veda l'articolo 176, comma 4, del TUIR), se lo scorporo ha a oggetto un'azienda le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda scorporata ed ereditano l'anzianità di possesso della medesima azienda.

Se lo scorporo ha a oggetto partecipazioni che hanno già maturato i requisiti per l'applicazione del regime di *participation exemption*, a esclusione del c.d. *holding period*, le partecipazioni ricevute dalla scissa sono soggette al medesimo regime fiscale applicabile alle partecipazioni attribuite alla beneficiaria, e quindi, possono anch'esse fruire del regime di *participation exemption* (anche se l'*holding period* matura dopo la scissione). Infatti, resta fermo, coerentemente a quanto previsto per le scissioni "tradizionali", che il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima anzianità di possesso relative alle partecipazioni scorporate.

In ogni altro caso – e, cioè, in caso di scissione avente a oggetto: (i) attività e passività non costituenti compendi aziendali, (ii) beni singoli o (iii) partecipazioni diverse da quelle che già hanno maturato i requisiti per l'applicazione del regime di *participation exemption* di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87 del TUIR – le partecipazioni ricevute dalla scissa sono ammesse a beneficiare del regime di *participation exemption* solo se e quando risulteranno integrati tutti i requisiti ordinariamente richiesti dall'articolo 87 del TUIR per applicare tale regime. Pertanto, i requisiti della residenza fiscale della partecipata in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato e della commercialità potranno anche maturare in capo alla partecipazione ricevuta dalla entità scissa a seguito dello scorporo della partecipazione. Diversamente, la partecipazione ricevuta dalla scissa a seguito dello scorporo avente a oggetto una partecipazione che non soddisfa il requisito di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 87 non potrà mai maturare tale requisito dopo la scissione. Infatti, resta fermo, coerentemente a quanto previsto per le scissioni "tradizionali", che il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima qualificazione in bilancio relativa alle partecipazioni scorporate.

Ai fini della trasmissione delle posizioni soggettive non specificamente afferenti agli elementi del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria (es. perdite fiscali pregresse, eccedenze ACE, eccedenze di interessi passivi, ecc.), il criterio di ripartizione di cui all'articolo 173, comma 4, del TUIR opera senza considerare, per determinare il patrimonio netto della società scissa cui rapportare il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria, il valore delle partecipazioni derivanti dalla scissione e attribuite alla scissa. In altri termini, a fronte di un patrimonio netto contabile della scissa ante scissione pari a 2.000 e valore contabile netto del patrimonio trasferito alla beneficiaria pari a 200, le posizioni soggettive si assumono trasferite alla beneficiaria in misura del 10%. In sostanza, il meccanismo di ripartizione è analogo a quello di una scissione parziale "tradizionale". Tale scelta si basa sul fatto che – poiché le partecipazioni ricevute dalla scissa non hanno concorso in alcun modo alla formazione delle posizioni soggettive della medesima da attribuire alla beneficiaria – tali



partecipazioni non devono essere considerate in sede di calcolo del patrimonio netto della scissa da utilizzare per quantificare le posizioni soggettive oggetto di trasferimento alla beneficiaria.

Per superare le incertezze interpretative, viene altresì chiarito, sempre in merito all'applicazione del criterio di ripartizione proporzionale di cui all'art. 173, comma 4, del TUIR, che nel novero delle posizioni soggettive cui si applica tale criterio non rientrano i crediti di imposta chiesti a rimborso (di natura diversa da quella agevolativa) o le eccedenze delle stesse imposte a credito suscettibili di compensazione, anche mediante il modello F24, di cui risulti titolare la società scissa. Infatti, una disposizione in senso contrario, nell'ambito delle operazioni di scissione *ex art. 2506.1* del codice civile, avrebbe comportato l'attribuzione dei crediti e delle eccedenze d'imposta a credito *pro quota* alla beneficiaria di nuova costituzione, con la conseguenza che la società scissa sarebbe stata tenuta in ogni caso a "convertirli", nella medesima proporzione, in partecipazioni; il che avrebbe costituito ostacolo all'attuazione delle scissioni con scorporo.

Per quanto riguarda gli effetti che derivano dalla scissione mediante scorporo con riguardo alla stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria, si è previsto – in deroga alle disposizioni applicabili alle scissioni "tradizionali" e in conformità a quanto invece previsto per i conferimenti di azienda – che:

- 1) la scissa conserva immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto quale risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione (e ciò vale anche per le riserve in sospensione d'imposta, ivi incluse quelle con vincoli di destinazione specifica, con riferimento alle quali non sussiste obbligo di ricostituzione in capo alla beneficiaria, permanendo esse in capo alla scissa);
- 2) in capo alla beneficiaria, l'incremento del patrimonio netto contabile derivante dalla scissione si qualifica ai fini fiscali quale riserva di capitale, come se l'assegnazione patrimoniale che costituisce effetto della scissione fosse, ai fini di cui trattasi, assimilabile a un apporto patrimoniale.

L'intervento operato riguarda anche il tema della cd. trasformazione in *subsidiary* della stabile organizzazione di un soggetto estero e, in particolare, della trasformazione di una stabile organizzazione in una *subsidiary* realizzata mediante scissione con scorporo: trattasi del caso in cui una società non residente si avvale della scissione transfrontaliera mediante scorporo per trasferire la propria stabile organizzazione ubicata in Italia a una società italiana divenendo assegnataria delle relative partecipazioni. In questo caso si dispone che l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni, in coerenza con la neutralità fiscale della scissione transfrontaliera e fermo restando che permane la potestà impositiva dello Stato italiano sulla società beneficiaria che iscrive i beni ricevuti al valore fiscale originario.

Inoltre, si è aggiunto all'articolo 173 del TUIR il comma 15-*quinquies* in tema di abuso del diritto. Tale disposizione prevede che l'operazione consistente nella realizzazione di una scissione mediante scorporo avente a oggetto un complesso aziendale e nella successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non rappresenta uno schema abusivo ai sensi dell'art. 10-*bis* dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Si tratta di uno schema sostanzialmente analogo a quello del conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria, regolato dall'articolo 176, comma 3, del TUIR. In linea di principio, anche la scissione mediante scorporo di singoli beni non dà luogo a vantaggi fiscali indebiti in quanto, poiché la successiva cessione della



partecipazione non potrebbe beneficiare del regime “PEX”, essendo priva del requisito di commercialità, la plusvalenza realizzata mediante tale cessione sarebbe integralmente imponibile, analogamente a quanto accadrebbe per la plusvalenza derivante dalla cessione diretta dei beni oggetto di scorporo. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della norma antiabuso, è opportuno un approccio “*case by case*” alle scissioni mediante scorporo di singoli beni, soprattutto nell’ipotesi in cui si tratti di “beni minusvalenti”.

Infine, non si è ritenuto necessario prevedere specifiche disposizioni relative alle scissioni mediante scorporo realizzate da una società scissa residente a favore di una beneficiaria non residente e viceversa, in quanto si ritiene pacifico, in tali fattispecie, l’applicazione della disciplina ordinaria prevista, rispettivamente, dagli articoli 166 e 166-*bis* del TUIR (exit tax/entry tax). Nel primo caso, la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo delle attività e passività oggetto di scorporo.

Articolo 17 – Modifiche alla disciplina dei conferimenti

L’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. delega fiscale) prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all’ammontare delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di “realizzo controllato”).

In attuazione di tali principi e criteri direttivi sono state introdotte alcune modifiche agli articoli 175, 176, 177 e 178 del TUIR, di seguito illustrate.

1. Conferimento di azienda

In materia di conferimento di azienda, in coerenza con il criterio direttivo della sistematizzazione e razionalizzazione di tale operazione, l’intervento adottato riguarda il trasferimento al soggetto conferitario dell’avviamento fiscalmente riconosciuto iscritto nel bilancio del soggetto conferente.

Il tema è di particolare interesse in quanto la prassi amministrativa ha ritenuto che, in caso di conferimento di azienda, l’eventuale avviamento fiscalmente riconosciuto iscritto nell’attivo patrimoniale del soggetto conferente rimane fiscalmente in capo a quest’ultimo pur essendo trasferito contabilmente dal soggetto conferente al soggetto conferitario.

Da ciò deriverebbe:

- la riduzione del valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita (che non comprenderebbe l’avviamento) e, conseguentemente, del valore fiscale attribuibile alle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente;
- la prosecuzione dell’ammortamento dell’avviamento, in via extracontabile, da parte del soggetto conferente;
- l’indeducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento contabilizzate dal soggetto conferitario (a meno che, ovviamente, esso proceda al riallineamento tra valore contabile e valore fiscale dell’avviamento).

Tale interpretazione solleva numerosi dubbi, oltre che porsi in contrasto con il comportamento adottato dagli operatori.

L’intervento attuato nell’articolo 176 TUIR, al fine di superare tale incertezza interpretativa, precisa che l’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale del soggetto conferente si trasferisce al soggetto conferitario anche fiscalmente (**comma 1, lett. b**).



2 Conferimento di partecipazioni

2.1 Conferimenti minusvalenti ex articolo 175 del TUIR

La prima modifica apportata alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni riguarda l'articolo 175 del TUIR (**comma 1, lett. a**) e, in particolare, i cosiddetti conferimenti minusvalenti (vale a dire i conferimenti nei quali le partecipazioni oggetto del conferimento sono iscritte in capo al soggetto conferitario a un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo al soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente sono anch'esse iscritte in capo a esso a un valore inferiore al suddetto costo fiscalmente riconosciuto), la cui disciplina, in assenza di una norma espressa, è stata in passato oggetto di contrasti interpretativi.

La norma adottata stabilisce che la minusvalenza – laddove essa, non sussistendo le condizioni di applicabilità della *participation exemption* di cui all'articolo 87 del TUIR, sia deducibile – assume rilevanza fiscale per il conferente soltanto laddove si tratti di una minusvalenza effettiva (e non meramente contabile) e cioè nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni oggetto di conferimento e il loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4 dello stesso TUIR.

In ogni caso, coerentemente con quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 2023, anche qualora la differenza negativa – tra il valore di iscrizione, in capo al soggetto conferitario, delle partecipazioni oggetto di conferimento o, se superiore, il valore di iscrizione, in capo al soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute da un lato, e il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, dall'altro – non assuma alcuna rilevanza fiscale, ciò non comporterà la disapplicazione del regime dell'articolo 175 del TUIR e l'applicazione del criterio generale di determinazione del corrispettivo del conferimento sulla base del valore normale ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

La disposizione, pertanto, nel confermare la posizione assunta di recente dall'Agenzia delle entrate, nella richiamata risoluzione n. 56/E del 2023, è finalizzata, esclusivamente, a sistematizzare la materia, in via definitiva, per precisare che il regime di realizzo controllato sussiste anche per i cc.dd. conferimenti minusvalenti e che, peraltro, gli stessi consentono la deducibilità della minusvalenza fino a concorrenza di quella “effettiva”.

2.2 Conferimenti di partecipazioni di controllo ex articolo 177 del TUIR

Il comma 2 dell'art. 177 del TUIR (**comma 1, lett. c, n. 2**) disciplina il regime di “realizzo controllato” in caso di conferimenti di partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire il controllo di una società.

La norma ha subito molteplici modifiche, di seguito illustrate.

Il primo intervento operato riguarda l'ambito soggettivo della norma. Secondo la prassi amministrativa è necessario che il soggetto le cui partecipazioni sono conferite sia una società di capitali o un ente commerciale fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano.

Tale conclusione, che non trova supporto nella formulazione letterale della norma, viene fatta discendere dalla necessità di assicurare la coerenza tra l'ambito soggettivo di applicazione del comma 2 e quello del comma 1 del medesimo articolo 177 (Risoluzione Agenzia delle entrate 4 aprile 2017, n. 43).

Medesime considerazioni rilevano per l'ambito soggettivo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 177 (**comma 1, lett. c, n. 2**), in virtù del rinvio alle disposizioni del comma 2.



La modifica attuata al comma 2 dell'articolo 177 ha, quindi, la finalità di estendere ai conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società non residenti la possibilità di fruire del regime di "realizzo controllato" – che, per effetto del rinvio al comma 2 operato dal comma 2-*bis*, risulterà applicabile anche ai conferimenti disciplinati da quest'ultima disposizione – e consente di perseguire una duplice finalità:

- superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-*bis*) generati dalla limitazione dell'ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti;
- facilitare l'attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente.

Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 2, è necessario che la società non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole societarie estere, sia dotata di assemblea ordinaria.

Ulteriore intervento operato nel comma 2 dell'articolo 177 del TUIR riguarda i cc.dd. conferimenti minusvalenti. Analogamente a quanto già illustrato in relazione ai conferimenti di partecipazioni ex articolo 175 del TUIR, sono stati controversi anche gli effetti fiscali dei conferimenti di partecipazioni che rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'articolo 177, commi 2 e 2-*bis*, del TUIR (trattasi, nel primo caso, dei conferimenti che attribuiscono al soggetto conferitario il controllo della società le cui partecipazioni sono conferite e, nel secondo caso, dei conferimenti per i quali le partecipazioni conferite superano le soglie quantitative ivi previste), quando le partecipazioni oggetto di conferimento sono iscritte nella contabilità del soggetto conferitario a un valore inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto conferente.

La norma adottata stabilisce che per tali ipotesi, laddove non sussistano le condizioni di applicabilità della *participation exemption* di cui all'articolo 87 del TUIR:

- la differenza negativa tra il valore cui le partecipazioni oggetto di conferimento sono iscritte nella contabilità della conferitaria e il loro costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente assume rilevanza fiscale per quest'ultimo nei limiti della differenza negativa tra il loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, dello stesso TUIR, e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
- in ogni caso - coerentemente con quanto recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 2023 – anche qualora, per effetto di quanto appena indicato, tale differenza negativa non assuma alcuna rilevanza fiscale (poiché il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento non è inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto), ciò non comporta la disapplicazione in toto del regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177, commi 2 e 2-*bis*, e l'applicazione del criterio generale di determinazione del corrispettivo del conferimento sulla base del valore normale ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

A maggior chiarimento si ipotizzino i seguenti esempi.

Esempio 1

- costo fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita: 100
- valore di iscrizione nella contabilità della conferitaria della partecipazione conferita: 90
- valore normale della partecipazione conferita ai sensi dell'articolo 9 del TUIR: 115.

Ove sussistano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 177, comma 2 o 2-*bis*, del TUIR:

- la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (100) e il valore



di iscrizione di tale partecipazione nella contabilità della conferitaria (90) non è deducibile in quanto non corrisponde a una minusvalenza effettiva;

- non è disapplicato integralmente il regime di realizzo controllato previsto dall'articolo 177, comma 2 o comma 2-bis, del TUIR in “favore” del criterio generale di cui all'articolo 9 del TUIR, che nella fattispecie rappresentata avrebbe determinato l'emersione di una plusvalenza di 15.

Esempio 2

- valore fiscalmente riconosciuto, in capo al conferente, della partecipazione conferita: 100
- valore di iscrizione nella contabilità della conferitaria della partecipazione conferita: 90
- valore normale della partecipazione conferita ai sensi dell'articolo 9 del TUIR: 95.

Ove sussistano i requisiti per l'applicazione dell'articolo 177, comma 2 o 2-bis, del TUIR, la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita (100) e il valore normale di tale partecipazione (95) rappresenta una minusvalenza (effettiva) deducibile per il conferente.

Come già illustrato per i conferimenti ex art. 175 del TUIR, anche in tal caso, la disposizione, in buona sostanza, conferma la posizione assunta dall'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 56/E del 2023, ed è finalizzata a sistematizzare la materia, in via definitiva, precisando che il regime di realizzo controllato sussiste anche per i cc.dd. conferimenti minusvalenti e che gli stessi consentono la deducibilità della minusvalenza fino a concorrenza di quella “effettiva”.

2.3 Conferimento di partecipazioni qualificate in società holding: art. 177, comma 2-ter, del TUIR

Il criterio direttivo in materia di conferimenti di partecipazioni recato dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 richiama, in particolare, le partecipazioni detenute nelle *holding*, dovendosi intendere riferito ai conferimenti di partecipazioni “qualificate” disciplinati dal comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR. Prima di tutto, partendo dal riferimento alle *holding*, si osserva che la nozione stessa di *holding* è oggetto di contrasti interpretativi.

Infatti, da un lato, si sostiene, in modo pressoché unanime, che, poiché il comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR, nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo in esame, non contiene una specifica nozione di *holding* – facendo esso riferimento alle “*società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni*” – sembra d'obbligo rifarsi alla identificazione di tali società effettuata dall'articolo 162-bis del TUIR. Tale orientamento, secondo il quale occorre confrontare il valore contabile delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le società partecipate con il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale, è supportato dal fatto che la stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 142/2018, che ha introdotto nel TUIR l'articolo 162-bis, ha riconosciuto che tale disposizione “*per coerenza di sistema [...] si applica a tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti*”.

Diverso orientamento è quello secondo cui, ai fini dell'applicazione del predetto comma 2-bis dell'articolo 177, per individuare i soggetti qualificabili come *holding* (*rectius*, le “*società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni*”), occorre applicare il criterio previsto dall'articolo 87, comma 5, del TUIR al fine di verificare la sussistenza dei requisiti del regime di *participation exemption*. Pertanto, secondo questa interpretazione, per valutare se l'attività prevalente o esclusiva svolta dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento sia un'attività di assunzione di partecipazioni, occorre confrontare, in termini di valori correnti, il valore di tutte le partecipazioni da questa detenute, con l'intero valore del suo attivo patrimoniale,



non essendo applicabile il criterio previsto dall'articolo 162-bis del TUIR, che prevede, come detto, il confronto tra il valore contabile delle partecipazioni e il valore contabile complessivo dell'attivo patrimoniale.

L'intervento di modifica del comma 2-bis dell'articolo 177, riformulato al comma 2-ter, elimina il citato contrasto interpretativo e – al fine di individuare le situazioni in cui, in sede di applicazione di tale comma, la verifica che oggetto di conferimento siano “partecipazioni qualificate” deve essere effettuata con il criterio previsto per le “holding” – rinvia, anche per ragioni di semplificazione, alla definizione di “società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni” recata dall'articolo 162-bis.

Ai sensi di tale previsione, la qualifica di *holding* “sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale”. Al riguardo, si precisa che per “bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio” deve considerarsi l'ultimo bilancio chiuso prima del conferimento, anche se approvato dopo.

Altra criticità derivante dalla norma vigente riguarda la circostanza che, secondo l'attuale orientamento interpretativo, in ipotesi di conferimento di partecipazioni possedute in società qualificabili come *holding*, le percentuali di partecipazione “qualificate” richieste dal predetto comma 2-bis devono intendersi riferite a tutte le società indirettamente (i.e. per il tramite della *holding*) partecipate che esercitano un'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, e si determinano tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Ne deriva che, se la *holding* le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento detiene, direttamente o indirettamente, anche solo una partecipazione societaria sotto la soglia normativamente prevista (2/20%, oppure 5/25%), anche se tale partecipazione ha un valore assolutamente irrilevante rispetto al valore complessivo delle partecipazioni detenute dalla *holding*, il regime del vigente articolo 177, comma 2-bis, del TUIR, non risulta applicabile.

In altri termini, secondo questa posizione interpretativa, nel caso di conferimento di partecipazioni possedute in una società qualificabile come *holding* la verifica del superamento della percentuale “qualificata” – tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa – deve essere effettuata con riferimento a tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla società *holding*, a prescindere dal loro valore.

Tale orientamento interpretativo preclude, di frequente, il raggiungimento della finalità che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione del citato comma 2-bis: favorire operazioni di riorganizzazione societaria o ricambio generazionale in situazioni che, a causa della insufficiente misura percentuale delle partecipazioni detenute, non rientrano nell'ambito di applicazione dei conferimenti di partecipazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 177.

L'intervento normativo qui attuato, mediante l'introduzione del comma 2-ter in luogo del comma 2-bis in relazione al conferimento di partecipazioni detenute in una *holding*, al fine di superare le criticità esistenti, stabilisce che, nel caso di conferimento di partecipazioni detenute in una società che è qualificabile come *holding* (*rectius*, come “società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni” ai sensi dell'articolo 162-bis del TUIR), il superamento della soglia minima percentuale deve essere verificato sia sulle società da essa direttamente partecipate sia sulle società da essa indirettamente partecipate, ma con le seguenti precisazioni:



- ai fini della verifica le partecipazioni detenute indirettamente dalla *holding* rilevano solo se sono detenute per il tramite di società da essa controllate che sono a loro volta qualificabili come *holding* (cd. *subholding*);
- ai fini dell'applicabilità del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 177 è sufficiente che il superamento della soglia minima percentuale, da accertarsi tenendo conto dell'eventuale effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa, sia verificato per le partecipate che rappresentano più della metà del valore contabile delle partecipazioni oggetto di verifica, come sopra individuate, calcolato anch'esso tenendo conto dell'eventuale effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa.

In altre parole, in linea generale, il test per la verifica del superamento delle soglie previsto dalla norma è limitato alle partecipate di primo livello non *holding*. Solo laddove la partecipata di primo livello sia, a sua volta, una *holding* controllata, occorre considerare anche le partecipate di primo livello di quest'ultima.

Tale scelta è coerente col fatto che nel caso in cui il soggetto conferisce una partecipazione direttamente detenuta in una società “non *holding*”, l'art. 177, comma 2-*bis*, lett. a), subordina l'applicazione del regime di “realizzo controllato” alla condizione che la partecipazione oggetto di conferimento superi le soglie di qualificazione *ivi* previste, non essendo in alcun modo richiesto che dette soglie siano superate anche con riferimento alle società eventualmente partecipate dalla società conferita.

Sicché, al fine di assicurare un trattamento omogeneo anche all'ipotesi in cui il conferimento abbia a oggetto una partecipazione detenuta in una *holding*, è ragionevole che il test delle percentuali di partecipazione riguardi solo le società di primo livello “non *holding*” a valle della *holding* conferita. Pertanto, per una maggiore coerenza sistematica della disciplina dei conferimenti di partecipazioni non di controllo, la modifica normativa circoscrive il test del superamento delle percentuali partecipative “*alle partecipate di primo livello*” che non siano a loro volta società *holding*, in modo da evitare che i conferimenti di partecipazioni in società operative detenute tramite società *holding* ricevano un trattamento indebitamente penalizzante rispetto alle ipotesi in cui le partecipazioni nelle predette società siano oggetto di conferimento diretto.

È altresì stabilito, per ragioni di semplificazione della disciplina in esame, che le società quotate in mercati regolamentati si debbano considerare quali società “non *holding*” e tale assimilazione non può che valere anche nell'ipotesi in cui la società quotata sia partecipata dalla *holding* scambiata non quotata.

Infine, nel caso di conferente persona fisica, è stato eliminato il requisito oggi esistente per l'applicazione del comma 2-*bis* dell'articolo 177 consistente nella unipersonalità della società conferitaria, prevedendo che, nel caso la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, da altri soggetti, l'applicabilità del regime di realizzo controllato è subordinata alla circostanza che questi siano familiari del conferente ai sensi dell'articolo 5, comma 5, TUIR. In tale caso resta comunque fermo che, ai fini dell'applicazione del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-*bis*, i singoli conferimenti devono avere a oggetto partecipazioni pari o superiori alle soglie di qualificazione, non potendosi applicare tale regime quando le singole partecipazioni conferite dalle persone fisiche sono inferiori alle soglie di qualificazione e queste ultime sono superate solo computando congiuntamente le partecipazioni conferite. Resta, invece, ferma la possibilità di computare congiuntamente le partecipazioni conferite mediante un unico atto di conferimento ai fini



della verifica della sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2 dell'articolo 177.

2.4 Integrazione del controllo

Un ulteriore intervento ha modificato l'articolo 178, comma 1, lett. e), del TUIR (**comma 1, lett. d)** al fine di rendere pienamente conforme la normativa domestica degli scambi di azioni *intraUE* alla Direttiva 2005/19/CE, modificativa della Direttiva 90/434/CEE, poi rifiuta nella Direttiva 2009/133/CE, e di prevenire censure comunitarie. Infatti, in base alla citata Direttiva il regime di neutralità fiscale ivi previsto si applica, oltre che agli scambi di partecipazioni per effetto dei quali la società "acquirente" ottenga la maggioranza dei diritti di voto della società "acquistata", anche a quelli in conseguenza dei quali la società stessa integri una partecipazione di maggioranza già posseduta a prescindere dai motivi per cui le ulteriori partecipazioni sono state scambiate. Diversamente, in base alla norma interna, le acquisizioni di ulteriori partecipazioni rispetto a quella di controllo già detenuta avvengono in neutralità solo se l'incremento della percentuale di controllo avvenga "*in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario*". Quindi, il recepimento nell'ordinamento domestico della Direttiva del 2005 è avvenuto in modo parziale rispetto a quanto indicato dalla Direttiva stessa che consente anche ai conferimenti successivi a quello che ha consentito l'acquisizione della maggioranza dei diritti di voto nella società scambiata di beneficiarie del regime di piena neutralità fiscale.

L'intervento attuato in questa sede consente di superare il conflitto tra normativa domestica e previsioni della Direttiva.

Inoltre, intervento analogo è stato effettuato in seno all'art. 177, commi 1 e 2, del TUIR concernente gli scambi di azioni domestici in quanto anche tale norma – derivando da una armonizzazione del regime fiscale degli scambi di partecipazione nazionale a quello comunitario – "soffriva" della medesima "inadeguatezza" della lett. e) del comma 1 dell'articolo 178.

Sezione II - Liquidazione

Articolo 18 – Modifiche alla disciplina della liquidazione

Le difficoltà procedurali del regime della liquidazione previsto dall'articolo 182 del TUIR hanno indotto il legislatore, nell'ambito della delega fiscale, a ribaltare il criterio di tassazione ivi previsto. Attualmente il regime dell'articolo 182 prevede che il reddito degli esercizi compresi nella liquidazione è determinato in via provvisoria, in base al rispettivo bilancio. Tali redditi, tuttavia, si intendono definitivi tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione dell'impresa individuale o della società di persone si protragga per più di tre esercizi (cinque esercizi in caso di soggetti IRES), quanto in quella in cui è stata omessa la presentazione del bilancio finale.

La definitività dei redditi che determina la loro concorrenza alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci per i periodi d'imposta di competenza, opera ancorché gli stessi siano stati tassati separatamente ai sensi degli articoli 17 e 21 del TUIR.

Ciò naturalmente ha comportato significative complessità procedurali nonché impiego di capacità operativa dell'Amministrazione finanziaria.

Il nuovo articolo 182, di cui al **comma 1**, ribalta il criterio di tassazione: il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie, salvo prevedere anche per le imprese individuali e le società di persone lo scomputo delle perdite dal reddito dei periodi di imposta successivi compresi nella liquidazione.



Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del TUIR. Tuttavia, se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l'impresa individuale o la società di persone può rideterminare il reddito degli esercizi di liquidazione e scomputare la perdita finale di liquidazione con il criterio c.d. *carry back*, cioè a riduzione del reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente del reddito di ciascuno degli esercizi precedenti fino a concorrenza del reddito degli stessi. In tal caso l'imprenditore individuale e i soci delle società personali possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21.

Stesso criterio è previsto per le società IRES per le quali tuttavia l'applicazione del *carry back* che consente di compensare la perdita di liquidazione con il reddito dei periodi di imposta precedenti è consentita se la liquidazione si protrae per non più di cinque esercizi.

Da ultimo, si osserva che la nuova disciplina di determinazione del reddito delle imprese in liquidazione, e in particolare l'eventuale applicazione del menzionato *carry back* delle perdite, che agevola la compensazione di redditi e delle perdite relativi ai periodi compresi nella liquidazione risulta incompatibile con le regole della tassazione di gruppo. In tal caso si deve ritenere che il nuovo regime fiscale di liquidazione delle società soggette all'IRES, pur non costituendo causa di interruzione della tassazione di gruppo che, peraltro, già prevede all'articolo 12, comma 1, lettera c), del D.M. 1 marzo 2018 che il reddito e le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione, non risulti applicabile limitatamente al meccanismo di *carry back* delle perdite. Devono ritenersi quindi confermate le disposizioni del comma 7 dell'art. 11 del D.M. 1° marzo 2018, secondo cui "La liquidazione volontaria della consolidante o della consolidata non interrompe la tassazione di gruppo".

Parimenti, ove la società in liquidazione abbia optato per il regime di trasparenza fiscale, resta fermo quanto dispone l'articolo 10 del decreto 23 aprile 2004 secondo cui "Se la società partecipata è messa in liquidazione, l'opzione non perde efficacia. Tuttavia, in deroga all'art. 182, comma 3, del testo unico, il reddito o le perdite fiscali di ciascuno degli esercizi compresi nella liquidazione si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione stessa". Anche in tal caso, infatti, la necessità di imputare in ciascun periodo di imposta (in via definitiva) i redditi e le perdite ai soci sarebbe incompatibile con il regime fiscale della liquidazione che consente il riporto all'indietro delle perdite.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 19 reca le disposizioni finanziarie.



Revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche

Titolo I

Relazioni Tecniche

CAPO I – REDDITI DEI TERRENI

ARTICOLO 1

(Revisione della disciplina dei redditi dei terreni)

La normativa proposta nella nuova **lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR** intende disciplinare in modo compiuto il trattamento del reddito delle nuove attività agricole che superano il legame stretto tra agricoltura e il concetto di “terreno”. La modifica all'articolo 32 in tema di attività agricole produttive di reddito agrario introduce infatti alla lettera b-bis) le coltivazioni vegetali tramite l'utilizzo di immobili e alla lettera b-ter) le attività agricole dirette alla produzione di beni, anche immateriali, rivenienti dalle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. La modifica viene poi coordinata nella definizione del calcolo del reddito dominicale (articolo 28) e del reddito agrario (articolo 34).

Rientrano nella tipologia della lettera b-bis) i nuovi sistemi di coltivazione “verticale” quali, ad esempio, le c.d. *vertical farm*, *skyfarming* e le colture idroponiche, in grado di ridurre, tra l'altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici.

La normativa proposta, prevedendo per tale attività una definizione forfetaria del reddito rispetto al regime del reddito d'impresa, introduce un'agevolazione per le imprese del settore cui consegue una perdita di gettito.

Ai fini della stima sono state considerate le informazioni relative alle attività economiche riconducibili al codice ATECO 011321 *Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo* (escluse *barbabietola da zucchero e patate*), integrate da informazioni di fonte esterna sul settore.

Trattandosi di tecniche di coltivazione innovative di recente introduzione, i dati dichiarativi a disposizione sono limitati e, pur evidenziando una crescita del settore, identificano una platea di soggetti numericamente contenuta e con valori fiscali poco rilevanti.

L'introduzione della lettera b-ter), del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR, si inserisce anch'essa nell'alveo di attività innovative attualmente in fase di sviluppo che potrebbero avere un effetto additivo sui redditi agrari e, solo in parte sostitutivo, anche in attesa dello sviluppo e dell'organizzazione del mercato dei certificati ambientali.



Di conseguenza, in assenza di dati di dettaglio tenuto conto della portata innovativa delle colture oggetto della modifica normativa, è stato ritenuto prudentiale considerare parte del reddito di impresa, attualmente riferibile alle attività di coltivazione, che potrebbe essere potenzialmente interessato a tale modifica. Dall'analisi dei dati dichiarativi per l'anno di imposta 2021, il reddito di impresa così individuato è complessivamente pari a circa 312,1 milioni di euro (283 milioni ai fini IRES e 29,1 ai fini IRPEF) con un'imposta IRES di circa 37 milioni di euro, circa 10,2 milioni di euro rilevano ai fini IRPEF e circa 14 milioni di euro ai fini IRAP. Nell'ipotesi che il 50% di tali redditi si trasformi da reddito di impresa a reddito agrario determinato forfettariamente, si stima prudentialmente una perdita di gettito pari a circa 30,6 milioni di euro per il reddito di impresa, di cui 18,5 milioni di euro ai fini IRES e 5,1 milioni di euro ai fini IRPEF e circa 7 milioni di euro ai fini IRAP.

In termini finanziari, considerando l'entrata in vigore dal 2024 e un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%, gli effetti finanziari risultano i seguenti:

	2024	2025	2026	dal 2027
IRES	0	-32,3	-18,5	-18,5
IRPEF	0	-8,6	-4,9	-4,9
Addizionale regionale IRPEF	0	-0,2	-0,2	-0,2
Addizionale comunale IRPEF	0	-0,07	-0,05	-0,05
IRAP	0	-13,0	-7,0	-7,0
Totale	0	-54,17	-30,65	-30,65

in milioni di euro

Società operanti in agricoltura soggette ad IRES che optano per la tassazione su base catastale

La normativa proposta alla lettera e) modifica l'articolo 56-bis ampliandone il campo di applicazione anche alle attività produttive disciplinate nelle sopra descritte nuove lettere b-bis e b-ter. In particolare, viene considerato come reddito agrario quello nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall'esercizio delle attività agricole; oltre tale limite il reddito viene determinato secondo le previsioni dell'articolo 56-bis con riferimento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ed applicando il coefficiente di redditività del 25%. Si è ritenuto che l'intervento sui ricavi oltre tale limite possa essere opzionale per il contribuente (cfr. comma 5 dell'articolo 56-bis).

La norma della lettera e) prevede, infine, l'applicazione dell'articolo 56-bis anche alle società che hanno optato per la tassazione su base catastale con riferimento al reddito prodotto che eccede i limiti di quello agricolo. Tale reddito non sarà, quindi, determinato in modo analitico ma applicando il



coefficiente di redditività del 25%. Anche in questo caso l'adozione dell'articolo 56-bis è comunque opzionale, tenuto conto della circostanza che - pur essendo il regime naturale - il contribuente può, ai sensi del comma 5 di detto articolo, scegliere di determinare il reddito con le regole ordinarie, ossia in modo analitico.

Ai fini della stima, è stata selezionata la platea delle Società di capitali nelle divisioni ATECO 01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi e 02 - Silvicultura ed utilizzo di aree forestali, estraendo le informazioni dalle dichiarazioni Redditi 2022, anno d'imposta 2021. Per tali soggetti è stata calcolata la redditività dei ricavi ed è stata individuata la quota eccedente rispetto ai ricavi dell'attività propria delle società agricole che adottano i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006, indicati nel rigo RF55 con il codice 8.

In presenza di tale eccedenza di ricavi e di una redditività stimata dai dati dichiarativi superiore al 25%, è stata valutata la riduzione IRES/IRPEF dovuta all'adozione della normativa proposta.

Complessivamente, si stima una minore IRES di competenza pari a circa 13,7 milioni di euro, una minore IRPEF per circa 2,3 milioni di euro e una minore IRAP per circa 3,3 milioni di euro. In termini finanziari, considerando l'entrata in vigore dal 2024 e un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85%, gli effetti finanziari risultano i seguenti:

	2024	2025	2026	dal 2027
IRES	0	-24,0	-13,7	-13,7
IRPEF	0	-3,9	-2,1	-2,1
Addizionale regionale IRPEF	0	-0,12	-0,12	-0,12
Addizionale comunale IRPEF	0	-0,08	-0,06	-0,06
IRAP	0	-6,0	-3,3	-3,3
Totale	0,0	-34,1	-19,28	-19,28

in milioni di euro

Complessivamente le modifiche normative in materia di reddito agrario producono i seguenti effetti finanziari:

	2024	2025	2026	dal 2027
Riconduzione nel novero delle attività agricole principali delle produzioni di vegetali innovative	0	-54,17	-30,65	-30,65
Società operanti in agricoltura soggette ad IRES che optano per la tassazione su base catastale	0	-34,1	-19,28	-19,28



Totale	0	-88,27	-49,93	-49,93
---------------	----------	---------------	---------------	---------------

in milioni di euro

ARTICOLO 2

(Aggiornamento delle banche dati catastali)

La disposizione prevede che per i terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), i soggetti tenuti all'adempimento relativo alle variazioni inerenti le qualità e classi di coltura sono esonerati dal medesimo, e che ai suddetti adempimenti provveda la stessa AGEA, con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Alla disposizione non si ascrivono effetti avendo AGEA assicurato che renderà operative le predette attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

Redditi di lavoro dipendente

ARTICOLI 3 e 4

(Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente)

Articolo 10, comma 1, lett. e-ter, del TUIR - Esenzione dei contributi versati a Fondi integrativi del S.S.N.

La disposizione in esame riguarda l'articolo 10, comma 1, lettera e-ter del TUIR che stabilisce la deducibilità ai fini IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria versati a fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. La norma specifica che i fondi verso cui sono effettuati i versamenti devono essere iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 e successive modificazioni che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Ai fini della stima non si ascrivono effetti finanziari, tenuto conto che viene introdotta solo una precisazione.

Articolo 51, comma 2, lett. a), TUIR-Modifica disciplina contributi di assistenza sanitaria

La disposizione in esame interessa il comma 2, lettera a), secondo periodo, dell'articolo 51 del TUIR, che stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Viene specificato che i fondi verso cui sono effettuati i versamenti devono essere iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari



integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 e successive modificazioni che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Ai fini della stima non si ascrivono effetti finanziari, tenuto conto che viene introdotta solo una precisazione.

Articolo 51, comma 2, lett. f-quater), TUIR - Contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità o di categorie dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR

La disposizione in esame modifica l'articolo 51 comma 2 lettera f-quater) del TUIR estendendo l'agevolazione prevista anche ai familiari a carico.

La legislazione vigente prevede la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente per i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Ai fini della stima si considera come proxy dei nuovi contributi versati a favore dei familiari a carico, per un importo non superiore ai 1.291,14 euro, l'ammontare dei premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Da elaborazioni effettuate sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2022, risulta che l'ammontare dei premi per cui è prevista la detrazione del 19% versati da soggetti con reddito di lavoro dipendente e familiari a carico è di circa 14,3 milioni di euro.

Applicando l'aliquota marginale media IRPEF del 30%, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di circa **-4,3** milioni di euro, e di **-0,3** e **-0,1** milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerata l'efficacia della norma di cui all'art. 3 a decorrere dal 2025, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	dal 2027
IRPEF	-4,3	-4,3	-4,3
Addizionale regionale	0,0	-0,3	-0,3
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,1
Totale	-4,3	-4,7	-4,7

- In milioni di euro



Articolo 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR - Esenzione quote di retribuzione rinuncia all'accredito contributivo

La disposizione in esame sopprime la lettera i-bis dell'articolo 51 comma del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Tale regime appare superato avendo trovato applicazione concretamente in relazione al periodo che va dal 2004 al 2007 e dal 2015 al 2018.

Alla disposizione non si ascrivono effetti tenuto conto della circostanza che viene abrogata una misura non più applicata.

Articolo 51, comma 3, TUIR- Determinazione valore beni e servizi assegnati dal datore di lavoro ai dipendenti e ai suoi familiari

La proposta riformula il criterio di determinazione del valore dei beni e servizi assegnati dal datore di lavoro ai dipendenti e ai suoi familiari.

In particolare, la previgente formulazione prevedeva che ai fini della determinazione in denaro dei valori dei beni ceduti e dei servizi prestati anche ai familiari si applicassero le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9 del Tuir. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorrevano a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore fosse superiore al citato limite, lo stesso concorreva interamente a formare il reddito.

Tale ultimo criterio nel tempo è divenuto non più adatto a regolare fattispecie sempre più diverse ed eterogenee tra loro in un mercato dei beni e servizi in costante evoluzione.

Al riguardo, quindi, vengono modificati i criteri di determinazione del valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, identificandolo nel prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Si ritiene che la riformulazione non determini effetti in termini di gettito, tenuto conto che la modifica agisce sul versante valutativo con l'obiettivo di introdurre criteri di maggiore veridicità.



Articolo 51, comma 5, TUIR - Indennità di Trasferta

La misura in esame interviene all'articolo 51, comma 5 del TUIR con una precisazione in materia di documentazione comprovante.

L'intervento non comporta effetti, dato il tenore chiarificatorio dello stesso.

Complessivamente, tenuto conto della decorrenza stabilita dall'art. 4, le modifiche normative relative alla revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente producono i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	dal 2027
IRPEF	-4,3	-4,3	-4,3
Addizionale Regionale	0,0	-0,3	-0,3
Addizionale Comunale	0,0	-0,1	-0,1
Totale	-4,3	-4,7	-4,7

- In milioni di euro

CAPO III – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**ARTICOLI 5 E 6**

(Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo)

Modifica all'art. 17, comma 1, lett. g-ter) del TUIR – Tassazione separata

La normativa proposta prevede la modifica della lett. g-ter), del comma 1, dell'art. 17 del TUIR in materia di tassazione separata. A legislazione vigente è previsto che l'imposta si applica separatamente sui corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-*quater* (ossia quelli percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale) se percepiti in un'unica soluzione. La modifica normativa prevede l'eliminazione del richiamo all'abrogato comma 1-*quater* dell'articolo 54 con l'esplicito riferimento ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale, precisando altresì che beneficiano del medesimo regime di tassazione separata anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica o professionale esercitata.

Viene poi specificato che i corrispettivi e le plusvalenze di cui alla citata lettera g-ter) sono assoggettabili a tassazione separata “se percepiti, anche in più rate, purché nello stesso periodo di imposta”, codificando in tal modo quanto chiarito dalla prassi amministrativa.



Per quanto attiene agli interventi normativi che hanno interessato gli articoli 17 e 67 del TUIR la norma sostanzialmente attrae a tassazione nell'ambito del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti comunque riferibili all'attività artistica o professionale esercitata, in quanto beni di secondo grado rispetto alla clientela e agli elementi immateriali sottostanti. In particolare, tali plusvalenze vengono quindi attratte alle stesse regole di tassazione dei beni di primo grado. Ne consegue che la modifica normativa appare foriera potenzialmente di maggiori entrate dal momento che non era chiaro il trattamento di dette plusvalenze nel regime previgente, stante il fatto che le stesse erano espressamente escluse dalla tassazione come redditi diversi.

Art. 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, viene introdotto un nuovo articolo 54 del TUIR. Il comma 1 del nuovo articolo 54 introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, analogo a quello vigente per i redditi di lavoro dipendente. In particolare, viene specificato che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività (*confermando la rilevanza del principio di cassa*) salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri del capo V.

Dal punto di vista strettamente finanziario, alla disposizione, che potenzialmente attrae nell'ambito del reddito di lavoro autonomo fattispecie attualmente non comprese in detta categoria reddituale, non si ascrivono effetti tenuto conto della circostanza che l'intervento è di natura sostanzialmente ordinamentale.

Con il secondo periodo, del medesimo comma 1, viene derogato il criterio di cassa, prevedendo che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione potrebbe determinare potenziali effetti positivi per il primo anno di applicazione della norma, prudenzialmente non stimati.

Con il comma 2, si specifica che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;



c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati anche promiscuamente per l'esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Sotto il profilo strettamente finanziario, alle disposizioni di cui alle lett. a) e c) non si ascrivono effetti alla luce della considerazione che si tratta di fattispecie già vigenti (lett. a) e che l'intento della norma è quello di promuovere l'adesione a orientamenti ormai consolidati nella prassi amministrativa (lett. c).

Per quanto attiene la modifica di cui alla lett. b), la disposizione determina effetti negativi di gettito nel primo anno di applicazione della norma in quanto viene eliminato l'assoggettamento a ritenuta delle somme rimborsate analiticamente dal committente. Sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative all'anno d'imposta 2022, in particolare dall'analisi del quadro RE rigo 15 colonna 2 (spese addebitate analiticamente al committente) risulta un importo pari a 9,6 mln di euro. Di conseguenza la modifica normativa comporterebbe minori ritenute al 20% per circa 1,9 milioni di euro nel primo periodo di applicazione della norma. Considerando la decorrenza della norma dal 2025 si hanno i seguenti effetti:

	2024	2025	dal 2026
Ritenuta d'acconto	0	-1,9	0

in milioni di euro

Al comma 3 viene previsto che le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. **Dal punto di vista strettamente finanziario, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti riproducendo una norma già contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell'articolo 54 attualmente vigente.**

Articolo 54-bis - Plusvalenze e altri proventi

La disposizione di cui al comma 1 prevede che le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

Sotto il profilo strettamente finanziario, alla disposizione di cui al comma 1 non si ascrivono effetti tenuto conto della natura ricognitiva delle norme in commento.



Ai sensi del comma 2, la plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

Con tale ultimo periodo viene codificata anche per i redditi di lavoro autonomo la regola attualmente prevista ai fini del reddito d'impresa dall'articolo 164, comma 2, del TUIR che si rende applicabile, ad esempio, per i beni strumentali (relativi all'arte o professione) ad uso promiscuo, per i mezzi di trasporto a motore a deducibilità limitata di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR e per le apparecchiature telefoniche.

Dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento non determina effetti tenuto conto della sua natura ricognitiva.

Articolo 54-ter - Rimborsi e riaddebiti

La disposizione prevede al comma 1 l'indeducibilità delle spese rimborsate e riaddebitate di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del nuovo art. 54 del TUIR dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 4 con riferimento alle spese non rimborsate da parte del committente.

In particolare, ai sensi del comma 2, le spese di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 54 non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:

- a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

Ai sensi del comma 3, ai fini della lettera a) del comma 2, il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dalle diverse date indicate dalle lettere dalla a) alla i), applicandosi le medesime disposizioni anche per gli istituti di diritto estero equivalenti.

Ai sensi del comma 5, le spese di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 54 di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti rispetto a quanto già disposto a legislazione vigente. In particolare, trattandosi di rimborsi di spese sostenute per



il committente, già a legislazione vigente le stesse rappresentano una posta che agisce sia nei ricavi sia nei costi. Con la legislazione proposta, non concorrendo più alla formazione dei ricavi viene prevista l'indeducibilità dei costi, salvo i casi in cui la deducibilità è consentita già a legislazione vigente (infatti, già attualmente, se il rimborso non viene incassato, lo stesso non è tassato, mentre i costi sostenuti sono deducibili). L'unico effetto in termini di cassa riguarda la mancata applicazione della ritenuta d'acconto, già stimata in occasione della valutazione delle modifiche all'articolo 54.

Articolo 54-quater - Minusvalenze

Secondo il proposto articolo 54-quater, le minusvalenze dei beni mobili strumentali - esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2 - determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 54-bis, vale a dire mediante cessione a titolo oneroso e mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Sotto il profilo strettamente finanziario, l'intervento non determina effetti tenuto conto della sua natura ricognitiva.

Articolo 54-quinquies - Spese relative ai beni mobili e immobili

Per quanto concerne il nuovo articolo 54-quinquies si evidenzia che lo stesso conferma il trattamento fiscale vigente per l'acquisizione degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, prevedendo l'indeducibilità delle quote di ammortamento relative a tali immobili a fianco della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi.

Si introducono anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo le disposizioni, previste per i redditi d'impresa nel vigente articolo 102 del Tuir, che stabiliscono per i beni strumentali la riduzione alla metà della quota di ammortamento deducibile nel primo periodo d'imposta, nonché la deducibilità del costo residuo del bene non ancora completamente ammortizzato, in caso di sua eliminazione dall'attività, fermo restando la non applicazione nel caso di destinazione di un bene a finalità estranee all'attività artistica o professionale, dato che in questo caso torneranno applicabili le disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze e di deduzione delle minusvalenze di cui ai nuovi articoli 54-bis e 54-quater del TUIR. Viene, poi, inserita la norma antielusiva specifica in caso di cessione dei contratti di locazione finanziari, prevista nel reddito d'impresa nell'articolo 88, comma 5, del TUIR, andando a codificare quanto già precisato dalla prassi amministrativa.

Le disposizioni non determinano effetti, trattandosi di interventi ricognitivi, fatta eccezione per la misura che dispone la riduzione alla metà della quota di ammortamento nel primo periodo



d'imposta, che determina effetti positivi nei primi anni di applicazione di entità non rilevante e prudenzialmente non stimati.

Inoltre, il nuovo articolo 54-quinquies modifica la deducibilità delle:

1. spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni
2. spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione ordinaria e le spese per i servizi afferenti ai beni immobili utilizzati.

Si evidenzia come nel primo caso la normativa proposta risulti peggiorativa rispetto alla legislazione vigente (deduzione in quote costanti nel periodo di sostenimento e nei cinque successivi rispetto alla deducibilità nel limite del 5% dei beni nel periodo di sostenimento e l'eccedenza nei cinque esercizi successivi). La modifica produce potenziali effetti positivi nei primi anni destinati ad allinearsi a regime considerando una costanza dei flussi e il periodo di deduzione; tali effetti positivi prudenzialmente non vengono considerati in conseguenza anche della difficoltà di definizione degli importi sui quali applicare la proposta normativa non specificamente individuabili dai dati dichiarativi.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la modifica consente la deducibilità in un'unica soluzione anziché in base alla regola delle spese straordinarie, con un effetto negativo anch'esso temporaneo nell'ipotesi di flussi costanti ed allineamento a regime in base al flusso temporale vigente rispetto alla proposta. Considerando che la manutenzione ordinaria rappresenta per definizione una spesa inferiore e, quindi, di minore entità quantitativa rispetto alla manutenzione straordinaria, si può ipotizzare che già a legislazione vigente gran parte di essa sia totalmente dedotta nell'anno (rientrando nel limite del 5% dei beni ammortizzabili). Volendo considerare prudenzialmente i potenziali effetti negativi residui relativi alla parte attualmente dedotta nelle annualità successive alla prima, si può ipotizzare che questi possano essere compensati dagli effetti positivi conseguenti alle modifiche afferenti alle spese straordinarie.

Articolo 54-sexies - Spese relative a beni ed elementi immateriali

L'articolo 54-sexies stabilisce la disciplina delle spese relative a beni ed elementi immateriali. In particolare, mutuando le disposizioni dettate dal vigente art. 103 del TUIR in materia di reddito di impresa, si prevede che:

comma 1: le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo;



comma 2: le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;

comma 3: le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.

Dal punto di vista strettamente finanziario, l'intervento potrebbe determinare effetti positivi, prudenzialmente non stimati, legati alla deducibilità delle suddette spese in quote di ammortamento in luogo della deducibilità in un unico esercizio.

Articolo 54-septies - Altre spese

La disposizione al comma 1 lascia invariata la previsione secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Il comma 2 lascia invariata la previsione secondo cui le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta, precisando che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito

Il comma 3 lascia invariato il limite annuo di 10.000 euro per la deduzione integrale delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Prevede inoltre che sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

Sotto il profilo finanziario, non vi sono effetti di gettito poiché vengono riproposte le disposizioni attualmente vigenti.

Relativamente agli altri commi non si ascrivono effetti poiché le relative disposizioni si riferiscono a norme già vigenti.

Articolo 54-octies - Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo



La disposizione prevede il mantenimento del comma 8 dell'articolo 54 del TUIR mentre interviene con l'abrogazione del comma 8-bis.

In relazione al comma 8 sotto il profilo finanziario non si ascrivono effetti trattandosi della riproposizione della norma.

L'abrogazione del comma 8-bis determina che ai cooperanti di Organizzazioni non governative non verrà più applicata la tassazione ai compensi convenzionali ma la determinazione del reddito sarà in modalità analitica. Dai dati dichiarativi - dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative all'anno d'imposta 2022 - si rilevano compensi per circa 12 milioni di euro relativi a circa 400 contribuenti; pertanto, l'abrogazione comporta da un lato l'esclusione di tali compensi dalla tassazione e dall'altro un recupero di gettito relativamente alla tassazione del reddito determinato analiticamente. Dall'analisi specifica per i contribuenti individuati si stima una aliquota media IRPEF pari a circa il 30% con una perdita di gettito a regime di circa 3,6 milioni di euro. Relativamente al recupero, conseguente alla determinazione analitica del reddito, questo è assolutamente di difficile determinazione, di conseguenza prudenzialmente non è stato considerato.

Di seguito gli effetti finanziari considerando un acconto IRPEF del 75%:

	2024	2025	2026	dal 2027
IRPEF	0	-5,9	-3,3	-3,3
Addizionale regionale IRPEF	0	-0,2	-0,2	-0,2
Addizionale comunale IRPEF	0	-0,1	-0,1	-0,1
Totale	0	-6,3	-3,6	-3,6

in milioni di euro

Modifica all'articolo 67, comma 1 del TUIR - Redditi diversi

La disposizione alla lettera c) dell'articolo 1, modifica l'articolo 67 del Tuir, al fine di eliminare, dall'ambito della disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e non qualificate riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e c-bis) del citato articolo 67, l'esclusione attualmente prevista per quelle relative alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir.

Sotto il profilo finanziario si evidenzia che alla modifica non si ascrivono effetti, tenuto conto che riflette l'esigenza di un coordinamento normativo.

Nuovo Articolo 177-bis - Operazioni straordinarie e attività professionali

Il presente decreto introduce *ex-novo* alla fine del Capo III "Operazioni straordinarie" Titolo III "Disposizioni comuni" del TUIR, *l'articolo 177-bis*, rispondendo, nell'ambito della razionalizzazione e semplificazione dei redditi di lavoro autonomo, al criterio direttivo di neutralità



fiscali delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Il **comma 1** prescrive come neutrale dal punto di vista fiscale il conferimento, nelle cosiddette Società Tra Professionisti, di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all'attività artistica o professionale per l'esercizio di attività professionali. La neutralità fiscale è subordinata al fatto che il conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite, mentre, il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare l'operazione tramite un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, che riporti i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Il **comma 2** riporta le fattispecie soggettive a cui estendere la disciplina di cui al comma 1: *lettera a)* conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali diverse da quelle del comma 1, *lettera b)* apporti in associazioni o società semplici di cui all'articolo 5 del TUIR, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; *lettera c)* apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni o società di cui alla lettera b) in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a). Le previsioni del comma 1 valgono, anche per: a) i conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, b) gli apporti in associazioni o società semplici di cui all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; c) gli apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni o società di cui alla lettera b) in altre associazioni o società tra professionisti; d) le trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti, di associazioni o società semplici di cui alla lettera b); e) al trasferimento di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela, nonché di passività, riferibili all'attività artistica o professionale per causa di morte o per atto gratuito. Il **comma 3** prevede che i criteri, di cui al comma 1, si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi. Il **comma 4**, al fine di evitare lacune o duplicati nelle imposizioni fiscali, prevede che, nel passaggio da un periodo di imposta soggetto alle regole del reddito di lavoratore autonomo a un periodo d'imposta soggetto alle regole del reddito d'impresa, e viceversa, i componenti positivi e negativi possono concorrere alla formazione del reddito solo in un periodo di imposta e non in quelli successivi; altresì, i componenti che, al momento della trasformazione, non hanno ancora concorso alla determinazione del reddito, verranno conteggiati al momento della manifestazione finanziaria. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto in esame inseriscono la nuova dicitura completa “*trasformazioni di società, operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*” nel D.P.R.



n° 633/1972, articolo 2 comma 3 lettera f) e articolo 3 comma 4 lettera d), prevedendo l'irrelevanza ai fini IVA delle operazioni di cui al suddetto articolo 177-bis; infine, si decreta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, modificando l'articolo 4 lettera b) della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n° 131/1986.

Per quanto attiene al regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte sul reddito delle operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento, trasformazione e simili, fermo restando che si tratta di un principio di carattere generale previsto anche a livello comunitario per le attività economiche, il nuovo regime fiscale di tali operazioni non comporta una definitiva detassazione delle plusvalenze, le quali restano latenti finché non saranno realizzate dal soggetto derivante dall'operazione straordinaria e tassate in capo a quest'ultimo. In altri termini, l'eventuale impatto sul gettito sarebbe, comunque, di carattere temporaneo, in quanto i relativi effetti sono destinati ad essere riassorbiti al momento del realizzo delle plusvalenze verso economie terze. È, peraltro, appena il caso di segnalare che la neutralità in questione evita correlativamente anche la deduzione anticipata delle minusvalenze prima del loro effettivo realizzo.

Ai fini dell'individuazione dei conferimenti nelle società tra professionisti (STP), si è proceduto ad analizzare le società di capitali costituite nel 2021 che svolgono attività ricollegabili al lavoro autonomo. Dall'analisi della struttura societaria sono state successivamente selezionate le STP in cui i soci risultano essere tutti soggetti che svolgono lavoro autonomo. In capo a questi ultimi sono state valutate le plusvalenze del 2021 che per via della neutralità fiscale presente nella normativa proposta potrebbero non essere più tassate. Complessivamente le plusvalenze così individuate sono risultate essere di modestissima entità (circa 150 mila euro).

In effetti, in mancanza di una disciplina fiscale, è da ritenere che i contribuenti si siano astenuti dal porre in essere operazioni che avrebbero comportato l'anticipata tassazione di plusvalenze non ancora realizzate.

Per gli stessi motivi si è ritenuto che non vi siano significativi effetti di gettito ai fini dell'IVA e dell'Imposta di registro dal momento che le operazioni di cui si discute non sono sostanzialmente effettuate a legislazione vigente, con la conseguenza che non vi è una perdita di gettito rispetto agli attuali flussi delle entrate erariali.

La neutralità fiscale si applica anche ai trasferimenti dell'attività professionale per causa di morte in caso di continuazione dell'attività professionale. Dal punto di vista dell'impatto sul gettito questa modifica risulta non significativa.

Nel complesso si stima che dalle modifiche in esame non derivino nella sostanza effetti finanziari, considerato il loro ammontare assolutamente irrisorio, nonché il carattere neutrale e di continuità dei valori fiscali che connota le operazioni straordinarie in questione.



Complessivamente le modifiche normative in materia di reddito di lavoro autonomo producono i seguenti effetti finanziari:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
<i>Articolo 54, comma 2</i>	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Articolo 54-octies</i>	0,0	-6,3	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Effetti complessivi	0,0	-8,2	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6

in milioni di euro

CAPO IV– REDDITI DIVERSI

ARTICOLO 7

(Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione)

La disposizione interviene, modificandolo, sull'art. 68 del TUIR in attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. h), n. 1), della Legge delega n. 111 del 2023.

Aspetti qualificanti della norma sono le modifiche apportate dalla **lett. b), del comma 1** che sostituisce il comma 2, ultimo periodo, dell'art. 68 del TUIR, in materia di plusvalenze. Il suddetto comma, a legislazione vigente, dispone che “per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione”.

Tale disposizione ha alimentato negli anni un costante dibattito, a livello giurisprudenziale (anche se con orientamenti non univoci), dottrinale e di prassi, con particolare riguardo alla questione inerente agli effetti della cessione – entro un limitato arco temporale – dei terreni edificabili acquistati per donazione da un familiare. Tale operazione, infatti, potrebbe essere attuata con finalità elusive per evitare o ridurre l'imposizione sulla plusvalenza che sarebbe derivata dalla cessione dell'area edificabile qualora fosse stata effettuata direttamente dal donante (alla cui fattispecie si applicherebbe la seconda parte della lett. b) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR). Nel caso di vendita successiva alla donazione, invece, si applica la norma sopra richiamata del comma 2, ultimo periodo, dell'art. 68 del TUIR, assumendo come prezzo di acquisto il valore dichiarato nell'atto di donazione.

Al fine di evitare, dunque, che non emergano plusvalenze derivanti dalle cessioni dei terreni in discorso o, che emergano ma con valori esigui, con la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)



si dispone la sostituzione del comma 2, ultimo periodo, dell'art. 68 del TUIR prevedendo che “per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione od in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente”. Ne consegue, dunque, che dalla cessione dei terreni edificabili in parola emergerà la medesima base imponibile sia nel caso in cui il venditore sia il proprietario originario sia nel caso in cui sia il donatario, tenuto conto che si assume che il prezzo di acquisto sia in ogni caso il valore sostenuto a suo tempo dal donante (aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente).

La disposizione di cui **al comma 1, lett. a)** interviene sull'art. 68, comma 1, del TUIR prevedendo che – ai fini della determinazione delle plusvalenze sulla cessione di immobili acquisiti per donazione – si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante “aumentato anche dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente”. La *ratio* della norma è di natura ordinamentale in quanto disposizione analoga è prevista in materia di terreni acquistati per effetto di successione.

Nel complesso la disposizione di modifica dell'articolo 68 intende principalmente evitare la realizzazione del comportamento elusivo costituito dalla cessione – entro un limitato arco temporale – dei terreni edificabili acquistati per donazione da un familiare. Tale operazione, infatti, viene attuata con finalità elusive per evitare o ridurre l'imposizione sulla plusvalenza che sarebbe derivata dalla cessione dell'area edificabile qualora fosse stata effettuata direttamente dal donante. Tramite la modifica normativa il costo storico su cui viene quantificata la plusvalenza rimane, invece, quello sostenuto dal donante e non quello dichiarato ai fini dell'imposta sulle donazioni, con la conseguenza che viene meno la possibilità di realizzare il comportamento elusivo sopra descritto, andando a colmare un vuoto normativo foriero attualmente di perdite di gettito. Correlativamente, è risultato necessario coordinare questa disposizione con quella prevista in caso di successione prevedendo anche in questo caso la possibilità di includere nel valore di riferimento l'imposta pagata.

Dalle banche dati disponibili non è possibile abbinare contemporaneamente le dichiarazioni di donazione con i precedenti atti di acquisto dei terreni effettuati dai donanti e con i successivi atti di cessione di terreni edificabili effettuati dai donatari, soprattutto perché gli atti di acquisto possono risalire molto indietro nel tempo e non essere presenti in archivio. Ne consegue che non è possibile procedere ad una quantificazione puntuale degli effetti delle norme in esame sulla determinazione e tassazione delle relative plusvalenze. Allo stesso modo non è stato possibile associare le imposte pagate sui singoli beni che hanno determinato plusvalenze.



Tuttavia, appare evidente che le disposizioni in questione siano in condizione di produrre nel complesso un maggior gettito e non un minore gettito. Infatti, da una parte si evita che i contribuenti eludano completamente la tassazione della plusvalenza mediante una preventiva donazione del terreno edificabile, dall'altra si consente di dedurre espressamente dalla plusvalenza l'imposta sulle successioni e donazioni pagata, con una conseguente eventuale contenuta riduzione della plusvalenza, stante l'applicazione delle soglie di esenzione e delle aliquote contenute previste per tale prelievo nei passaggi tra parenti diretti.

In altri termini, pur non potendo effettuare una puntuale valutazione, il recupero di gettito appare significativamente più elevato rispetto alla potenziale perdita di gettito in considerazione della diversa incidenza quantitativa delle due previsioni. Ciò premesso, dalla previsione non si stimano, prudenzialmente, effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

TITOLO II – REDDITI D'IMPRESA

CAPO I

Avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili

ARTICOLO 9

(Riduzione del doppio binario civilistico fiscale)

La disposizione al comma 1, lettera a) prevede la modifica dell'art. 88, comma 3, Tuir relativo alla tassazione dei contributi. L'intervento normativo elimina la possibilità di optare per la rateizzazione in cinque quote annuali dell'importo tassabile del contributo. Inoltre, nell'ambito delle disposizioni contenute nel successivo articolo 14 si stabilisce che la nuova disposizione rileva già ai fini della determinazione dell'acconto relativo all'anno 2024.

Dai dati dichiarativi Redditi 2022 Società di capitali, anno di imposta 2021, sono state analizzate la variazione in aumento presenti nel rigo 08 del quadro RF (quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive) per circa 198 milioni di euro e la simmetrica variazione in diminuzione presente nel rigo 35 del quadro RF per circa 176 milioni di euro.

Ai fini della stima degli effetti finanziari è stata utilizzata la sopravvenienza media rilevata nel periodo 2016-2021 pari a circa 162,6 milioni di euro, ipotizzando contributi annui costanti nel tempo e tenendo conto del nuovo andamento di tassazione a legislazione proposta rispetto a quello a legislazione vigente.

In particolare, si evidenzia che è stata effettuata una prima analisi sul dato dichiarato per l'anno di imposta 2021 relativo alle quote costanti dei contributi e alla corrispondente variazione in



diminuzione. Dato che tali campi contengono quote di anni precedenti è stata effettuata un'analisi media per gli anni 2016-2021 e tale dato medio è stato considerato come contributo annuo da tassare in un'unica soluzione rispetto alla tassazione vigente in cinque esercizi.

Di seguito gli effetti finanziari, considerando la tassazione dei contributi in un esercizio rispetto alla tassazione in cinque quote, un acconto del 75%, l'entrata in vigore dal 2024, la previsione dell'anticipo dell'acconto stesso ed una aliquota media IRES del 16% determinata attraverso il modello di microsimulazione IRES che tiene conto della reale capienza dei contribuenti:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	dal 2030
IRES	15,6	20,8	11,7	6,5	1,3	-3,9	0,0

in milioni di euro

La lettera b) del comma 1 interviene nell'ambito dell'art. 92 del TUIR per modificare la disciplina delle valutazioni delle cc.dd. opere infrannuali, mentre la lettera c) interviene sulle opere e servizi di durata ultrannuale, con l'obiettivo di dare rilevanza fiscale al criterio di contabilizzazione di dette opere adottato in bilancio, purché sia conforme ai corretti principi contabili. In particolare, a legislazione vigente i contribuenti che valutano le opere infrannuali con il metodo della percentuale di completamento (ossia in base ai ricavi maturati), devono ai fini fiscali applicare il diverso metodo della commessa completata (e, quindi, tenere conto solo dei costi sostenuti e non del margine maturato), in quanto è l'unico metodo ammesso dal Legislatore tributario, con la conseguenza che effettuano una variazione in diminuzione del reddito per stornare il suddetto margine maturato. In senso opposto, i contribuenti che valutano le opere e servizi di durata ultrannuale con il metodo della commessa completata, devono invece adottare ai fini fiscali il metodo della percentuale di completamento (che per le opere e servizi di durata ultrannuale è l'unico metodo ammesso), con la conseguenza che effettuano una variazione in aumento del reddito per aggiungere il margine maturato. Le descritte variazioni in aumento e in diminuzione sono di carattere soltanto temporaneo dal momento che si riassorbono con una corrispondente variazione di segno opposto nell'esercizio in cui è ultimata e viene consegnata l'opera.

La normativa proposta ha la finalità di evitare l'effettuazione delle descritte variazioni fiscali di carattere meramente temporaneo qualora il contribuente abbia correttamente applicato i principi contabili, dando riconoscimento fiscale ad entrambi i metodi di valutazione sia per le opere infrannuali che per quelle ultrannuali. Ciò con l'obiettivo di semplificare il sistema e di avvicinare il reddito imponibile all'utile di bilancio.

In riferimento a tale normativa dai dati dichiarativi Redditi 2022 Società di capitali, anno di imposta 2021, è stato analizzato il rigo 54 del quadro RF (rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in



misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR artt. 92 e 93) rilevando una variazione in diminuzione per circa 548,7 milioni di euro. L'analisi degli andamenti medi sull'universo dei contribuenti ha permesso di rilevare per il periodo 2016-2021 una variazione media pari a circa 388,8 milioni di euro. L'importo rilevato è stato ulteriormente analizzato considerando soltanto la platea dei contribuenti che presentano compilata in bilancio la voce *C.I.3. Lavori in corso* oppure la voce *A.3 Variazione lavori*, rilevando un valore complessivo nel 2021 per circa 230,1 milioni di euro, pari a circa il 42% del dato dichiarativo.

Ai fini della stima si è proceduto, inoltre, all'analisi del rigo 13 (Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir, artt. 92, 92-bis 93, 94) rilevando una variazione in aumento per circa 2.101,7 milioni di euro. Tale importo è stato ulteriormente analizzato considerando soltanto la platea dei contribuenti che presentano compilata in bilancio sia la voce *C.I.3. Lavori in corso* sia la voce *A.3 Variazione lavori*, rilevando un valore complessivo per circa 151,8 milioni di euro su un totale RF13 di circa 2.101,7 milioni di euro nel 2021. L'andamento 2021 è stato messo a confronto con il medesimo dato negli anni 2018 e 2019 ottenendo valori tra loro confrontabili (2018 circa 165,8 milioni di euro su un totale RF13 di circa 2.782 milioni di euro e 2019 circa 205,1 milioni di euro su un totale RF13 di circa 2.338 milioni di euro).

Gli effetti conseguenti all'eliminazione sia della variazione in diminuzione di cui al rigo 54, nei limiti della quota dei contribuenti che compilano la voce *C.I.3. Lavori in corso* oppure la voce *A.3 Variazione lavori*, sia della variazione in aumento di cui al rigo 13 attribuibile alle variazioni oggetto della normativa, produrrebbero una stima di competenza annua di circa 1,8 milioni di euro $[(388,8 \times 42\% - 151,8) \times 16\%]$. Di seguito gli effetti finanziari, considerando costante il dato medio, l'entrata in vigore dal 2024, un acconto del 75% ed una aliquota media IRES del 16% determinata attraverso il modello di microsimulazione IRES che tiene conto della reale capienza dei contribuenti:

	2024	2025	2026	dal 2027
IRES	0	3,1	1,8	1,8

in milioni di euro

L'intervento attuato con la lettera d) del comma 1, mediante l'abrogazione del comma 3 dell'art. 110 del Tuir, rende immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi (ivi comprese quelle generatesi nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della disposizione in commento) contabilizzate alla fine dell'esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa.



In riferimento a tale normativa, dai dati dichiarativi Redditi 2022 Società di capitali, anno di imposta 2021, sono state analizzate la variazione in aumento presente nel rigo 28 del quadro RF (differenze su cambi) per circa 4.153,6 milioni di euro e la simmetrica variazione in diminuzione presente nel rigo 45 del quadro RF per circa 4.954 milioni di euro.

L'effetto della modifica normativa si ritiene neutrale sul gettito a livello macro, in quanto prudenzialmente la variazione, dipendendo da eventi contingenti, non dovrebbe produrre effetti sostanziali, anche considerando l'andamento medio del periodo 2016-2021 che evidenzia valori sostanzialmente coincidenti tra variazione in aumento (circa 3.569 milioni di euro) e variazione in diminuzione (circa 3.449 milioni di euro).

Complessivamente le modifiche normative in materia di riduzione del doppio binario civilistico fiscale producono i seguenti effetti finanziari:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	dal 2030
IRES - art 88, comma 3 del TUIR	15,6	20,8	11,7	6,5	1,3	-3,9	0
IRES - art. 92 e 93 del TUIR	0	3,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Totale	15,6	23,9	13,5	8,3	3,1	-2,1	1,8

in milioni di euro

ARTICOLI 10-11-12-13-14

(Regimi di riallineamento e affrancamento straordinario delle riserve)

L'art. 6 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega fiscale) nell'indicare i principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione sul reddito delle società prevede anche la "razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzazioni non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti".

La normativa proposta prevede quindi una omogenizzazione e razionalizzazione della gestione delle divergenze tra valori contabili e fiscali, prevedendo il superamento di quanto previsto dal D.L. 185/2008 e dalla Legge 244/2007 per quanto riguarda le suddette divergenze che emergono dal cambio dei principi contabili e dalle operazioni straordinarie.

In particolare, l'**articolo 10** provvede ad individuare le seguenti fattispecie di cambiamento dei principi contabili dalle quali possono derivare le divergenze tra valori contabili e fiscali cui applicare la disciplina di riallineamento, che nella normativa vigente non sempre sono specificamente rientranti nell'ambito dei riallineamenti applicabili con il pagamento di una imposta sostitutiva:



- a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (c.d. “First Time Adoption” o “FTA”);
- b) variazioni dei principi contabili IAS/IFRS già adottati, ovvero introduzione di un nuovo IFRIC;
- c) passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale (c.d. “Last Adoption” o “LTA”);
- d) variazione dei principi contabili nazionali;
- e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa;
- f) applicazione per le microimprese della disciplina di cui all’art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR. Si tratta delle microimprese che optano per l’applicazione del bilancio in forma ordinaria e che passano dalla derivazione giuridica alla derivazione rafforzata e viceversa;
- g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

Inoltre, l’articolo 10 comma 2, in continuità con la normativa attualmente in vigore, prevede che continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale prevalgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio dell’esercizio di prima applicazione dei nuovi principi contabili e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente a quello relativo al cambio di principi contabili, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente. Tale previsione mantenendo il precedente assetto normativo non è produttiva di effetti sul gettito.

Il successivo comma 3 ribadisce che i maggiori e i minori valori derivanti dalle nuove valutazioni effettuate in sede di cambio dei principi contabili non assumono rilevanza fiscale, confermando anche in questo caso il principio della continuità dei valori fiscali.

Il comma 5 dell’articolo 10 stabilisce, invece, che i contribuenti possono riallineare, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in sede di prima applicazione o cambio dei principi contabili. La disciplina del riallineamento è, poi, contenuta nei successivi articoli 11 e 12.

L’imposta sostitutiva prevista nell’articolo 11 può essere applicata secondo le medesime modalità delle normative prevalenti per singola fattispecie tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, con aliquota, rispettivamente, del diciotto per cento e del tre per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. Invece, per quanto riguarda il



riallineamento del saldo globale resta invariata la tassazione ordinaria come già previsto dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda, invece, il regime di riallineamento dei maggiori valori emersi in esito ad operazioni straordinarie, disciplinato nell'articolo 12, la relativa modifica normativa comporta la previsione di un unico regime di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota, rispettivamente, del diciotto per cento e del tre per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, in luogo delle imposte sostitutive attualmente previste. Si provvede, pertanto, ad abrogare - nel successivo articolo 13 - l'articolo 15, commi da 1 a 12-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Imposta sostitutiva sulla variazione dei principi contabili (articolo 11)

Per i maggiori valori in conseguenza di variazioni dei principi contabili i codici tributo utilizzabili a legislazione vigente sono:

1. codice tributo 1817 - imposta per riallineamento totale divergenze ias/ifrs art.15, c.4, d.l. 185/08
2. codice tributo 1818 - imposta sostitutiva riallineamento parziale divergenze ias/ifrs art.15, c.5, d.l. 185/08
3. codice tributo 1819 - imposta sostitutiva divergenze art.15, c.3, lett.b), d.l. 185/08 (c.5e6, art.13, dlgs.38/05)
4. codice tributo 1820 - imposta sostitutiva divergenze art.15, c.3, l.b), d.l. 185/08 (c.2, art.13, dlgs. 38/05)

Per quanto riguarda il riallineamento per saldi globali (codice tributo 1817 e 1819) previsto dall'articolo 11 i valori rimangono, come già detto, sottoposti anche a legislazione proposta alla tassazione ordinaria, senza determinare variazioni finanziarie.

Relativamente ai codici tributo 1818 e 1820 l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 16%

Per gli effetti dei maggiori valori affrancati è stato ipotizzato un periodo di deducibilità dei maggiori valori allineati di cinque anni.

Dall'analisi dei dati di versamento F24 dal 2009 al 2022 è stata stimata una imposta sostitutiva media di circa 15,4 milioni di euro cui corrispondono con una aliquota del 16% maggiori valori per circa 95,2 milioni di euro. Con un periodo di deducibilità di 5 anni, l'aliquota IRES comprensiva dell'addizionale bancaria e l'aliquota IRAP (nazionale più le maggiorazioni) del 4,98%, il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata ed intervenendo dalle operazioni 2024, l'abrogazione della normativa vigente sui riallineamenti produrrebbe il seguente andamento finanziario. Si precisa che, nelle sotto esposte quantificazioni, l'aliquota della sostitutiva ai fini IRES utilizzata è pari al 19,97%



mentre l'aliquota IRAP è del 4,9% in conseguenza della elevata presenza storica, tra i contribuenti che hanno effettuato riallineamenti, di banche ed assicurazioni (circa il 69%).

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4	-15,4
IRES maggiori valori	0,0	8,7	13,6	18,6	23,5	28,4	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
IRAP maggiori valori	0,0	1,8	2,7	3,7	4,6	5,5	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Totale	-15,4	-4,9	0,9	6,9	12,7	18,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0

in milioni di euro

A legislazione proposta, che prevede l'applicazione di una tassazione ad aliquota ridotta del 18% IRES più l'addizionale bancaria e del 3% IRAP incrementato delle maggiorazioni, l'attrattività della normativa si riduce anche se le imprese risultano comunque interessate al fine di ridurre gli oneri amministrativi e gli adempimenti necessari alla gestione del doppio binario tra valori fiscali e valori contabili.

In effetti, il significativo incremento delle aliquote dell'imposta sostitutiva previsto dalla modifica normativa fa venire meno qualsiasi vantaggio o rischio di comportamenti opportunistici da parte dei contribuenti, che quindi potranno avere un interesse ad aderire al riallineamento solo per motivi di semplificazione (eliminazione di un doppio binario per le operazioni pregresse), ma non per ottenere un beneficio economico. Si ritiene, pertanto, che si possa verificare una riduzione degli importi riallineati al 10% rispetto a quelli attuali.

Ai fini della stima delle aliquote si è proceduto analizzando i dati di dettaglio dei versamenti delle imposte sostitutive per individuare la quota riferibile ai soggetti interessati dalle maggiorazioni IRES ed IRAP in particolare banche ed assicurazioni. Nell'ipotesi che il 10% dei valori attualmente oggetto della disciplina del riallineamento rimanga comunque interessato alla nuova normativa si stima un'imposta di circa 2,4 milioni di euro.

Con un periodo di deducibilità di 5 anni, l'aliquota IRES comprensiva dell'addizionale bancaria e l'aliquota IRAP (nazionale più le maggiorazioni) del 4,98% sui maggiori valori ed intervenendo dalle operazioni 2024, si avrebbe il seguente andamento finanziario.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva - IRES	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Sostitutiva - IRAP	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
IRES maggiori valori	0,0	-0,9	-1,4	-1,9	-2,3	-2,8	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
IRAP maggiori valori	0,0	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	0,0	1,3	0,7	0,1	-0,4	-1,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

in milioni di euro



Di seguito l'effetto complessivo della proposta agli articoli 10 e 11:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva	-15,4	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
IRES maggiori valori	0,0	7,8	12,2	16,7	21,2	25,6	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
IRAP maggiori valori	0,0	1,6	2,4	3,3	4,1	4,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Totale	-15,4	-3,6	1,6	7,0	12,3	17,5	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4

in milioni di euro

Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie (articolo 12)

Ai fini della stima relativa ai maggiori valori in conseguenza di operazioni straordinarie sono state analizzate le seguenti imposte sostitutive individuate con i codici tributo:

1. codice tributo 1126 - imposta sostitutiva riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione fusione - art.1, c.46/47 l.244/07
2. codice tributo 1821 - imposta sostitutiva su operazioni straordinarie dl 185/08, art..15, c.10- maggiori valori attività immateriali
3. codice tributo 1822 - imposta su operazioni straordinarie dl 185/08, a.15, c.11
4. codice tributo 1823 - imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, d.l. 185/2008
5. codice tributo 1843 - imposta sostitutiva a seguito di operazioni straordinarie art.15, c. 10-bis c.10 -ter, dl n. 185/2008-maggiori valori attività immateriali

Relativamente al codice tributo 1126 che raccoglie l'imposta sostitutiva definita secondo quanto previsto dall'art.1 commi 46 e 47 della L 244/2007, essendo l'aliquota dell'imposta per scaglioni (12% fino a 5mln di euro, 14% tra 5 e 10 mln di euro e 16% oltre i 10 mln di euro), è stato necessario analizzare i dati dichiarativi (anni di imposta dal 2018 al 2021) per valutare la composizione media delle diverse fasce in modo da definire una aliquota media, stimata in circa il 13,6%. Per le altre imposte sostitutive l'aliquota è pari al 16% e al 20% per il codice tributo 1823.

Per gli effetti dei maggiori valori affrancati si è proceduto:

1. ipotizzando un periodo medio di ammortamento di 5 anni con riferimento alla legislazione vigente;
2. relativamente ai maggiori valori conseguenti all'imposta sostitutiva del DL 185/08 è stato considerato il periodo di ammortamento previsto dalla norma (5 anni);



3. in coerenza con l'ipotesi proposta di pagamento della tassazione ordinaria, l'aliquota legale è stata applicata anche ai maggiori valori a legislazione vigente.

Riconoscimento di maggiori valori su operazioni straordinarie DL 185/2008 (aliquota 16% e ammortamento 5 anni)

Dall'analisi dei dati di versamento F24 dal 2015 al 2022 è stata stimata una imposta sostitutiva media di circa 297,5 milioni di euro cui corrispondono con una aliquota del 16% (16% per i codici tributo 1821, 1822 e 1843 e 20% per il codice tributo 1823) maggiori valori per circa 1.851,3 milioni di euro. Con un periodo di ammortamento di 5 anni previsto dalla normativa, l'aliquota IRES comprensiva dell'addizionale bancaria e l'aliquota IRAP (nazionale più le maggiorazioni) del 4,98%, il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata ed intervenendo dalle operazioni 2024, l'abrogazione della normativa vigente sui riallineamenti, considerando le singole regole di versamento delle imposte sostitutive e le specifiche regole di validità dei maggiori valori, produrrebbe il seguente andamento finanziario, considerando l'applicazione della nuova normativa ai valori al primo gennaio 2024:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva	-297,4	-297,4	-297,4	-297,4	-297,4	-297,4	-297,4	-297,4	-297,4	-297,4	-297,4	-297,4	-297,4
IRES maggiori valori	0,0	0,0	114,5	228,8	322,2	415,6	509,0	487,8	466,9	466,9	466,9	466,9	466,9
IRAP maggiori valori	0,0	0,0	23,9	47,0	65,4	83,9	102,4	96,9	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
Totale	-297,4	-297,4	-159,0	-21,6	90,2	202,1	314,0	287,3	261,7	261,7	261,7	261,7	261,7

in milioni di euro

A legislazione proposta, che prevede l'applicazione di una tassazione ad aliquota ridotta del 18% IRES più l'addizionale bancaria e del 3% IRAP incrementato delle maggiorazioni, l'attrattività della normativa si riduce anche se le imprese risultano comunque interessate al fine di ridurre gli oneri amministrativi e gli adempimenti necessari alla gestione del doppio binario tra valori fiscali e valori contabili.

Come già esposto in precedenza, il significativo incremento delle aliquote dell'imposta sostitutiva previsto dalla modifica normativa fa venire meno qualsiasi vantaggio o rischio di comportamenti opportunistici da parte dei contribuenti, che quindi potranno avere un interesse ad aderire al riallineamento solo per motivi di semplificazione (eliminazione di un doppio binario per i maggiori valori contabili emersi a seguito delle operazioni straordinarie), ma non per ottenere un beneficio economico. Occorre anche considerare la circostanza che l'asset che principalmente emerge nelle



operazioni straordinarie è l'avviamento, il quale ha un periodo di ammortamento fiscale di 18 anni. Pertanto, è evidente che, in considerazione della significativa anticipazione finanziaria che si originerà dal pagamento dell'imposta sostitutiva con le nuove aliquote, molto difficilmente le imprese – stante il lungo periodo di recupero di quanto pagato (18 anni) – procederanno a riallineare il valore del suddetto avviamento. Ne consegue che nel nuovo assetto il riallineamento dovrebbe essere circoscritto a fattispecie meno rilevanti quantitativamente, nelle quali il beneficio della semplificazione non comporti una eccessiva anticipazione finanziaria alle imprese.

Ai fini della stima delle aliquote si è proceduto analizzando i dati di dettaglio dei versamenti delle imposte sostitutive per individuare la quota riferibile ai soggetti interessati dalle maggiorazioni IRES ed IRAP in particolare banche ed assicurazioni. Nell'ipotesi che il 10% dei valori attualmente oggetto della disciplina del riallineamento rimanga comunque interessato alla nuova normativa si stima un'imposta di circa 43,3 milioni di euro.

In termini finanziari l'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze (divergenze 2024 versamento nel 2025) mentre i maggiori valori assumono rilevanza fiscale dal momento del versamento dell'imposta sostitutiva (versamento 2025, maggiori valori fiscalmente rilevanti dal 2025 con effetti di cassa dal 2026).

Con un periodo di ammortamento di 14 anni, l'aliquota IRES comprensiva dell'addizionale bancaria e l'aliquota IRAP (nazionale più le maggiorazioni) del 4,98% sui maggiori valori ed intervenendo dalle operazioni 2024, si avrebbe il seguente andamento finanziario, considerando l'applicazione della nuova normativa ai valori al primo gennaio 2024:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva - IRES	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
Sostitutiva - IRAP	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
IRES maggiori valori	0,0	-5,8	-9,2	-12,5	-15,8	-19,2	-22,5	-25,8	-29,2	-32,5	-35,8	-39,2	-42,5
IRAP maggiori valori	0,0	-1,2	-1,9	-2,5	-3,2	-3,9	-4,5	-5,2	-5,8	-6,5	-7,1	-7,8	-8,5
Totale	43,3	36,3	32,2	28,3	24,3	20,2	16,3	12,3	8,3	4,3	0,4	-3,7	-7,7

in milioni di euro

Di seguito l'effetto complessivo:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1	-254,1
IRES maggiori valori	0,0	-5,8	105,3	216,3	306,4	396,4	486,5	462,0	437,7	434,4	431,1	427,7	424,4



IRAP maggiori valori	0,0	-1,2	22,0	44,5	62,2	80,0	97,9	91,7	86,4	85,7	85,1	84,4	83,7
Totale	-254,1	-261,1	-126,8	6,7	114,5	222,3	330,3	299,6	270,0	266,0	262,1	258,0	254,0

in milioni di euro

Riconoscimento di maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione e fusione Art. 1 commi 46,47 Legge 244/2007 (aliquota a scaglioni 12-14-16 per cento)

Dall'analisi dei dati di versamento F24 dal 2015 al 2022 è stata stimata una imposta sostitutiva media di circa 103,3 milioni di euro (circa il 17% riferibile a soggetti IRPEF) cui corrispondono con una aliquota media del 13,64% maggiori valori per circa 757,3 milioni di euro. Con un periodo di ammortamento di 5 anni l'aliquota IRES comprensiva dell'addizionale bancaria e l'aliquota IRAP (nazionale più le maggiorazioni) del 4,98% e la rateizzazione dell'imposta sostitutiva 30% il primo anno, 40% il secondo e 30% il terzo ed intervenendo dalle operazioni 2024, l'abrogazione della normativa vigente sui riallineamenti, considerando le regole di versamento delle imposte sostitutive e le regole di validità dei maggiori valori, produrrebbe il seguente andamento finanziario, considerando l'applicazione della nuova normativa ai valori al primo gennaio 2024. Si precisa che l'aliquota media utilizzata ai fini IRES/IRPEF è circa il 25,2% conseguente alla predominanza dei contribuenti IRES rispetto ai soggetti IRPEF. Gli effetti sulle addizionali sono esplicitati nella tabella degli effetti finanziari complessivi:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva	-31,0	-72,3	-72,3	-103,3	-103,3	-103,3	-103,3	-103,3	-103,3	-103,3	-103,3	-103,3	-103,3
IRES/Irpef maggiori valori	0,0	66,8	105,0	143,2	181,4	219,6	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0
IRAP maggiori valori	0,0	14,0	21,5	29,0	36,6	44,1	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
Totale	-31,0	8,5	54,2	68,9	114,7	160,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4	125,4

in milioni di euro

A legislazione proposta, che prevede l'applicazione di una tassazione ad aliquota ridotta del 18% IRES più l'addizionale bancaria e del 3% IRAP incrementato delle maggiorazioni, l'attrattiva della normativa si riduce anche se le imprese risultano comunque interessate al fine di ridurre gli oneri amministrativi e gli adempimenti necessari alla gestione del doppio binario tra valori fiscali e valori



contabili. Nell'ipotesi che il 10% dei valori attualmente oggetto della disciplina del riallineamento rimanga comunque interessato alla nuova normativa si stima un'imposta di circa 16,9 milioni di euro. L'opzione per il riallineamento deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al medesimo periodo di imposta, i maggiori valori assumono rilevanza fiscale dall'anno di versamento dell'imposta sostitutiva. Con un periodo di ammortamento di 14 anni, l'aliquota IRES comprensiva dell'addizionale bancaria e l'aliquota IRAP (nazionale più le maggiorazioni) del 4,98% sui maggiori valori ed intervenendo dalle operazioni 2024, si avrebbe il seguente andamento finanziario, considerando l'applicazione della nuova normativa ai valori al primo gennaio 2024:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Sostitutiva	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
IRES/Irpef maggiori valori	0,0	-2,4	-3,8	-5,1	-6,5	-7,8	-9,2	-10,6	-11,9	-13,3	-14,7	-16,0	-17,4
IRAP maggiori valori	0,0	-0,5	-0,8	-1,0	-1,3	-1,6	-1,8	-2,1	-2,4	-2,7	-2,9	-3,2	-3,5
Totale	16,9	14,0	12,3	10,8	9,1	7,5	5,9	4,2	2,6	0,9	-0,7	-2,3	-4,0

in milioni di euro

Di seguito l'effetto complessivo:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva	-14,1	-55,4	-55,4	-86,4	-86,4	-86,4	-86,4	-86,4	-86,4	-86,4	-86,4	-86,4	-86,4
IRES/Irpef maggiori valori	0,0	64,4	101,2	138,1	174,9	211,8	181,8	180,4	179,1	177,7	176,3	175,0	173,6
<i>IRES maggiori valori</i>	<i>0,0</i>	<i>53,6</i>	<i>84,1</i>	<i>114,8</i>	<i>145,3</i>	<i>175,9</i>	<i>150,9</i>	<i>149,7</i>	<i>148,6</i>	<i>147,5</i>	<i>146,3</i>	<i>145,2</i>	<i>144,1</i>
<i>IRPEF maggiori valori</i>	<i>0,0</i>	<i>10,3</i>	<i>16,1</i>	<i>21,9</i>	<i>27,8</i>	<i>33,7</i>	<i>28,8</i>	<i>28,6</i>	<i>28,4</i>	<i>28,1</i>	<i>27,9</i>	<i>27,7</i>	<i>27,4</i>
<i>Addizionale regionale IRPEF</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>	<i>1,3</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
<i>Addizionale comunale IRPEF</i>	<i>0,0</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>	<i>0,7</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>
IRAP maggiori valori	0,0	13,5	20,7	28,0	35,3	42,5	35,9	35,6	35,3	35,0	34,8	34,5	34,2
Totale	-14,1	22,5	66,5	79,7	123,8	167,9	131,3	129,6	128,0	126,3	124,7	123,1	121,4

in milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi dell'articolo 12, nell'ipotesi di adesione al nuovo regime del 10% dei valori attualmente interessati conseguenti alla revisione delle imposte sostitutive di cui al DL 185/08 e L. 244/07:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva	-268,2	-309,5	-309,5	-340,5	-340,5	-340,5	-340,5	-340,5	-340,5	-340,5	-340,5	-340,5	-340,5



IRES maggiori valori	0,0	47,8	189,4	331,1	451,7	572,3	637,4	611,7	586,3	581,9	577,4	572,9	568,5
IRPEF maggiori valori	0,0	10,3	16,1	21,9	27,8	33,7	28,8	28,6	28,4	28,1	27,9	27,7	27,4
Addizionale regionale IRPEF	0,0	0,3	0,7	1,0	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Addizionale comunale IRPEF	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
IRAP maggiori valori	0,0	12,3	42,7	72,5	97,5	122,5	133,8	127,3	121,7	120,7	119,9	118,9	117,9
Totale	-268,2	-238,6	-60,3	86,4	238,3	390,2	461,6	429,2	398,0	392,3	386,8	381,1	375,4

in milioni di euro

Per quanto attiene alle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 13, le stesse sono dirette ad evitare che i contribuenti, nelle more dell'entrata in vigore del decreto delegato, siano penalizzati ovvero ottengano vantaggi non spettanti, qualora assumano comportamenti non conformi alle norme contenute in detto decreto. Da una parte si evita, quindi, che i contribuenti possano continuare a fruire della pregressa disciplina e, dall'altra, si consente agli stessi contribuenti di essere rimessi nei termini o di recuperare quanto eventualmente pagato con le pregresse aliquote qualora non vogliano aderire al riallineamento con le nuove aliquote. Pertanto, non si è ritenuto di ascrivere effetti finanziari alle norme in questione che, comunque, disciplinano casi di versamenti eventualmente operati in anticipo rispetto alle nuove scadenze previste.

Affrancamento di riserve in sospensione d'imposta

La normativa proposta riapre i termini per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, previo il pagamento di un'imposta, sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali o maggiorazioni, con aliquota del dieci per cento.

Ai fini della stima sono state analizzate le riserve in sospensione di imposta e si è proceduto ad una analisi storica dei versamenti F24 relativamente all'ultima riproposizione di una imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. Nello specifico la legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevedeva lo smobilizzo delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, risultanti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, mediante assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento (eccetto le riserve per ammortamenti anticipati), mentre i saldi attivi di rivalutazione scontavano l'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 4 per cento. A tale ultimo riguardo, si segnala che le riserve di rivalutazione, come precisato nella



relazione alla legge finanziaria del 2004, erano quelle costituite ai sensi delle leggi n. 408 del 1990, n. 413 del 1991 e n. 342 del 2000.

Le disposizioni in esame, invece, fissano al 10 per cento l'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali o maggiorazioni, non anche di altri prelievi), dovendosi, quindi, considerare mediamente ben superiore rispetto al precedente del 2004. Inoltre, si inserisce in un sistema tributario che negli ultimi anni è stato caratterizzato da numerose leggi di rivalutazione che hanno generato nuove riserve in sospensione d'imposta e consentito che le stesse fossero affrancabili, contestualmente alla loro costituzione, previo pagamento di un'imposta sostitutiva nella stessa misura del 10 per cento (cfr. Riserva da rivalutazione ai sensi: della legge n. 160/2019; del D.L. n. 23/2020; del D.L. n. 34/2020, del D.L. 104/2020).

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che la misura in esame risulta meno conveniente rispetto al precedente del 2004, i cui dati sono stati presi a riferimento per la stima. Inoltre, la valutazione deve tener conto anche del fatto che il notevole incremento delle riserve in sospensione d'imposta che si è originato negli ultimi anni è da riferire quasi esclusivamente alle normative di rivalutazione e riconoscimento dei nuovi valori che già prevedevano una specifica normativa sull'affrancamento delle riserve, con la stessa aliquota del 10% della normativa proposta.

Si è, quindi, ritenuto che l'adesione possa essere circa la metà del precedente del 2004. In ogni caso si ritiene che la percentuale sia prudente considerando l'ammontare molto più elevato delle riserve in sospensione rispetto a quello considerato in sede di valutazione della misura del 2004, che di fatto rende i valori affrancati stimati in linea con quelli del precedente considerato.

Dall'analisi dei dati F24, relativi alla misura, parzialmente analoga, introdotta dalla L. 311 del 2004, risulta un versamento per circa 372 milioni di euro con un tasso di adesione pari a circa il 5%.

Con un'ipotesi di adesione dell'2,5% pari al 50% dell'ultima riproposizione ma su uno stock di riserve in sospensione più elevato (314 miliardi di euro) e considerando un'imposta sostitutiva al 10% si stima un valore di riserve affrancate per circa 7.855 milioni di euro. Non avendo la possibilità di conoscere la diversa composizione delle riserve in sospensione rispetto alla normativa che le ha generate, è stata effettuata un'analisi a partire dall'ultima normativa di riallineamento prevista dalla L. 104/2020. Ipotizzando prudenzialmente che tali riserve sarebbero comunque state distribuite nella misura del 50% in venti esercizi, sono state valutate le imposte IRES/IRAP a legislazione vigente. La stima della misura del 50% è stata effettuata sulla base della considerazione che difficilmente le



società distribuiscono e assoggettano a tassazione le riserve in questione dal momento che la maggior parte delle stesse può essere utilizzata a copertura delle perdite senza subire alcun prelievo.

A seguito della normativa proposta si ipotizza che i contribuenti affranchino per poter successivamente procedere alla distribuzione. Ne consegue che sulla quota distribuita, ipotizzata pari all'80% dell'affrancato in conseguenza della proposta normativa, si avrebbe, oltre all'effetto negativo sull'IRES e IRAP in capo all'Ente che opera l'affrancamento, altresì un effetto positivo relativamente alla tassazione dei dividendi in capo ai soci. L'individuazione della quota riferibile a persone fisiche è stata stimata nella misura del 38% dall'elaborazione dei dati societari (fonte Bureau Van Dijk).

Considerando il versamento dell'imposta in quattro rate di pari importo a partire dal termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo di imposta di affrancamento (2024), le ipotesi di distribuzione a legislazione vigente, una ipotesi di distribuzione delle riserve affrancate in tre anni (2025-2026-2027) ed una tassazione dei dividendi in capo alle persone fisiche nella misura del 26%, l'andamento finanziario sarebbe il seguente:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva	196,4	196,4	196,4	196,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	-60,4	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5
IRAP	0,0	-13,2	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
IRES soci	0,0	27,4	15,7	15,7	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF soci	206,8	206,8	206,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	403,2	357,0	377,3	170,5	-53,4	-41,6	-41,6	-41,6	-41,6	-41,6	-41,6	-41,6	-41,6

in milioni di euro

Complessivamente le disposizioni contenute negli articoli da 10 a 14 si stima producano i seguenti effetti:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Sostitutiva	-15,4	-84,8	-126,1	-126,1	-157,1	-353,5	-353,5	-353,5	-353,5	-353,5	-353,5	-353,5	-353,5	-353,5
IRES maggiori valori	0,0	7,8	-0,4	171,6	317,8	442,8	560,0	625,1	599,4	574,0	569,6	565,1	560,6	556,2
IRPEF maggiori valori	0,0	0,0	10,3	16,1	21,9	27,8	33,7	28,8	28,6	28,4	28,1	27,9	27,7	27,4
Addizionale regionale IRPEF	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Addizionale comunale IRPEF	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
IRAP maggiori valori	0,0	1,6	1,5	38,9	69,5	95,3	119,6	130,9	124,4	118,8	117,8	117,0	116,0	115,0
IRES soci	0,0	0,0	27,4	15,7	15,7	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF soci	0,0	206,8	206,8	206,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-15,4	131,4	120,0	324,0	269,2	202,4	362,0	433,4	401,0	369,8	364,1	358,6	352,9	347,2



in milioni di euro

CAPO II

Operazioni straordinarie

ARTICOLO 15

(Modifiche al regime delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie)

La proposta normativa interviene sulla disciplina dell'utilizzabilità delle perdite.

1. Tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di riporto delle perdite fiscali

Nell'ambito dell'articolo 84, viene eliminata la "condizione di vitalità" consistente nella presenza di un numero minimo di dipendenti, non prevista negli articoli 172 e 173 del TUIR.

Sempre al fine di omogeneizzare le condizioni per il riporto delle perdite nelle diverse operazioni straordinarie si è introdotto il limite quantitativo del valore economico del patrimonio netto. Per coerenza, anche nell'ambito della disciplina in materia di fusioni e scissioni il patrimonio netto che funge da limite quantitativo al riporto delle perdite dovrà essere assunto nel suo valore economico (restando il valore contabile come criterio alternativo che potrà essere adottato dai contribuenti).

Con disposizione innovativa si attribuisce rilevanza al gruppo societario quale unico soggetto economico, con la conseguenza che non si applicano le condizioni e i limiti di riportabilità delle perdite, degli interessi passivi e dell'ACE, nel caso di operazioni di trasferimento della partecipazione di controllo tra società che appartengono al medesimo gruppo e che sono "dotate" di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE.

Si stima che le disposizioni normative citate relative al perimetro di applicazione della norma e alla verifica del limite per il riporto delle perdite, comportando effetti di segno opposto che nel loro complesso dovrebbero però determinare un tendenziale ampliamento delle perdite interessate ai limiti al riporto, sono in condizione di generare potenziali effetti positivi sul gettito di difficile quantificazione e prudenzialmente non valutati.

Per quanto attiene, invece, al venir meno dei limiti al riporto delle perdite nel caso di trasferimento della proprietà di partecipazioni all'interno dello stesso gruppo civilistico, si evidenzia che la valutazione è stata condotta tenendo conto del carattere antielusivo delle disposizioni in esame, e quindi, della circostanza che la norma viene disapplicata dall'Agenzia delle Entrate quando manca il carattere elusivo dell'operazione. Partendo da questa considerazione appare ragionevole ritenere che il trasferimento della proprietà di una società all'interno dello stesso gruppo, in assenza di ulteriori elementi che facciano ipotizzare la sussistenza di un progetto elusivo, non sia ordinariamente sufficiente a configurare un'operazione di commercio di una bara fiscale. Ne consegue che in questi



casi, in cui manca la presenza di una finalità elusiva, la disapplicazione della norma dovrebbe essere riconosciuta mancando appunto l'intento elusivo dell'operazione. Comunque, in considerazione della circostanza che – pur in presenza del trasferimento infragruppo delle partecipazioni di controllo della società che riporta le perdite – potrebbero esserci casi nei quali sussistano i suddetti ulteriori elementi indicatori di un intento elusivo, con la conseguenza che la disapplicazione non sia ottenuta o chiesta, è stata effettuata una valutazione della perdita di gettito in linea con quella operata in sede di introduzione dell'articolo 36, commi 12-14, del DL 223/2006, con il quale la norma ora riproposta era stata abrogata. Coerentemente, in assenza di dati specifici, si ipotizza quindi un effetto paragonabile a quanto riportato in sede di relazione tecnica al predetto DL 223/2006, incrementato del 20% (peso delle eccedenze ACE e degli interessi passivi riportabili all'epoca non presenti), con i seguenti effetti finanziari, considerando un acconto del 75%:

	2024	2025	Dal 2026
IRES	0	-4,2	-2,4

in milioni di euro

2. Non penalizzazione delle perdite realizzate a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario

L'intervento previsto (nuovo articolo 172, comma 7-ter, lett. b), attribuendo rilevanza al gruppo societario quale unico soggetto economico, elimina le condizioni e i limiti di riportabilità delle perdite nel caso di operazioni di fusione o scissione cui partecipano società che appartengono al medesimo gruppo e che sono "dotate" di perdite fiscali realizzate in periodi d'imposta successivi a quello di ingresso nel gruppo stesso ovvero di perdite antecedenti all'ingresso nel gruppo che sono state, però, già sottoposte ai limiti al loro riporto, ai sensi dell'articolo 84, al momento dell'ingresso della società nel gruppo.

Il nuovo regime di circolazione delle perdite fiscali estende la sua applicazione alle eccedenze di interessi passivi indeducibili e alle eccedenze ACE. Queste ultime riguardano esclusivamente gli importi del beneficio ACE maturati entro la data del 31 dicembre 2023 e non ancora utilizzati a riduzione del reddito imponibile (infatti con decorrenza dall'esercizio 2024 l'agevolazione ACE è abrogata da un altro decreto attuativo della Legge Delega fatto salvo il diritto al riporto delle eccedenze maturate negli esercizi precedenti).

Ai fini della stima, sono state considerate le informazioni presenti nelle dichiarazioni Redditi Società di capitali e Società di persone 2022, periodo d'imposta 2021. In particolare, sono stati desunti dal quadro *RV Sezione II - Operazioni straordinarie* i dati relativi alle perdite fiscali non riportabili, agli interessi passivi indeducibili e all'eccedenza ACE, relativi ai soggetti presenti nella:



1. PARTE I - Dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione
2. PARTE II - Dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa

Relativamente ad ogni operazione straordinaria individuata (fusione o scissione), è stata verificata la relazione di appartenenza allo stesso gruppo societario (azionista di riferimento) per ogni anno di generazione delle perdite fiscali, degli interessi passivi e dell'eccedenza ACE.

Sono state in questo modo calcolate le perdite generate negli anni in cui i soggetti coinvolti nell'operazione straordinaria facevano parte dello stesso gruppo civilistico e che, in base alla normativa proposta, diverrebbero riportabili, così come l'eccedenza ACE e gli interessi indeducibili. Non sono state, invece, considerate, ai fini della stima degli effetti finanziari, le perdite, gli interessi passivi e le eccedenze ACE prodotte in esercizi precedenti all'ingresso nel gruppo che, in base alla nuova normativa, sarebbero comunque non soggette ai limiti qualora già sottoposte ai test patrimoniale e di vitalità al momento dell'ingresso nel gruppo. In particolare, per tali ultime fattispecie al momento dell'ingresso nel gruppo le perdite potrebbero non essere state assoggettate ai limiti in base alla vigente normativa (ad esempio perché non era cambiata l'attività), con la conseguenza che in tale caso si continuerebbe ad applicare l'attuale disciplina. Qualora, invece, le perdite siano state già assoggettate ai limiti al momento dell'ingresso nel gruppo, l'importo risultante nella base dati riguarderebbe perdite cd "buone", in quanto hanno superato il test (di vitalità e patrimoniale).

Sono, quindi, state calcolate le percentuali di riportabilità delle perdite, degli interessi passivi e dell'eccedenza ACE sulla base della normativa proposta.

Considerando la variabilità delle operazioni straordinarie nei diversi anni, si è proceduto a calcolare, dalle dichiarazioni dei redditi, l'importo complessivo delle perdite non riportabili oltre che degli interessi indeducibili e dell'eccedenza ACE anche per i due periodi d'imposta precedenti (2019 e 2020), ottenendo i risultati riportati nella seguente tabella.

	Totale 2021	Totale 2020	Totale 2019	Valore medio 2019-2021
Perdite non riportabili	575,1	651,0	515,0	580,4
Interessi passivi indeducibili	161,7	297,9	231,1	230,2
Eccedenza ACE	82,9	102,1	40,2	75,1
Totale	819,7	1.051,0	786,3	885,7

in milioni di euro



Per la stima degli effetti di gettito è stato utilizzato il valore medio 2019-2021, applicando le seguenti percentuali di riportabilità dei valori sopra citati (a normativa vigente non riportabili), calcolate sui dati dell'anno 2021, con riferimento ai contribuenti appartenenti allo stesso gruppo:

1. 38,6% per le perdite non riportabili
2. 20,8% per gli interessi passivi indeducibili
3. 11,6% per l'eccedenza ACE

Si precisa inoltre che, ai fini del calcolo degli effetti finanziari complessivi, si è ipotizzato prudenzialmente che gli importi riportabili a legislazione proposta possano essere integralmente utilizzati in abbattimento dei redditi imponibili dei soggetti risultanti dalle operazioni straordinarie nell'arco medio di un triennio. Non si è ritenuto invece opportuno procedere con un'analisi puntuale della capienza rispetto all'imponibile relativo alle singole società del triennio 2019-2021 poiché è emersa un'estrema variabilità di situazioni che hanno indotto a ritenere non sufficientemente affidabile procedere in tal modo stante anche la natura straordinaria di tali operazioni.

È stata utilizzata nel calcolo l'aliquota IRES del 24% in quanto la quasi totalità dei valori è riferibile ad imprese in ambito IRES.

La tabella che segue indica gli effetti di gettito complessivi stimati in termini di cassa con acconto IRES del 75%, nel caso di assorbimento delle perdite e/o altre deduzioni in tre periodi d'imposta. Per quanto attiene alle eccedenze ACE, stante il profilo particolarmente lungo del recupero di quelle maturate al 31 dicembre 2023 e l'abrogazione dell'ACE con effetto dal 2024, si produrrà una minore perdita di gettito tendenzialmente a decorrere da esercizi successivi a quelli oggetto di stima, prudenzialmente non considerata anche in quanto di modesta entità.

	2024	2025	2026	2027	dal 2028
IRES	0	-39,4	-22,5	-22,5	16,9
	0	0	-39,4	-22,5	-22,5
	0	0	0	-39,4	-22,5
	0	0	0	0	-39,4
Totale	0	-39,4	-61,9	-84,4	-67,5

importi in milioni di euro

3. Revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto

La norma prevede la sostituzione del precedente limite quantitativo, rappresentato dal patrimonio netto a valori contabili, con un nuovo limite, rappresentato dal valore economico del patrimonio netto. Resta comunque ferma, al fine di riportare le posizioni soggettive fiscali pregresse, la necessità di superare il test di vitalità.



La modifica normativa ha una chiara finalità di semplificazione in quanto è diretta ad evitare la presentazione di interpelli disapplicativi nella fattispecie del patrimonio netto economico capiente rispetto alle perdite, che è stata oggetto di innumerevoli risposte dell'Agenzia delle Entrate nelle quali è oramai di prassi la disapplicazione della norma antielusiva. La norma si limita, quindi, a formalizzare una interpretazione della disposizione in questione che è del tutto consolidata. Semmai la norma introduce una cautela in quanto richiede la presenza di una relazione giurata di stima da parte di un esperto indipendente che valuti il patrimonio economico della società, mentre l'attuale prassi dell'Agenzia delle Entrate consente di fornire la prova della misura del patrimonio economico anche con altri mezzi.

In particolare, l'attuale regime di riporto delle perdite fiscali, contenuto negli articoli 84 e 172 del TUIR, limita tra l'altro la facoltà di compensazione intersoggettiva delle stesse "per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto". Come già detto, la modifica in esame mantiene tale facoltà, integrandola – come espressamente previsto nei criteri direttivi della delega – con l'ulteriore elemento di confronto della capacità di assorbimento delle posizioni soggettive costituito dal "valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite". Si ribadisce, comunque, che si tratta di un valore determinato con tecniche di stima aziendale che risultano ampiamente verificabili. Tale valore, infatti, come espressamente previsto con le disposizioni in esame "deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile". Tali ultime previsioni garantiscono l'affidabilità anche dei criteri di stima adottati, fino a prova contraria e, pertanto, si pongono perfettamente in continuità e in linea con quanto già oggi consentito dalla prassi dell'Agenzia delle entrate sul punto.

Pertanto, si stima che la modifica normativa non comporti effetti finanziari.

4. Perdite estere finali

Il nuovo art. 181, comma 1-bis, del TUIR disciplina la possibilità, per una società fiscalmente residente in Italia, di utilizzare, a seguito di fusione, le perdite fiscali "finali" di partecipate estere.

La normativa proposta introduce l'utilizzabilità delle perdite fiscali "finali" di partecipate estere da parte di controllanti fiscalmente residenti in Italia.

Per perdite fiscali "finali" si intendono le perdite di società partecipate in un altro Stato membro poste in liquidazione o meno che abbiano terminato la loro attività commerciale o comunque dismesso tutti i beni relativi all'impresa.

Si evidenzia che l'utilizzabilità o meno delle perdite di partecipate estere di imprese italiane è subordinata alla condizione che tali perdite non possano comunque essere utilizzate (sempre nel



medesimo Stato estero di insediamento della partecipata), oltre che dalla partecipata stessa, anche da altri soggetti residenti in tale Stato e facenti parte del gruppo della controllante.

Ai fini della stima sono state individuate nella banca dati Orbis di Bureau Van Dijk (che raccoglie i dati di bilancio delle imprese a livello mondiale) le imprese italiane che partecipano almeno al 50,1% in imprese in uno Stato membro dell'Unione europea; le singole partecipate sono state ulteriormente selezionate in base allo stato di attività economica considerando quelle in situazioni di carattere liquidatorio (ad esempio liquidazione ordinaria e procedure assimilate) rilevando le perdite da bilancio dal 2018 al 2022, se disponibili, o l'ultima perdita precedente al 2018.

Non avendo la possibilità di verificare quanta parte delle perdite di bilancio sia fiscale, queste sono state prudenzialmente considerate nella loro interezza perdite fiscali e cumulate nel periodo considerato.

Si è proceduto dai dati BVD ad un'ulteriore analisi per la verifica della presenza di altre partecipate in utile nel medesimo Stato della partecipata in perdita.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari:

	2024	2025	2026	2027	dal 2028
IRES-IRPEF	0	-25,0	-14,3	-14,3	10,7
	0	0,0	-25,0	-14,3	-14,3
	0	0	0,0	-25,0	-14,3
	0	0	0	0,0	-25,0
Totale	0,0	-25,0	-39,3	-53,6	-42,9

in milioni di euro

5. Altre previsioni di riordino

Relativamente alle altre disposizioni si evidenzia che la misura in materia di scissione parziale riveste carattere ordinamentale e chiarificatorio, non determinando effetti finanziari, come viene meglio esplicitato all'articolo 16.

La misura in materia di fusione retrodatate, che prevede l'applicazione dei limiti e delle condizioni al riporto delle perdite limitatamente alle sole società incorporate, permette il riporto delle perdite, delle eccedenze ACE e degli interessi passivi da parte della incorporante. Ai fini della stima sono state analizzate le perdite e le altre eccedenze indicate non riportabili dall'incorporante a legislazione vigente che rimangono escluse anche dalla applicazione delle disposizioni di cui al punto 2 (Non penalizzazione delle perdite realizzate a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario).



Dall'analisi dei dati così condotta residuano perdite della tipologia indicata per circa 1,9 milioni di euro, interessi passivi per circa 0,8 milioni di euro e 2,5 milioni di euro di eccedenze ACE.

È stata utilizzata nel calcolo l'aliquota IRES del 24% in quanto la quasi totalità dei valori è riferibile ad imprese in ambito IRES.

La tabella che segue indica gli effetti di gettito complessivi stimati in termini di cassa con acconto IRES del 75%, nel caso di assorbimento delle perdite e/o altre deduzioni in tre periodi d'imposta. Per quanto attiene alle eccedenze ACE, stante il profilo particolarmente lungo del recupero di quelle maturate al 31 dicembre 2023 e l'abrogazione dell'ACE con effetto dal 2024, si produrrà una minore perdita di gettito tendenzialmente a decorrere da esercizi successivi a quelli oggetto di stima, prudenzialmente non considerata anche in quanto di modesta entità.

	2024	2025	2026	2027	dal 2028
IRES	0	-0,7	-0,4	-0,4	0,3
	0	0	-0,7	-0,4	-0,4
	0	0	0	-0,7	-0,4
	0	0	0	0	-0,7
Totale	0	-0,7	-1,1	-1,5	-1,2

in milioni di euro

ARTICOLO 16

(Scissione per scorporo)

L'intervento normativo riguarda la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo, di cui all'articolo 2506.1 del Codice civile. Si tratta della scissione parziale mediante la quale si determina l'assegnazione di una parte del patrimonio della scissa ad una o più società di nuova costituzione e l'assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa (e non ai suoi soci).

In coerenza con il principio di neutralità che caratterizza le operazioni di scissione, è stato previsto che alle partecipazioni ricevute dalla scissa sia attribuito il medesimo valore fiscale dei beni trasferiti alla beneficiaria. Pertanto, le partecipazioni ricevute dalla scissa ereditano non soltanto i valori ma anche il periodo di possesso riferibile ai beni trasferiti, in analogia a quanto previsto per le scissioni "tradizionali" e per i conferimenti di azienda.

Ai fini della trasmissione delle posizioni soggettive non specificamente afferenti agli elementi del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria (ad esempio perdite fiscali pregresse, eccedenze ACE, eccedenze di interessi passivi, ecc.), il criterio di ripartizione di cui all'articolo 173, comma 4, del TUIR opera senza considerare, ai fini della determinazione del patrimonio netto della società



scissa cui rapportare il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria, il valore delle partecipazioni derivanti dalla scissione e attribuite alla scissa.

Con riguardo al riporto delle perdite fiscali pregresse, si evidenzia che, se la società beneficiaria è neocostituita, non sussiste proprio, già a legislazione vigente, un limite al riporto delle perdite fiscali, come già affermato in più occasioni dalla stessa Agenzia delle Entrate, stante il fatto che manca il travaso delle eventuali perdite a favore di un soggetto redditizio preesistente. Nel caso in cui la società beneficiaria sia, invece, preesistente alla scissione, trovano applicazione i normali limiti al riporto delle perdite fiscali, così come previsto dal nuovo comma 15-quater dell'articolo 173 del Tuir.

Per quanto riguarda il nuovo comma 15-ter, lettera d), n. 2 e n. 3, si evidenzia che il punto 2) è diretto ad evitare arbitraggi da parte del contribuente e ha una chiara finalità antielusiva. In particolare, si vuole evitare che i contribuenti che hanno partecipazioni minusvalenti in regime PEX, utilizzino lo strumento della scissione per scorporo per far perdere il requisito PEX alle partecipazioni possedute che si intendono cedere, e per dedurre, quindi, la relativa minusvalenza (deduzione non ammessa se le partecipazioni sono in regime PEX).

Per quanto riguarda il punto 3) lo stesso si limita a prevedere che in caso di scorporo di beni diversi da aziende e da partecipazioni, le partecipazioni nella beneficiaria ricevute dalla scissa matureranno eventualmente i requisiti PEX autonomamente secondo la relativa disciplina generale.

Per quanto attiene, invece, alla lettera f), la stessa prevede un criterio per l'individuazione del regime fiscale delle riserve del tutto analogo a quello già sussistente per l'operazione speculare del conferimento e, quindi, adotta la soluzione che appare essere quella più conforme ai principi già adottati nella legislazione vigente, rispetto alla quale non si individuano potenziali effetti negativi sul gettito, dal momento che gli effetti della scissione con scorporo avrebbero potuto essere realizzati a legislazione vigente con lo strumento del conferimento.

Con riferimento alla lettera g) si evidenzia che a seguito della scissione con scorporo i plusvalori latenti sui beni della stabile organizzazione rimangono nell'ambito di una società italiana e, quindi, soggetti al regime impositivo del nostro Stato.

In ultimo, il comma 15-quinqies riproduce lo stesso disposto contenuto nel comma 3 dell'articolo 176 con riferimento all'operazione speculare del conferimento di azienda e, quindi, la norma in questione non ha una sostanziale natura innovativa, ma consente l'effettuazione, tramite la scissione con scorporo, della stessa operazione che avrebbe potuto essere effettuata a legislazione vigente con lo strumento del conferimento d'azienda.

Si stima che le modifiche normative citate, che hanno il preminente scopo di disciplinare la nuova fattispecie di operazione straordinaria, non producano effetti finanziari sul gettito, stante anche la natura neutrale dell'operazione stessa.



ARTICOLO 17

(Modifiche alla disciplina dei conferimenti)

La norma in esame è stata concepita per attuare il principio che prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding.

In materia di conferimento di azienda, l'intervento adottato riguarda il trasferimento al soggetto conferitario dell'avviamento fiscalmente riconosciuto iscritto nel bilancio del soggetto conferente. L'intervento attuato nell'articolo 176 del TUIR precisa che l'avviamento iscritto nell'attivo patrimoniale del soggetto conferente si trasferisce al soggetto conferitario anche fiscalmente.

Rispetto alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni, una prima modifica riguarda gli articoli 175 e 177 del TUIR e, in particolare, i cosiddetti conferimenti minusvalenti. La norma adottata stabilisce che la minusvalenza assume rilevanza fiscale per il conferente soltanto laddove si tratti di una minusvalenza effettiva (e non meramente contabile) e cioè nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni oggetto di conferimento ed il loro valore normale.

In materia di conferimento di partecipazioni in società holding, il criterio direttivo si riferisce, in particolare, ai conferimenti di partecipazioni "qualificate" disciplinati dal comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR. L'intervento normativo, attuato al fine di superare le criticità esistenti, stabilisce che, nel caso di conferimento di partecipazioni in una società che è qualificabile come holding, il superamento della soglia minima percentuale deve essere verificato sia sulle società da essa direttamente partecipate sia sulle società da essa indirettamente partecipate. La proposta normativa circoscrive il test del superamento delle percentuali partecipative "alle partecipate di primo livello" che non siano a loro volta società holding.

Inoltre, il regime di neutralità fiscale si applica, oltre che agli scambi di partecipazioni per effetto dei quali la società "acquirente" consegua la maggioranza dei diritti di voto della società "acquistata", anche a quelli in conseguenza dei quali la società stessa integri una partecipazione di maggioranza già posseduta a prescindere dai motivi per cui le ulteriori partecipazioni sono state scambiate. Diversamente, in base alla normativa vigente, le acquisizioni di ulteriori partecipazioni rispetto a quella di controllo già detenuta avvengono in neutralità solo se l'incremento della percentuale di controllo avvenga "in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario". La modifica introdotta riallinea la normativa interna al dettato della Direttiva sia in relazione all'art. 177 TUIR concernente gli scambi di azioni domestici sia in relazione all'art. 178 TUIR in materia di permuta e conferimenti di azioni o quote tra soggetti residenti in stati membri diversi.



Un'ulteriore modifica riguarda l'art. 177 TUIR comma 2 in materia di conferimenti di partecipazioni che possono ora riguardare anche una partecipazione in una società non residente.

Dal punto di vista dell'impatto sul gettito si evidenzia che:

1. per quanto riguarda il trasferimento al soggetto conferitario dell'avviamento fiscalmente riconosciuto nel bilancio del soggetto conferente si stima che non produca effetti di gettito dal momento che la norma è diretta principalmente a chiarire un aspetto interpretativo che aveva generato contrasti interpretativi. In ogni caso la norma non modifica l'importo deducibile dell'avviamento;
2. per quanto riguarda la rilevanza dei conferimenti minusvalenti anche in questo caso si ritiene che la norma sia diretta a chiarire le modalità di quantificazione della minusvalenza senza un effettivo contenuto innovativo rispetto alla legislazione vigente;
3. per quanto riguarda le altre modifiche (conferimenti di partecipazioni estere, eliminazione del requisito richiesto in caso di incremento della partecipazione e costituito dalla condizione che ci sia un obbligo legale o un vincolo statutario, ampliamento delle casistiche in cui è ammesso il conferimento in neutralità in caso di partecipazioni non di controllo) si ritiene che trattasi di fattispecie numericamente esigue, nelle quali gli impatti sul gettito si verificano solo in caso di conferimento effettuato da persone fisiche o da soggetti IRES non esercenti attività di impresa (ipotesi quest'ultima piuttosto rara).

Si è, pertanto, ritenuto di stimare gli effetti di gettito sulle operazioni relative a partecipazioni che sono effettuate da persone fisiche. Infatti, tali partecipazioni, se cedute, sono soggette con riferimento alle plusvalenze all'imposta sostitutiva e, quindi, si è ipotizzato che le partecipazioni conferite sarebbero state soggette a tassazione sui plusvalori latenti. In altri termini, stante il regime di sostanziale neutralità previsto dall'articolo 177 del Tuir, si è ritenuto che i conferimenti attratti alla sua disciplina possano comportare un effetto negativo di gettito, in quanto le plusvalenze latenti sarebbero state, prima o poi, tassate in capo al socio con l'applicazione dell'imposta sostitutiva, mentre in capo alla società ricevente le partecipazioni sarebbe possibile fruire, in via potenziale, del regime PEX. Sulla base di tale assunzione si è, quindi, stimata una perdita di gettito corrispondente all'imposta sostitutiva che sarebbe ipoteticamente gravata sulle persone fisiche a legislazione vigente. Analizzando i dati del Registro 2022 i conferimenti per aumento di capitale tramite azioni o titoli riferibili a persone fisiche sono circa 1.262,4 milioni di euro (non è stato possibile individuare i conferimenti fatti da soggetti IRES non imprenditori, marginali con riferimento alle casistiche in esame). Ipotizzando che di tali valori il 10% rientri nella fattispecie di cui alla modifica normativa e che la plusvalenza sia pari al 50%, quest'ultima risulterebbe pari a circa 63,2 milioni di euro annui



nell'ipotesi di stabilità delle operazioni di conferimento nel tempo. Con un'aliquota di imposta sostitutiva del 26% l'andamento finanziario sarebbe il seguente:

	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta sostitutiva	0	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2

in milioni di euro

ARTICOLO 18

(Modifiche alla disciplina della liquidazione)

Il nuovo articolo 182 prevede che il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie, salvo prevedere anche per le imprese individuali e le società di persone lo scomputo delle perdite dal reddito dei periodi di imposta compresi nella liquidazione.

Si stima che le modifiche normative citate, che hanno il preminente scopo di sistematizzare la materia, non producano effetti finanziari sul gettito, in quanto disciplinano in modo diverso le modalità di determinazione del reddito e di utilizzo delle perdite, ma senza modificarne l'entità quantitativa e, quindi, le imposte dovute. Inoltre, la modifica riguarda fattispecie (imprese in liquidazione) che normalmente non presentano redditi significativi.

In particolare, il regime tributario della liquidazione volontaria attualmente vigente, contenuto nell'art. 182 del TUIR, in sintesi, dopo aver disposto la suddivisione dei periodi d'imposta in due momenti ((i) ante liquidazione, quello "compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione", e (ii) post inizio della liquidazione, quello "compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione"), prevede una disciplina il cui principio guida è quello della unicità del periodo di liquidazione. Nell'attuale sistema tributario, dunque, il periodo della liquidazione è identificato come unico periodo d'imposta; tuttavia, la disciplina risulta diversa in base alla durata della liquidazione (e in base alla tipologia di impresa). In sintesi, se la liquidazione:

- dura fino a tre/cinque esercizi, il reddito dei vari esercizi è determinato in via provvisoria, salvo conguaglio finale;
- si protrae per più di tre/cinque esercizi (a seconda della tipologia di impresa), i redditi determinati in via provvisoria si assumono come "definitivi" e, come tali, concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo di competenza rappresentato da ciascun esercizio.

Con le modifiche apportate nel presente articolo si interviene sull'impostazione attuale disponendo che i redditi relativi agli esercizi in cui si protrae la liquidazione sono determinati sempre a titolo definitivo, "al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione". Ne consegue che, per le liquidazioni che si protraggono:



- per un tempo fino a tre/cinque esercizi (a seconda della tipologia di impresa), non si determinano effetti, sul piano sostanziale, poiché resta assoggettato a tassazione l'ammontare complessivo netto dei redditi maturati nell'intero periodo della liquidazione (infra-triennio), come già avviene con l'attuale formulazione dell'articolo 182 del TUIR. La riliquidazione finale, dunque, viene resa più snella mediante la facoltà di computare a riduzione di ciascuno dei redditi, determinati a titolo definitivo, nei precedenti periodi d'imposta della liquidazione stessa, le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo (c.d. carry back delle perdite);
- per un tempo superiore ai tre/cinque esercizi (a seconda della tipologia di impresa), invece, le nuove disposizioni confermano la definitività dei redditi, già disposta dal vigente articolo 182 del TUIR.

Complessivamente le modifiche normative della sezione III "Operazioni Straordinarie" producono i seguenti effetti finanziari:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
<i>Non penalizzazione delle perdite realizzate a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario</i>	0	-39,4	-61,9	-84,4	-67,5	-67,5	-67,5	-67,5	-67,5
<i>Perdite estere finali</i>	0	-25,0	-39,3	-53,6	-42,9	-42,9	-42,9	-42,9	-42,9
<i>Altre previsioni di riordino</i>	0	-0,7	-1,1	-1,5	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
<i>Circolazione perdite</i>	0	-4,2	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
<i>Conferimenti di azienda e partecipazioni</i>	0	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2
Totale	0	-85,5	-120,9	-158,1	-130,2	-130,2	-130,2	-130,2	-130,2

Importi in milioni di euro

Complessivamente le modifiche normative contenute nel presente decreto producono i seguenti effetti finanziari:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Articoli 1 e 2	0	-88,3	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9	-49,9
Articolo 3 e 4	0	-4,3	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Articoli 5 - 6	0	-8,2	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Articolo 9	15,6	23,9	13,5	8,3	3,1	-2,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Articoli 10-14	-15,4	131,4	120,0	324,0	269,2	202,4	362,0	433,4	401,0	369,8	364,1	358,6	352,9	347,2
Articoli 15-18	0	-85,5	-120,9	-158,1	-130,2	-130,2	-130,2	-130,2	-130,2	-130,2	-130,2	-130,2	-130,2	-130,2
Totale	0,2	-31	-45,6	116	83,9	11,9	175,4	246,8	214,4	183,2	177,5	172	166,3	160,6

in milioni di euro



ARTICOLO 19

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 19 prevede che il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, 115,97 milioni di euro per l'anno 2027, 83,87 milioni di euro per l'anno 2028, 11,87 milioni di euro per l'anno 2029, 175,37 milioni di euro per l'anno 2030, 246,77 milioni di euro per l'anno 2031, 214,37 milioni di euro per l'anno 2032, 183,17 milioni di euro per l'anno 2033, 177,47 milioni di euro per l'anno 2034, 171,97 milioni di euro per l'anno 2035, 166,27 milioni di euro per l'anno 2036 e 160,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.

Al comma 2, si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, 115,97 milioni di euro per l'anno 2027, 83,87 milioni di euro per l'anno 2028, 11,87 milioni di euro per l'anno 2029, 175,37 milioni di euro per l'anno 2030, 246,77 milioni di euro per l'anno 2031, 214,37 milioni di euro per l'anno 2032, 183,17 milioni di euro per l'anno 2033, 177,47 milioni di euro per l'anno 2034, 171,97 milioni di euro per l'anno 2035, 166,27 milioni di euro per l'anno 2036 e 160,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15 e 17, valutati in 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, 467,37 milioni di euro per l'anno 2025, 575,23 milioni di euro per l'anno 2026, 580,43 milioni di euro per l'anno 2027, 583,53 milioni di euro per l'anno 2028, 599,23 milioni di euro per l'anno 2029 e 583,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

- a) quanto a 30,87 milioni di euro per l'anno 2025 e 45,63 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
- b) quanto a 15,6 milioni di euro per l'anno 2024, 434,9 milioni di euro per l'anno 2025, 514,4 milioni di euro per l'anno 2026, 649,4 milioni di euro per l'anno 2027, 589,4 milioni di euro per l'anno 2028, 506,9 milioni di euro per l'anno 2029, 630 milioni di euro per l'anno 2030, 690,2 milioni di euro per l'anno 2031, 664,3 milioni di euro per l'anno 2032, 638,7 milioni di euro per l'anno 2033, 634 milioni di euro per l'anno 2034, 629,3 milioni di euro per l'anno 2035, 624,6 milioni di euro per l'anno 2036 e 619,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 436,5 milioni di euro per l'anno 2025, 529,6 milioni di euro per l'anno 2026, 696,4 milioni di euro per l'anno 2027, 667,4 milioni di euro per l'anno 2028, 611,1 milioni di euro per l'anno 2029, 758,9 milioni di euro per l'anno 2030, 830,3 milioni di euro per l'anno 2031, 797,9 milioni di euro per l'anno 2032, 766,7 milioni di euro per l'anno 2033, 761 milioni di euro per l'anno



2034, 755,5 milioni di euro per l'anno 2035, 749,8 milioni di euro per l'anno 2036 e 744,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, 11, 12 e 14;

c) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 78 milioni di euro per l'anno 2028, 104,2 milioni di euro per l'anno 2029, 128,9 milioni di euro per l'anno 2030, 140,1 milioni di euro per l'anno 2031, 133,6 milioni di euro per l'anno 2032, 128 milioni di euro per l'anno 2033, 127 milioni di euro per l'anno 2034, 126,2 milioni di euro per l'anno 2035, 125,2 milioni di euro per l'anno 2036 e 124,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 11 e 12.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

VISTI, in particolare, l'articolo 5 della citata legge n. 111 del 2023, relativo alla revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, l'articolo 6, relativo alla revisione del sistema di imposizione delle società e degli enti e l'articolo 9 recante ulteriori principi e criteri direttivi;

VISTO il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del ... 2024;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2024;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:



TITOLO I

Diposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi

CAPO I

Redditi dei terreni

ART. 1

(Revisione della disciplina dei redditi dei terreni)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-*bis*, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.

4-*quater*. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-*bis*, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-*ter*, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*).»;

b) all'articolo 32:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.»;

2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «produttive di reddito agrario»;

3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-*bis*) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-*bis*;

b-*ter*) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni,



nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-*bis*).»;

c) all'articolo 34, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4.*bis*. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-*bis*, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.»;

d) all'articolo 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*bis*), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-*ter* e 4-*quater*.»;

e) all'articolo 56-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-*bis*), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-*bis*, in proporzione alla superficie eccedente.»;

2) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-*ter*), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-*bis*, comma 4».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2

(Aggiornamento delle banche dati catastali)

1. In relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto



del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle variazioni inerenti le qualità e classi di coltura, sono esonerati dal medesimo, al quale provvede la stessa AGEA con le modalità previste dal citato articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006 e con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del comma 1.

CAPO II

Redditi di lavoro dipendente

ART. 3

(Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*), le parole: «che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti»;

b) all'articolo 51:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a), le parole: «contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*)» sono sostituite dalle seguenti: «contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti»;

1.2) alla lettera *f-quater*), dopo le parole: «categorie di dipendenti» sono inserite le seguenti: «e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2,»;

1.3) la lettera *i-bis*) è soppressa;

2) al comma 3:

2.1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.»;

2.2) al terzo periodo, le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 258,23»;



3) al comma 5, quarto periodo, le parole: «di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore» sono sostituite dalle seguenti: «di viaggio e trasporto comprovate e documentate».

ART. 4

(Decorrenza delle disposizioni in tema di revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

CAPO III

Redditi di lavoro autonomo

ART. 5

(Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, la lettera g-ter) è sostituita dalla seguente:

«g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta;»;

b) l'articolo 54 è sostituito dai seguenti:

«Articolo 54 (*Determinazione del reddito di lavoro autonomo*) - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

- a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

3. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.



Articolo 54-bis (*Plusvalenze e altri proventi*) - 1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

2. La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.

Articolo 54-ter (*Rimborsi e riaddebiti*) – 1. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:

- a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:

- a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
- b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
- c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
- d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
- e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell'accordo ovvero del piano;
- f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;



g) in caso di contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti;

h) in caso di concordato semplificato di cui all'articolo 25-*sexies* del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-*sexies*, comma 4;

i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;

l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

5. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Articolo 54-*quater* (*Minusvalenze*) - 1. Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dell'articolo 54-*bis*, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 54-*quinquies* (*Spese relative ai beni mobili e immobili*) - 1. Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,40. In caso di eliminazione dall'attività di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, il costo residuo è ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-*septies*, comma 2, è ammessa: a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici anni; b) in caso di beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo; c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 164, comma 1, lettera b), adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a euro 516,40, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati



promiscuamente è deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati promiscuamente nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi. Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

3. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento.

Articolo 54-sexies (Spese relative a beni ed elementi immateriali) – 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.

Articolo 54-septies (Altre spese) - 1. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.

3. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

4. Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

5. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 7, anche le quote delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale



dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dall'articolo 95, comma 3.

6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

Articolo 54-octies (Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo) - 1. I redditi indicati all'articolo 53, comma 2, lettera b), sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui al citato articolo 53, comma 2, lettere c), d) ed e), costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati al predetto articolo 53, comma 2, lettera f), sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo articolo 53, comma 2, lettera f-bis) sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.»;

c) all'articolo 67, comma 1:

1) alla lettera c), secondo periodo, le parole «, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse;

2) alla lettera c-bis), primo periodo, le parole «, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c),» sono soppresse.

d) dopo l'articolo 177 è inserito il seguente:

«*Articolo 177-bis (Operazioni straordinarie e attività professionali)* - 1. I conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:

a) ai conferimenti in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui al comma 1;

b) agli apporti in associazioni o società semplici di cui all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

c) agli apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni o società di cui alla lettera b) in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a);

d) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a), nonché alle medesime operazioni delle associazioni o società semplici di cui alla lettera b) e tra le società di cui al comma 1 e alla lettera a) e le associazioni o società semplici di cui alla lettera b);



e) al trasferimento di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, riferibili all'attività artistica o professionale svolta in forma individuale per causa di morte o per atto gratuito.

3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della successione, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, la predetta attività resti svolta da uno solo di essi.

4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 a un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e 83, i componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di fusioni e scissioni.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, terzo comma, lettera f), le parole: «o trasformazioni di società» sono sostituite dalle seguenti: «, trasformazioni di società, operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) all'articolo 3, quarto comma, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per effetto delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «enti diversi dalle società» sono aggiunte le seguenti: «, operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

ART. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni dell'**articolo 5** si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'**articolo 5**, comma 1, lettera b), sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del citato testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del 31 dicembre



2024 le predette somme continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. La disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'**articolo 5**, comma 1, lettera b), ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

CAPO IV

Redditi diversi

ART. 7

(Plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione)

1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente»;

b) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.».

2. La disposizione del comma 1 si applica alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO II

Disposizioni in materia di redditi d'impresa

CAPO I

Avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili

ART. 8

(Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali e regimi di riallineamento)

1. In attesa della piena attuazione dei criteri direttivi degli articoli 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, concernenti, rispettivamente, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società a determinate condizioni, la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nonché dei criteri di



determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, sono introdotte le disposizioni degli **articoli da 9 a 14**.

ART. 9

(Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 88, comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole da «o in quote costanti nell'esercizio» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) all'articolo 92, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il suddetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.»;

c) all'articolo 93, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito.»;

d) l'articolo 110, comma 3 è abrogato.

ART. 10

(Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti fattispecie:

a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;

c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;

d) variazione dei principi contabili nazionali;

e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;

f) applicazione per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.



2. I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio dell'esercizio relativo alle fattispecie di cui al comma 1 assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui al comma 1, qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente.
3. I maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attività e passività patrimoniali nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 1 non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile.
4. Agli effetti del presente articolo trovano comunque applicazione le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
5. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi articoli, le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle previsioni dei commi da 1 a 4.
6. Per divergenze tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali si intendono le divergenze dipendenti dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, nonché quelle determinate dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali, anche se preesistenti.
7. Le previsioni del presente articolo non si applicano alle divergenze strutturali; si intendono per tali quelle che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati sin dall'origine i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione e che derivano da previsioni normative che derogano al principio di derivazione rafforzata.
8. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9. Le divergenze tra i valori contabili e fiscali sono assunte distintamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

ART. 11

(Regimi di riallineamento)

1. Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative esistenti all'inizio del periodo d'imposta e derivanti dalle fattispecie indicate nell'**articolo 10**, escluse quelle di cui al comma 7 del suddetto articolo. La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, è



assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi nove periodi di imposta.

2. Il riallineamento può essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie, intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio, nonché ai singoli maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. Il saldo negativo non è deducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.

3. Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del riallineamento del comma 1, i maggiori valori comunque iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali risultanti dalle operazioni di cui all'**articolo 10**, comma 1, lettera g), possono essere riconosciuti esclusivamente ai sensi dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'**articolo 12**.

4. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

ART. 12

(Riallineamenti dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie)

1. All'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del diciotto e del tre cento, cui sommare eventuali



addizionali o maggiorazioni. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.».

ART. 13

(Entrata in vigore, disposizioni transitorie e disposizioni abrogate)

1. Le disposizioni di cui agli **articoli 9, 10 e 11**, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d'imposta non trovano più applicazione:

a) gli articoli 7-*bis*, comma 3, e 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

b) l'articolo 15, commi da 1 a 12-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) l'articolo 13-*bis*, commi da 5 a 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; per la valutazione degli strumenti finanziari derivati operata ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 244 del 2016, resta ferma la disciplina previgente fino all'estinzione degli strumenti finanziari derivati stessi.

2. Per le opere, i prodotti, le forniture e i servizi di cui al comma 6 degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917, ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni fiscali previgenti.

3. Le disposizioni degli **articoli 11**, comma 3, e **12** si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024; per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 2024, l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche di cui all'**articolo 12**, può essere effettuato esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta, qualora detta opzione non sia stata già esercitata; il versamento dell'imposta sostitutiva, qualora non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuato entro il termine di trenta giorni da tale data.

4. L'imposta sostitutiva versata per il riallineamento delle differenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2009, n. 199, è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'**articolo 11** qualora la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al successivo periodo d'imposta ovvero può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Per la determinazione dell'acconto da versare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l'**articolo 9**, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto eventualmente già versato



per lo stesso periodo d'imposta con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura della seconda rata di acconto.

ART. 14

(Affrancamento straordinario delle riserve)

1. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del dieci per cento. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione.

CAPO II

Disposizioni ulteriori

Sezione I

Operazioni straordinarie

ART. 15

(Modifiche al regime di riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite viene trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. Le perdite non riportabili sono quelle che risultano al termine del periodo di imposta precedente al trasferimento delle partecipazioni oppure, qualora il trasferimento intervenga dopo il decorso di sei mesi dalla chiusura di tale periodo, quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla data del trasferimento.



3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

a) la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite è trasferita da una società al soggetto che la controlla, a una società da essa controllata oppure a una società controllata dallo stesso soggetto che la controlla. Per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile;

b) dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, relativo all'esercizio precedente a quello nel corso del quale è avvenuto il trasferimento, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

3-*ter*. Nel caso di cui al comma 3-*bis*, lettera b), le perdite sono riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori.

3-*quater*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'articolo 96, comma 5 e dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

b) all'articolo 172, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-*bis*, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. La possibilità di riporto in diminuzione di cui ai periodi precedenti è subordinata alle condizioni che dal conto economico della società che riporta le perdite relative:

a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo



2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;

b) all'intervallo di tempo decorrente tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile e la data di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

7-bis. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del comma 7 si applicano anche alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe generata in modo autonomo in capo alla società incorporata in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile.

7-ter. Se le società partecipanti alla fusione appartengono al medesimo gruppo, nel senso che una controlla l'altra o le altre società partecipanti alla fusione o tutte le società partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto, i limiti e le condizioni di cui ai commi 7 e 7-*bis* non si applicano alle perdite conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alla fusione erano già appartenenti allo stesso gruppo nonché a quelle conseguite antecedentemente per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel gruppo della società a cui si riferiscono, i limiti e le condizioni di utilizzo previsti dall'articolo 84, comma 3 ovvero dai commi 7 e 7-*bis*. Per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile. Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo periodo del comma 7, l'importo delle perdite che eccede il valore del patrimonio netto della società si considera formato prioritariamente dalle perdite diverse da quelle di cui al primo periodo. In presenza di perdite che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo e di perdite che non le soddisfano, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 84, commi 1 e 2, si considerano prioritariamente utilizzate queste ultime.

7-quater. Le disposizioni dei commi 7, 7-*bis* e 7-*ter* si applicano anche agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, nonché all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

c) all'articolo 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: «nell'articolo 86, comma 4,» sono inserite le seguenti: «quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codice civile,»;

2) al comma 10, le parole: «del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*»;

d) all'articolo 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis.* Se una società residente in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o più società residenti in cui la



società risultante dalla fusione è residente oppure è incorporata da una società residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo 2, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) sia nei periodi d'imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle società partecipanti alla fusione controlla l'altra o le altre società partecipanti alla fusione o tutte le società partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto;
- b) tali perdite non possono più essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la società ha cessato la propria attività economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui è residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa è trasferito a terzi.

1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile.»

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia, agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle perdite conseguite fino al periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 7-ter, e 84, comma 3-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dal comma 1 del presente articolo. In presenza di perdite cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7-ter, e di perdite cui non si applicano tali disposizioni, i limiti di cui all'articolo 172, comma 7 e gli utilizzi in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84, commi 1 e 2, operano, rispettivamente, secondo i criteri di cui al penultimo e ultimo periodo dell'articolo 172, comma 7-ter. Le regole di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili, anche con riguardo alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica.

ART. 16

(Scissione per scorporo)

1. All'articolo 173 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 15-bis sono aggiunti i seguenti:

«15-ter. Alla scissione di cui all'articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10, come di seguito integrate:

- a) la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile;



b) le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codice civile;

c) le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa; ai fini del computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;

d) se lo scorporo ha ad oggetto:

1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda;

2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87, le partecipazioni ricevute dalla scissa conservano i medesimi requisiti delle partecipazioni attribuite alla beneficiaria;

3) beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e quando maturano i relativi requisiti;

e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attività e passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della società scissa quale risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codice civile. Tra le posizioni soggettive da ripartire con il criterio proporzionale di cui al comma 4 non sono ricompresi i crediti di imposta, di natura diversa da quella agevolativa, chiesti a rimborso e le eccedenze delle medesime imposte utilizzabili in compensazione, anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, della società scissa;

f) a seguito della scissione:

1) le riserve iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio della società scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codice civile mantengono il loro regime fiscale;

2) al patrimonio netto delle società beneficiarie, rilevato al momento della loro costituzione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5;

g) nel caso la società scissa non sia residente e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una società residente di nuova costituzione, l'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni.

15-*quater*. In caso di scissione mediante scorporo di una società in altre preesistenti si applicano le disposizioni di cui al comma 10.

15-*quinquies*. Ai fini dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 17

(Modifiche alla disciplina dei conferimenti)



1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 175, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso la minusvalenza determinata ai sensi del comma 1 è deducibile, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4.».

b) all'articolo 176 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dell'azienda stessa,» sono inserite le seguenti: «compreso il valore dell'avviamento,»;

2) al comma 3 le parole: «ai fini dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212».

c) all'articolo 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario,» sono soppresse;

2) i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«2. In caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, la minusvalenza, determinata ai sensi del primo periodo, è deducibile, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

2-*bis*. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'articolo 5, comma 5.



2-ter. Se sono conferite partecipazioni detenute in una società, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, le percentuali ivi indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore contabile complessivo è superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le suddette società controllate. Ai fini della determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

2-quater. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.»

d) all'articolo 178, comma 1, lettera e), le parole: «, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario,» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai conferimenti di azienda e di partecipazioni effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione II

Liquidazione

ART. 18

(Modifiche alla disciplina della liquidazione)

1. L'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 182 (Liquidazione ordinaria) - 1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto all'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio, al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci. Se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio:



a) l'impresa o la società può rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo;

b) l'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

3. Per le società soggette all'imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se anteriori all'inizio della liquidazione, liquidando la relativa imposta. Se la liquidazione si protrae per non più di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la società può rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle liquidazioni che hanno inizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO III

Disposizioni finali

ART. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, 115,97 milioni di euro per l'anno 2027, 83,87 milioni di euro per l'anno 2028, 11,87 milioni di euro per l'anno 2029, 175,37 milioni di euro per l'anno 2030, 246,77 milioni di euro per l'anno 2031, 214,37 milioni di euro per l'anno 2032, 183,17 milioni di euro per l'anno 2033, 177,47 milioni di euro per l'anno 2034, 171,97 milioni di euro per l'anno 2035, 166,27 milioni di euro per l'anno 2036 e 160,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, 115,97 milioni di euro per l'anno 2027, 83,87 milioni di euro per l'anno 2028, 11,87 milioni di euro per l'anno 2029, 175,37 milioni di euro per l'anno 2030, 246,77 milioni di euro per l'anno 2031, 214,37 milioni di euro per l'anno 2032, 183,17 milioni di euro per l'anno 2033, 177,47 milioni di euro per l'anno 2034, 171,97 milioni di euro per l'anno 2035, 166,27 milioni di euro per l'anno 2036 e 160,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 1, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15 e 17, valutati in 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, 467,37 milioni di euro per l'anno 2025, 575,23 milioni di euro per l'anno 2026, 580,43 milioni di euro per l'anno 2027, 583,53 milioni di euro per l'anno 2028, 599,23 milioni di euro per l'anno 2029 e 583,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 30,87 milioni di euro per l'anno 2025 e 45,63 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;



b) quanto a 15,6 milioni di euro per l'anno 2024, 434,9 milioni di euro per l'anno 2025, 514,4 milioni di euro per l'anno 2026, 649,4 milioni di euro per l'anno 2027, 589,4 milioni di euro per l'anno 2028, 506,9 milioni di euro per l'anno 2029, 630 milioni di euro per l'anno 2030, 690,2 milioni di euro per l'anno 2031, 664,3 milioni di euro per l'anno 2032, 638,7 milioni di euro per l'anno 2033, 634 milioni di euro per l'anno 2034, 629,3 milioni di euro per l'anno 2035, 624,6 milioni di euro per l'anno 2036 e 619,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 436,5 milioni di euro per l'anno 2025, 529,6 milioni di euro per l'anno 2026, 696,4 milioni di euro per l'anno 2027, 667,4 milioni di euro per l'anno 2028, 611,1 milioni di euro per l'anno 2029, 758,9 milioni di euro per l'anno 2030, 830,3 milioni di euro per l'anno 2031, 797,9 milioni di euro per l'anno 2032, 766,7 milioni di euro per l'anno 2033, 761 milioni di euro per l'anno 2034, 755,5 milioni di euro per l'anno 2035, 749,8 milioni di euro per l'anno 2036 e 744,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, 11, 12 e 14;

c) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 78 milioni di euro per l'anno 2028, 104,2 milioni di euro per l'anno 2029, 128,9 milioni di euro per l'anno 2030, 140,1 milioni di euro per l'anno 2031, 133,6 milioni di euro per l'anno 2032, 128 milioni di euro per l'anno 2033, 127 milioni di euro per l'anno 2034, 126,2 milioni di euro per l'anno 2035, 125,2 milioni di euro per l'anno 2036 e 124,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 11 e 12.



Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF E IRES)” in attuazione degli articoli 5, 6, e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al governo per la riforma fiscale”.

Amministrazione competente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio legislativo - finanze

Referente dell'Amministrazione competente:

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni attuative della legge 9 agosto 2023, n. 111 con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare degli articoli 5, 6 e 9 della medesima legge, relativi alla revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, del sistema di imposizione delle società e degli enti.

L'intervento di cui all'**articolo 1** risponde alla necessità di agevolare e semplificare le modalità di imposizione dei redditi derivanti da attività agricole, anche al fine di svilupparne le potenzialità in termini di tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici. Pertanto, obiettivo dell'intervento è potenziare il regime impositivo attualmente in vigore, estendendo i casi di determinazione catastale del reddito alle attività, attualmente escluse dal regime dei redditi agrari, che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno ad oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione o che danno luogo alla cessione di beni anche immateriali, rivenienti dalle attività agricole che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

L'intervento di cui all'**articolo 2** risponde alla necessità di semplificare gli adempimenti a carico dell'imprenditore agricolo introducendo un sistema di aggiornamento automatico delle qualità e classi di coltura delle singole particelle indicate nel catasto, estendendo la modalità di rilevazione già prevista dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a tutti i terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Con gli **articoli 3 e 4** si intendono apportare alcune modifiche alla disciplina delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, al fine di aggiornarla rispetto all'evoluzione del sistema.

Gli **articoli 5 e 6** sono finalizzati a realizzare la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, con l'obiettivo di allineare detta disciplina, anche tramite la codificazione dei principi enunciati dalla prassi amministrativa, con quella prevista in materia di tassazione del reddito d'impresa.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per le attività d'impresa, si intende realizzare l'obiettivo di rendere fiscalmente neutrali le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

Per quanto riguarda l'**articolo 7**, si interviene sulle disposizioni del TUIR che regolano la tassazione delle plusvalenze realizzate in caso di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria con

riferimento alla specifica fattispecie nella quale i terreni ceduti sono stati acquisiti dal cedente per donazione.

La disciplina viene quindi modificata con l'obiettivo di evitare comportamenti elusivi ed, in particolare, che all'atto delle cessioni di aree edificabili siano stipulate donazioni al solo fine di ottenere un risparmio fiscale.

Come indicato nell'**articolo 8**, i criteri direttivi degli articoli 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, stabiliscono, rispettivamente, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società a determinate condizioni, e l'esigenza di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili nonché dei criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici.

Per quanto riguarda la riduzione del doppio binario su alcuni componenti reddituali, si segnala che l'**articolo 9**, modifica la disciplina fiscale dei contributi per cassa, delle valutazioni delle opere e servizi di durata infrannuale, delle opere e servizi di durata ultrannuali e delle differenze su cambi, con l'effetto di consentire il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio in applicazione delle regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa.

In relazione alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, l'**articolo 10** introduce un'unica disciplina relativa alle *“divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili”*, anche nelle ipotesi in cui ciò avviene contestualmente ad una operazione di riorganizzazione aziendale, colmando, altresì, i vuoti legislativi esistenti e contrastando fenomeni di arbitraggio.

L'**articolo 11** disciplina le modalità con cui può essere attuato il riallineamento di cui all'articolo 10, distinguendo: (i) un procedimento finalizzato ad eliminare tutte le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse a seguito del cambiamento dei principi contabili adottati dalle imprese rispetto e (ii) un'opzione alternativa che consente scegliere quale delle operazioni che hanno subito una modifica della relativa rappresentazione contabile possono essere riallineate. Gli effetti sono diversi in relazione alle modalità con cui le divergenze riallineate sono assoggettate a tassazione.

L'**articolo 12** rimodula la disciplina in materia di riallineamento dei maggiori valori emersi in esito ad operazioni straordinarie con l'obiettivo di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti.

Con l'**articolo 13** si interviene a regolare l'entrata in vigore delle nuove previsioni normative previste dai precedenti articoli.

L'**articolo 14** consente, in via straordinaria, l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap.

L'**articolo 15** del decreto in esame, in attuazione dei criteri di delega dell'articolo 6, lett. e), numeri 2), 3) e 4) della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. delega fiscale) prevede il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie, omogenizzando i criteri per individuare l'ammontare di perdite riportabili, con riferimento alla disciplina di contrasto al commercio delle c.d. “bare fiscali”.

Con l'**articolo 16** del decreto in esame è stata individuata la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo, di cui all'articolo 2506.1 del Codice Civile, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) della legge 9 agosto 2023, n. 111.

In considerazione delle peculiarità dell'istituto rispetto alla scissione tradizionale sono state definite le modalità con cui si applicano le regole fiscali previste per le scissioni ordinarie.

L'articolo 17 del decreto in esame attua i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle società di partecipazione (c.d. "holding").

L'articolo 18 del decreto in esame modifica la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la semplificazione e razionalizzazione della disciplina stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articoli 1-2 – Redditi dei terreni

Per quanto riguarda gli **articoli 1 e 2**, si evidenzia che il regime dei redditi agrari, con il quale sono tassate le attività svolte dagli imprenditori agricoli, è basato su una valutazione catastale del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

In questo contesto, non rientrano in tale regime tutte le attività agricole che si inquadrano nella figura dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile bensì, come previsto nell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), tale regime si applica limitatamente ai redditi ottenuti dallo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di coltivazione del terreno e silvicoltura;
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- attività di produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- attività agricole connesse, di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste; attualmente, tali beni sono individuati con il decreto del 13 febbraio 2015.

Le attività diverse o eccedenti quelle sopra elencate si inquadrano fiscalmente come produttive di redditi d'impresa, eventualmente, ricorrendone le condizioni, assoggettati ai regimi forfetari disciplinati dall'articolo 56-bis del TUIR.

In questo contesto, appare necessaria una revisione del regime di imposizione su base catastale delle attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, che, a legislazione vigente, non tiene conto delle attività basate sui più evoluti sistemi di coltivazione. Negli ultimi anni si sono sempre più diffuse, infatti, tecniche di coltivazione che possono anche prescindere dallo sfruttamento del terreno, consentendo di realizzare una produzione agricola avanzata che riduce i consumi di acqua, che è slegata dalla stagionalità dei prodotti, che è indipendente dagli eventi atmosferici avversi e che garantisce l'immissione in commercio di prodotti privi di patogeni e virus.

Fra queste tecniche possono citarsi le c.dd. *vertical farm* e le colture idroponiche, che sono realizzate su più livelli e in strutture protette, quali le serre, ma anche in fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale dismessi e riconvertiti a tali attività. Questi campi al chiuso non sono esposti a catastrofi naturali, al riscaldamento globale, agli insetti e, quindi, al loro interno possono essere svolte attività di coltivazione senza l'utilizzo di fertilizzanti e antiparassitari tossici. Inoltre, non essendo soggette alle intemperie e al ciclo delle stagioni, seguendo tali tecniche di coltivazione si possono realizzare più raccolti durante lo stesso anno e ridurre notevolmente il consumo di acqua.

Altresì, con la tecnica della micropropagazione *in vitro*, si possono produrre cloni della stessa pianta tramite il prelievo di parti della pianta per la moltiplicazione, la suddivisione e il radicamento in provetta e, successivamente, il trasferimento in vivaio per la crescita vegetativa. In tal modo si dà vita a un elevato numero di piantine in qualsiasi periodo dell'anno, esenti da patogeni e virus, riducendo il costo unitario di produzione rispetto alle tecniche tradizionali.

A legislazione vigente le attività che sfruttano le tecniche più avanzate di coltivazione come quelle appena descritte non sono tenute in considerazione dalla normativa fiscale, la quale richiede, ai fini dell'inclusione nel regime dei redditi agrari, uno stretto collegamento dell'attività agricola con lo sfruttamento del terreno. Le stesse, pertanto, nonostante il rilevante contributo recato allo sviluppo delle tecniche di coltivazione, non godono del regime di determinazione catastale del reddito di cui all'articolo 32 del TUIR.

Inoltre, un'altra tematica sulla quale intervenire appare quella legata allo svolgimento di attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, che danno luogo a cessioni di beni, anche immateriali, quali i crediti di carbonio derivanti dalla sottrazione di CO₂ dall'ambiente.

In questo contesto i relativi redditi percepiti dall'imprenditore agricolo, a legislazione vigente, in assenza di una disposizione specifica, sono tassati autonomamente come redditi d'impresa e non rientrano fra i proventi assoggettati al regime dei redditi agrari, con effetti disincentivanti per gli imprenditori agricoli.

Infine, si è rilevata l'esistenza di onerosi adempimenti, in capo agli imprenditori agricoli, per la comunicazione in catasto delle variazioni delle qualità e classi di coltura effettivamente praticate sui terreni posseduti dai medesimi.

Al riguardo, si deve rilevare che per i terreni posseduti o condotti dagli imprenditori agricoli che richiedono i contributi agricoli previsti dalla Politica Agricola Comunitaria opera il meccanismo di aggiornamento automatico dei dati catastali, disciplinato dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, che si aziona su impulso dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

A legislazione vigente non è previsto, invece, un meccanismo automatico riguardante i terreni diversi da quelli interessati dalla P.A.C. sopra citata. Pertanto, per tali terreni ogni variazione di

coltura deve essere comunicata dal contribuente secondo le onerose modalità di cui all'articolo 30 del TUIR.

Articoli 3-4 – Redditi di lavoro dipendente

Con riferimento agli **articoli 3 e 4**, la disciplina delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente previste dall'articolo 51, commi 2, 3 e 5, del TUIR non risulta più attuale e pertanto viene aggiornata anche con il recepimento, a livello normativo, di orientamenti interpretativi consolidati.

In particolare, in merito alla deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi, va data una specifica rilevanza ai fondi sanitari che operano nel rispetto dei principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, ciò al fine di escludere dal beneficio fiscale quelli versati a fondi che erogano a ciascun singolo iscritto prestazioni sanitarie in misura non eccedente, in termini di valore, i relativi contributi versati. A tal proposito, è peraltro intervenuta la prassi amministrativa con un orientamento interpretativo ormai consolidato (Circolare Agenzia entrate n. 5 del 2018, par. 4.10).

Con riguardo, invece, alla determinazione del valore dei beni e servizi ceduti dal datore di lavoro al dipendente, la legislazione vigente prevede che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Tale criterio di determinazione non risulta più adatto a regolare in termini generali le fattispecie in questione, soprattutto nei casi in cui il lavoratore opera in uno stadio della filiera diverso dal commercio all'ingrosso.

Infine, appare necessario risolvere le problematiche sorte in merito alla tassazione delle indennità o i rimborsi di spese per le trasferte fatte nell'ambito del territorio comunale, le quali concorrono a formare il reddito esclusi i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore; a tal riguardo, occorre rivedere questa disposizione per riconoscere l'esclusione dall'imposizione di tali spese in qualsiasi modo siano comprovate e documentate.

Articoli 5-6 – Redditi di lavoro autonomo

Per quanto riguarda gli **articoli 5 e 6**, si evidenzia che, a legislazione vigente, il sistema di tassazione del reddito di lavoro autonomo si caratterizza per la presenza di una normativa frammentaria e incompleta che non fornisce un quadro chiaro e analitico dei criteri di determinazione dei componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito.

Ne consegue il proliferare di documenti di prassi amministrativa emanati dall'Agenzia delle entrate per chiarire aspetti fiscali non trattati in maniera puntuale dalla normativa.

In questo contesto, emerge l'assenza di un principio generale di onnicomprensività dei compensi percepiti (analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) che consenta di inquadrare il regime di tassazione dei proventi percepiti dal lavoratore autonomo.

Questa lacuna consente la formazione di un regime fiscale talvolta incoerente rispetto al sistema generale di tassazione dei redditi.

Infatti, se si considera l'ipotesi delle somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, in base alla normativa in vigore le medesime costituiscono, da un lato, compensi da tassare e, dall'altro lato, spese deducibili.

Si tratta, tuttavia, di somme che, seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano sostanzialmente un incremento del suo reddito imponibile poiché relative a spese di varia natura sostenute per lo svolgimento dell'incarico (spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio).

Sarebbe, pertanto, più coerente con il sistema generale di tassazione dei redditi rendere tali somme irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, sia dal lato attivo (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente), sia dal lato passivo (con conseguente indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso).

Ulteriori elementi di criticità emergono, poi, per talune fattispecie, all'atto dell'applicazione del criterio di imputazione temporale dei compensi, in base al quale ai fini della tassazione assume rilevanza il momento in cui il compenso è percepito (criterio di cassa).

Infatti, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo in certi casi in cui il pagamento non è regolato in contanti il momento della percezione del compenso può risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente.

In particolare, in caso di pagamento del compenso tramite bonifico bancario, secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate (cfr. circ. 23 giugno 2010, n. 38/E, par. 3.3) il momento in cui il lavoratore autonomo percepisce il reddito corrisponde a quello in cui ottiene l'effettiva disponibilità delle somme, vale a dire quello in cui riceve l'accredito sul proprio conto corrente.

Sul lato opposto, il committente effettua la ritenuta nel momento in cui esegue il pagamento, vale a dire nel momento in cui le somme escono dalla propria disponibilità.

Tali differenti regole di imputazione del compenso assumono profili di criticità qualora il bonifico sia effettuato negli ultimi giorni dell'anno: in tal caso il periodo d'imposta in cui il compenso si considera percepito da parte del lavoratore autonomo potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell'effettuazione della ritenuta.

In definitiva, l'applicazione di criteri diversi per la formazione del reddito di un dato periodo d'imposta (momento della percezione del compenso) e per l'applicazione della ritenuta (momento dell'avvenuto pagamento) produce un disallineamento di una certa rilevanza, soprattutto considerando i pagamenti effettuati usualmente l'ultimo giorno dell'anno.

Inoltre, vanno considerate le problematiche riguardanti le operazioni straordinarie che hanno ad oggetto *asset* utilizzati nell'ambito delle attività di lavoro autonomo. Infatti, la normativa vigente, che considera tali operazioni realizzative di plusvalenze o minusvalenze in capo al soggetto dante causa, implicitamente costituisce un freno alle riorganizzazioni e ristrutturazioni degli studi professionali, che costituiscono, invece, un necessario supporto allo sviluppo e alla crescita economica.

Articolo 7 – Redditi diversi

Per quanto riguarda l'**articolo 7**, sono state considerate le possibilità, offerte dalla normativa vigente, di porre in atto manovre di elusione dell'IRPEF dovuta sulle plusvalenze realizzate in caso di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, strutturate in una donazione del terreno effettuata dal proprietario a favore di un terzo, seguita dalla vendita da parte di quest'ultimo del terreno medesimo.

Infatti, tali plusvalenze, che normalmente sono determinate sulla base della differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, nel caso di terreni acquisiti per donazione a legislazione vigente sono quantificate considerando come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, piuttosto che il prezzo di acquisto sostenuto dal donante.

Si tratta di una lacuna da correggere in maniera analoga all'intervento operato, per le cessioni di beni immobili entro cinque anni dalla loro acquisizione, con l'articolo 37, comma 39, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articoli da 8 a 14 – Avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici

L'**articolo 8**, in attesa della piena attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che stabiliscono l'avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, la riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società a determinate condizioni, la razionalizzazione e la semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, nonché dei criteri di determinazione del reddito d'impresa, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi attraverso il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, introduce disposizioni che limitano le ipotesi di doppio binario su alcuni componenti reddituali e norme di semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento.

Con riferimento all'oggetto degli interventi contenuti nell'**articolo 9**, si precisa che riguardano alcune fattispecie per cui si presenta nell'attuale ordinamento tributario un doppio binario tra i valori civilistico-fiscali. La presenza di tali differenze, infatti, incrementa la complessità di determinazione delle basi imponibili, nonché la numerosità delle informazioni da fornire al momento della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi periodiche e rischia di determinare difficoltà operative sia in relazione ai contribuenti che devono monitorare tali differenze sia per quanto concerne l'attività di controllo posta in essere dall'amministrazione finanziaria. In particolare:

- la **lettera a), del comma 1, dell'articolo 9** interviene sulle regole fiscali di concorso alla formazione della base imponibile dei contributi aventi natura di sopravvenienze attive, poiché la ripartizione, sul piano solo fiscale, del provento ha reso necessario monitorare l'operazione per numerosi periodi d'imposta;
- la **lettera b) e c), del comma 1, dell'articolo 9** interviene in relazione alle opere e servizi di durata, rispettivamente, infrannuale e ultrannuale, per i quali il mancato riconoscimento della rilevazione contabile (OIC e IFRS) fondata sul criterio della percentuale di completamento ha determinato la necessità di produrre prospetti di riconciliazione extracontabile tra quanto iscritto in contabilità e le dimensioni fiscali del fenomeno;
- la **lettera d), del comma 1, dell'articolo 9**, ha ad oggetto le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio, secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa. Anche in tale contesto, la sospensione delle differenze connesse alla valutazione dei crediti e debiti in valuta ha determinato la rilevazione di differenze significative tra i valori contabili e fiscali di tali poste.

Nel medesimo contesto di riduzione delle differenze tra i valori contabili e fiscali si inseriscono le disposizioni contenute negli **articoli da 10 a 13** che riguardano alcune fattispecie, connesse all'adozione di regole contabili diverse da quelle già applicate in bilancio o al realizzarsi di operazioni di riorganizzazione aziendale, che possono far emergere differenze tra valori contabili e fiscali riproducendo le criticità già descritte sopra.

In proposito si ricorda che il sistema vigente consente, in sede di emersione dei disallineamenti dei valori fiscali rispetto ai valori contabili derivanti da operazioni straordinarie ovvero dalla variazione dell'assetto contabile (passaggio dai principi contabili IAS ai principi contabili OIC e viceversa), di applicare diversi regimi di riallineamento con effetti differenti.

Si pensi al regime di riallineamento disposto dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR e dall'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che operano in modo da riconoscere ai fini fiscali, previo pagamento di un'imposta sostitutiva (con aliquote differenti) delle imposte sui redditi e dell'IRAP, i nuovi e

maggiori valori contabili. In particolare, il citato articolo 176, comma 2-ter del TUIR ha previsto la possibilità, per il soggetto conferitario (e, più in generale, per l'avente causa in operazioni di fusione o di scissione), di riallineare, in tutto o in parte, il valore fiscale di alcuni beni (immobilizzazioni materiali e immateriali) ai valori degli stessi iscritti in bilancio, previa opzione per l'imposta sostitutiva sull'importo che intende affrancare da applicare con tre diverse aliquote in base all'ammontare affrancato: da 0 a 5 milioni di euro, il 12 per cento; da più di 5 a 10 milioni di euro, il 14 per cento; oltre i 10 milioni di euro il 16 per cento.

L'articolo 15, commi da 10 a 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, ha introdotto un ulteriore regime di riallineamento (c.d. regime speciale) che si affianca, in via alternativa, a quello dell'articolo 176 del TUIR e, in parte, si sovrappone. Infatti, mentre non si rende applicabile alle immobilizzazioni materiali, consente il riconoscimento, in tutto o in parte, dei maggiori valori fiscali, dell'avviamento, dei marchi d'impresa e delle altre attività immateriali, inclusi gli oneri pluriennali fiscalmente ammortizzabili ai sensi dell'articolo 108 del TUIR (spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e di ampliamento), nonché delle attività diverse da quelle indicate nel comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR (rimanenze di magazzino, titoli immobilizzati e non, crediti). L'imposta sostitutiva è pari al 16 per cento dell'ammontare che si intende affrancare (20 per cento nel caso di affrancamento del valore dei crediti) e consente l'ammortamento dei plusvalori affrancati a titolo di avviamento e marchi in misura non superiore a un quinto in luogo di un diciottesimo (misura ordinariamente disposta dall'articolo 103 del TUIR).

Un'ulteriore ipotesi di riallineamento è disciplinata, poi, dallo stesso articolo 15 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, ai commi da 1 a 9, e concerne la disciplina di riallineamento volontario delle divergenze emergenti nell'ipotesi di passaggio dai principi contabili nazionali ai principi contabili internazionali o di variazioni di principi contabili IAS/IFRS.

In tal caso, il riallineamento è consentito relativamente alla totalità delle divergenze positive o negative emergenti in sede di first time adoption (FTA) – c.d. riallineamento “a saldo globale” – ovvero limitatamente a divergenze relative a singole fattispecie – c.d. riallineamento “per singole fattispecie”. Nel caso di riallineamento “a saldo globale” qualora la somma algebrica delle divergenze sia: (i) positiva, la stessa va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria separatamente dall'imponibile complessivo; (ii) negativa, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione del reddito per 5 periodi d'imposta. Nel caso di riallineamento “per singole fattispecie” si applica un'imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento sul saldo positivo. Il saldo negativo, viceversa, non è deducibile.

Per effetto dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (introdotto dall'articolo 19-quater del decreto-legge n. 22 del 2019) è stato disciplinato il passaggio inverso dai principi contabili internazionali ai principi contabili nazionali senza, però, prevedere un analogo regime di riallineamento.

Non risulta, infine, espressamente regolato il passaggio delle microimprese dal regime di derivazione giuridica a quello di derivazione rafforzata, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 83 del TUIR dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, che ha escluso da quest'ultimo regime soltanto le dette imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Parimenti, non risultano regolate le fattispecie in cui il cambiamento dell'assetto contabile (passaggio agli IAS, ritorno agli OIC, modifica dimensionale delle microimprese) avviene per effetto di un'operazione straordinaria fiscalmente neutrale.

Da quanto appena descritto emerge la coesistenza di più discipline aventi ad oggetto le medesime fattispecie che determinano l'emergere di differenze tra i valori contabili e fiscali, nonché la

presenza di ipotesi per le quali non è espressamente prevista una disciplina di raccordo fiscale tra i già menzionati valori. La conseguenza, evidenziata anche nella relazione illustrativa alle disposizioni contenute nella citata delega fiscale, è la potenziale presenza di fenomeni di arbitraggio non coerenti con i principi dell'ordinamento tributario.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'**articolo 14**, da ultimo, si rappresenta che hanno generato ulteriori criticità le differenze tra valori contabili e fiscali, i saldi attivi di rivalutazione, riserve in sospensione di imposta non affrancate, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Al riguardo, infatti, alle imprese è richiesto il monitoraggio di tali "riserve", spesso anche per un periodo particolarmente lungo, in considerazione nella necessità di ripristinare tali riserve in occasione di operazioni di riorganizzazione ovvero di assoggettare a tassazione i relativi utilizzi.

Articolo 15 – Limiti al riporto delle perdite fiscali

Le disposizioni contenute nell'**articolo 15** del decreto legislativo rispondono alle necessità, esplicitate nell'articolo 6, lett. e), numeri 2), 3) e 4) della legge 9 agosto 2023, n. 111, di:

- tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
- modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;
- definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea.

Con riferimento al riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie, la necessità nasce dal fatto che, a legislazione vigente, le diverse disposizioni di contrasto al commercio di bare fiscali rinvenibili negli articoli 84, 172 e 173 del TUIR, prevedono condizioni di applicabilità differenti:

- l'articolo 84 prevede condizioni di vitalità della società dotata di perdite fiscali e di non mutamento dell'attività da essa svolta nei periodi di realizzazione delle perdite;
- gli articoli 172 e 173 prevedono condizioni di vitalità della società dotata di perdite fiscali (che non coincidono perfettamente con quelle previste dall'articolo 84), mentre nulla dispongono con riferimento all'attività svolta da quest'ultima. Inoltre, se sono soddisfatte le condizioni di vitalità, pongono un limite quantitativo alle perdite fiscali riportabili (cd. limite del patrimonio netto contabile).

L'identificazione degli elementi che determinano la modifica dell'attività principale esercitata ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, da operare in attuazione dei criteri direttivi della legge delega, è legata all'incertezza interpretativa sul concetto di "modifica dell'attività principale".

La normativa nazionale non risulta, infine, pienamente coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr., *ex multis*, sentenze Marks & Spencer, C-446/03; Holmen, C-608/17; Memira Holding, C-607/17), disciplinando la possibilità, per una società fiscalmente residente in Italia, di utilizzare, a seguito di fusione, le perdite fiscali "finali" di società residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni appartenenti allo stesso gruppo, rideterminate in applicazione della legislazione tributaria italiana.

Articolo 16 – Disciplina fiscale della scissione con scorporo

L'articolo 16 si inserisce nell'attuale ordinamento tributario che contiene le regole necessarie a disciplinare gli effetti fiscali delle operazioni di scissione e quelle di conferimento, sia qualora l'oggetto siano delle aziende o anche altri beni dell'impresa. Tali norme non risultano immediatamente estensibili al nuovo istituto civilistico della scissione mediante scorporo introdotto mediante l'inserimento nel codice civile del nuovo articolo 2506.1 - in recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere - dall'articolo 51, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, determinando incertezze interpretative ed effetti sulla fiscalità delle imprese non coerenti con la funzione economica del nuovo istituto.

Articolo 17 – Conferimenti

L'articolo 17 risponde al bisogno di razionalizzare e sistematizzare la disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, esplicitata nell'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111.

In particolare, l'attuale assetto normativo che riguarda i conferimenti di azienda e i conferimenti di partecipazioni ha determinato l'emersione di alcune criticità interpretative in merito a:

- i cc.dd. conferimenti minusvalenti (vale a dire i conferimenti nei quali le partecipazioni oggetto del conferimento sono iscritte in capo al soggetto conferitario a un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo al soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente sono anch'esse iscritte in capo a esso a un valore inferiore al suddetto costo fiscalmente riconosciuto), la cui disciplina, in assenza di una norma espressa, è stata in passato oggetto di contrasti interpretativi (comma 1, lett. a);
- i conferimenti di partecipazioni, anche in relazione a quelli aventi oggetto partecipazioni qualificate in società *holding*, che possono accedere al c.d. regime del realizzo controllato, poiché le norme attuali hanno generato difficoltà operative nell'attuazione di processi di riorganizzazione aziendale, nonché incoerenze con la disciplina unionale per quanto concerne l'applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti (comma 1, lett. c);
- il conferimento di azienda, in relazione al trasferimento dell'avviamento fiscalmente riconosciuto iscritto nell'attivo patrimoniale del soggetto conferente al soggetto conferitario ancorché trasferito contabilmente dal soggetto conferente al soggetto conferitario (comma 1, lett. b).

Inoltre, l'intervento effettuato con l'**articolo 17** si rende necessario per adeguare la normativa nazionale, in particolare quanto disposto all'articolo 178, comma 1, del TUIR, alle disposizioni degli scambi di azioni intraUE di cui alla Direttiva 2005/19/CE, modificativa della Direttiva 90/434/CEE, poi rifiuta nella Direttiva 2009/133/CE, posto che a legislazione vigente essa non è pienamente conforme alla citata direttiva.

Articolo 18 – Il reddito delle società in liquidazione

Le difficoltà procedurali del regime della liquidazione previsto dall'articolo 182 del TUIR, in particolare derivanti dal fatto che la citata disposizione prevede che il reddito degli esercizi compresi nella liquidazione è determinato in via provvisoria, in base al rispettivo bilancio, hanno reso

necessario l'intervento operato con l'**articolo 18** del decreto in esame a ribaltare il criterio di tassazione ivi previsto stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articoli 1-2 – Redditi dei terreni

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1)**, si intende, in via generale, allineare la normativa fiscale, che, a legislazione vigente, considera reddito agrario solo quello che deriva dall'esercizio di un'attività agricola *“nei limiti della potenzialità del terreno”* alla normativa civilistica, che invece considera attività agricole quelle che *“utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”*.

In particolare, sopprimendo l'inciso *“nei limiti della potenzialità del terreno”* e aggiungendo il rinvio all'esercizio di attività agricole *“di cui all'articolo 2135 del codice civile”*, si fa riferimento ad un utilizzo solo potenziale o funzionale del terreno, al fine di tenere conto anche delle più moderne tecniche di produzione agricola, che non sono più esclusivamente incentrate, come in passato, sul fattore *“terra”* e sullo sfruttamento della stessa.

Per quanto attiene all'**articolo 1, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4)**, in linea con la modifica apportata con il precedente n. 1), si intende, in generale, ricondurre al regime fiscale dei redditi agrari il risultato economico delle più recenti ed evolute tecniche di coltivazione.

Si tratta di sistemi di coltivazione, come le cc.dd. *vertical farm*, le colture idroponiche o la micropropagazione, che si svolgono all'interno di beni immobili e che sono in grado di produrre prodotti agricoli con un minor consumo di acqua, di produrre beni più salubri perché esenti da virus e patogeni e di sottrarre le produzioni di vegetali agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici. Tali attività si svolgono in strutture protette, come i fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi.

L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale si individuino le nuove classi e qualità di coltura, che tengano conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché si definiscano le modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzo degli immobili per attività di produzione di vegetali nonché le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento.

Per individuare la parte di attività produttiva di reddito agrario si considera la superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio della superficie agraria di riferimento determinata ai sensi del predetto decreto interministeriale (il criterio è simile a quello attualmente previsto per la produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili). La parte di produzione che eccede tale limite concorrerà alla formazione del reddito d'impresa, determinato forfetariamente ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 1, del TUIR (come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1, del decreto legislativo in argomento).

Inoltre, si ricomprendono nell'ambito dei redditi agrari anche quelli ottenuti dallo svolgimento delle attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, rivenienti dalle attività di coltivazione,

allevamento e silvicoltura, che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Con tale disposizione si è inteso valorizzare e incentivare lo svolgimento delle attività di coltivazione e allevamento, secondo modalità e tecniche che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici con conseguente sottrazione di CO₂.

Pertanto, i relativi redditi, percepiti dagli imprenditori agricoli per le cessioni dei crediti, debitamente certificati, derivanti dalle sottrazioni di CO₂, saranno inquadrati fra i redditi agrari al pari di quelli ottenuti dalle attività agricole di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettere a) e c)**, si introduce un regime transitorio applicabile fino all'emanazione del decreto interministeriale di attuazione delle disposizioni sull'utilizzo di immobili nello svolgimento di attività agricole.

Detto regime si esplica nell'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile delle tariffe d'estimo più alte in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementate del 400 per cento.

Per fini di tutela delle entrate erariali, si prevede comunque che l'ammontare del reddito dominicale dichiarato non potrà essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività agricole.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera d)**, si intende distinguere il regime di tassazione degli immobili utilizzati direttamente nello svolgimento delle attività di produzione di vegetali da quello degli immobili dati in locazione ed eventualmente utilizzati per tali attività.

Per quest'ultima ipotesi si prevede che i redditi degli immobili dati in locazione continuino ad essere assoggettati a tassazione secondo le ordinarie regole dei redditi dei fabbricati, mentre nel caso dell'utilizzo diretto da parte dell'imprenditore agricolo si applicherà la nuova disciplina dei redditi dominicali secondo le nuove disposizioni di cui all'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater, del TUIR.

Con l'**articolo 1, comma 1, lettera e), nn. 1) e 2)**, in relazione ai redditi derivanti dalle nuove attività di produzione di vegetali svolte all'interno di beni immobili, ovvero dalle cessioni di beni immateriali, si introducono criteri forfetari di determinazione del reddito d'impresa relativo alle attività eccedenti i limiti previsti per il loro assoggettamento al regime dei redditi agrari.

Infine, con l'**articolo 1, comma 1, lettera e), n. 3)**, si allinea il trattamento fiscale previsto per le società agricole con quello applicabile agli imprenditori agricoli persone fisiche, prevedendo che la disciplina sui regimi forfetari di cui all'articolo 56-bis del TUIR sia applicabile anche alle società agricole, comprese le società di persone, le società a responsabilità limitata e le cooperative, che hanno optato per la tassazione su base catastale.

Con l'**articolo 2** si intende semplificare gli adempimenti a carico dell'imprenditore agricolo introducendo procedure automatiche di aggiornamento delle qualità e classi di coltura delle singole particelle indicate nel catasto.

In particolare, le procedure di rilevazione delle variazioni colturali già previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con riferimento ai terreni oggetto delle dichiarazioni sull'uso del suolo rese dai soggetti interessati all'erogazione dei contributi agricoli previsti dalla Politica Agricola Comunitaria, sono estese anche alle altre singole particelle riguardanti terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Articoli 3-4 – Redditi di lavoro dipendente

Con gli **articoli 3 e 4** si dà attuazione alla revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente previste dall'articolo 51, commi 2, 3 e 5, del TUIR.

In particolare, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge delega, che espressamente richiama la salvaguardia delle finalità della sanità integrativa, vengono modificati l'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), e l'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, inserendo nel testo normativo, ai fini del beneficio fiscale, un riferimento ai fondi sanitari integrativi, registrati all'Anagrafe istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, ed ai principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Inoltre, con una modifica dell'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR si è inteso allineare la disciplina a quanto già previsto per alcune tipologie di contributi elencate all'articolo 51, estendendo anche ai familiari a carico del lavoratore, indicati all'articolo 12 del TUIR, l'attuale regime di non concorrenza dei contributi e premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Inoltre, con una novella del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR si prevede che il valore da attribuire, in caso di beni e servizi prodotti dall'azienda, sia pari non più al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista, ma al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore.

Infine, sempre in un'ottica di semplificazione, si prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.

Articoli 5-6 – Redditi di lavoro autonomo

Per quanto riguarda gli **articoli 5 e 6**, si intende disciplinare il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo in maniera analitica e completa tramite l'introduzione delle disposizioni di cui agli articoli da 54 a 54-octies del TUIR, con l'obiettivo di allineare, ove compatibile, la disciplina in esame a quella prevista in materia di tassazione del reddito d'impresa.

La nuova normativa intende fornire agli operatori una disciplina semplice e coerente dal punto di vista sistematico in grado di fornire un quadro chiaro dei criteri di determinazione dei componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Al fine di realizzare tale obiettivo, con il novellato articolo 54 del TUIR viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, rispetto al quale sono disciplinati tassativamente i compensi che ne rimangono esclusi, da un lato codificando quanto la prassi amministrativa ha evidenziato nel tempo – si pensi alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del riaddebito ad altri professionisti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività – e, dall'altro lato, prevedendo l'irrilevanza ai fini fiscali delle somme incassate dal lavoratore autonomo che non comportano un incremento del suo reddito imponibile (ad es., spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio addebitate analiticamente al committente). Inoltre, tale disciplina viene completata con delle previsioni che regolano i casi in cui il committente non rimborsi al lavoratore autonomo le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.

Risponde, poi, a finalità antielusive la disposizione dell'articolo 54-bis in materia di cessione dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali (esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione) ovvero beni immobili utilizzati, anche promiscuamente, nell'esercizio dell'arte o professione; infatti detta norma, riproducendo l'analoga disposizione prevista per la determinazione dei redditi d'impresa (cfr. articolo 88, comma 5, del TUIR), realizza il principio secondo cui concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, al netto della quota capitale dei canoni già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.

Inoltre, il nuovo articolo 54-quinquies risponde alla specifica esigenza di stabilire un criterio semplificato per la deducibilità, ripartita nell'anno in cui è sostenuta la spesa e nei cinque anni successivi, delle spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di natura straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente.

Infine, con il nuovo articolo 177-bis del TUIR si persegue l'obiettivo della neutralità fiscale in caso di operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

La neutralità dell'operazione si realizza con l'iscrizione contabile, da parte del soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute con un valore pari alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite e con il subentro del soggetto conferitario nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

Peraltro, questa nuova disciplina si allinea a quanto previsto dall'articolo 176, comma 1, del TUIR per i conferimenti di azienda.

Nello stesso articolo si realizza l'obiettivo della neutralità fiscale anche nei casi di trasferimenti dell'attività professionale per causa di morte o per atto gratuito, analogamente a quanto previsto, per le attività d'impresa, dall'articolo 58, comma 1, del TUIR.

Articolo 7 – Redditi diversi

Per quanto riguarda l'**articolo 7**, la norma si pone quale obiettivo generale il perseguimento dell'equità e dell'efficienza del sistema fiscale, nonché della coerenza e della sistematicità delle disposizioni tributarie.

L'obiettivo specifico è quello di evitare che l'esistenza di regole fiscali non coerenti possano dare luogo a comportamenti elusivi.

Pertanto, nella quantificazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, il prezzo di acquisto dei terreni edificabili è determinato in maniera analoga a quanto previsto per le cessioni entro cinque anni degli immobili acquisiti per donazione, per i quali si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Si evita, in tal modo, che nelle cessioni di aree edificabili siano stipulati atti di donazione al solo fine di ottenere un risparmio fiscale.

Articoli da 8 a 14 – Avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici

Con quanto disposto dall'**articolo 8**, si evidenzia come le disposizioni di seguito riportate sono una prima fase di attuazione dei criteri direttivi della delega fiscale di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che stabiliscono la riduzione

dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società a determinate condizioni, la razionalizzazione e la semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, nonché dei criteri di determinazione del reddito d'impresa, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi.

Con l'**articolo 9** viene eliminato il doppio binario civilistico-fiscale in relazione ad alcuni componenti reddituali e si assiste ad un avvicinamento dei valori civilistici a quelli riconosciuti fiscalmente, agevolando così le imprese che non dovranno più effettuare variazioni in aumento o in diminuzione in dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione della base imponibile IRES, in relazione a tali componenti reddituali. In particolare, in relazione:

- ai contributi per cassa la lettera **a) del comma 1 dell'articolo 9**, si interviene nell'ambito dell'articolo 88 del TUIR per modificare il trattamento tributario dei contributi aventi natura di sopravvenienze attive. L'intervento normativo in commento intende uniformare, per quanto possibile, il trattamento fiscale al trattamento contabile dei contributi in questione nel senso che la sua concorrenza alla determinazione del reddito è effettuata in una unica soluzione così come in unica soluzione è prevista la partecipazione agli utili degli stessi;
- alle opere e servizi di durata infrannuale e ultrannuale, sono state introdotte le lettere **b) e c) del comma 1 dell'articolo 9**, determinando il riconoscimento fiscale del criterio della percentuale di completamento, ove utilizzato in bilancio in conformità ai corretti principi contabili. In questo modo è stato eliminato il doppio binario dovuto all'applicazione dell'articolo 92, comma 6 del TUIR, che riconosceva ai fini fiscali unicamente l'adozione del criterio del costo (infrannuale) o della commessa completata (ultrannuale) anche quando, in conformità a quanto previsto dall'OIC 34 e 23, contabilmente era correttamente adottato il criterio della percentuale di completamento;
- alle operazioni in valuta con le disposizioni di cui alla lettera **d) del comma 1 dell'articolo 9**, attraverso l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 110 del Tuir, si rende immediatamente rilevanti ai fini fiscali le differenze su cambi contabilizzate alla fine dell'esercizio secondo le regole previste dai principi contabili adottati dall'impresa, eliminando il doppio binario dovuto al fatto che nell'attuale assetto normativo.

L'**articolo 10** è stato introdotto per **razionalizzare i diversi regimi di riallineamento** creando un'unica disciplina relativa alle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili e per colmare, altresì, i vuoti legislativi esistenti e contrastare fenomeni di arbitraggio. La scelta compiuta dal legislatore delegato di abrogare i regimi di riallineamento particolarmente vantaggiosi, derogatori di quello "ordinario", e di fissare una misura "congrua" di imposta sostitutiva, è finalizzata a limitare in radice le "pratiche" di arbitraggio. Per effetto di tale misura l'applicazione della disciplina sul riallineamento è, da ora in avanti, destinata essenzialmente a ridurre gli adempimenti e i relativi oneri amministrativi delle imprese e non a ottenere un regime di favore. Infatti, per tutte le fattispecie previste dalla norma, il regime transitorio è regolato unicamente **dall'articolo 10**. Più in dettaglio, sempre con la finalità di definire il perimetro delle divergenze riallineabili:

- il **comma 1 dell'articolo 10** individua espressamente le fattispecie di cambiamento dei principi contabili dalle quali possono derivare le divergenze tra valori contabili e fiscali cui applicare la disciplina di riallineamento, integrando anche le ipotesi non espressamente regolate nell'attuale quadro normativo;
- il **comma 2** di tale articolo sostituisce, di fatto, l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008 riproponendone la disciplina per le operazioni pregresse diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente, eliminando, tuttavia, il riferimento alla valutazione di

attività e passività specificamente regolate dal **comma 3**, in base al quale è garantita la neutralità fiscale per le operazioni di valutazione non interessate dai fenomeni di diversa qualificazione, classificazione e imputazione temporale. In sostanza, le differenze concettuali e le difficoltà interpretative riscontrate, nel previgente regime di riallineamento, nella declinazione dei fenomeni di tassazione anomala sulle variabili valutative hanno reso preferibile la scelta di tenere separate – quando possibile perché fenomeno a sé stante – le mere valutazioni;

- il **comma 6 dell'articolo 10** introduce una espressa definizione di divergenze degli elementi patrimoniali cui applicare la disciplina del riallineamento, mentre il **comma 7** esclude che le divergenze strutturali possano essere oggetto di riallineamento.

Le nuove regole di cui all'**articolo 11** mantengono essenzialmente la struttura dell'abrogato articolo 15 del decreto-legge n. 185 e, quindi, confermano il metodo di riallineamento per saldo globale o per singola fattispecie, eliminando, tuttavia, il riallineamento da lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 185 del 2008 (eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi accantonamento) che rispondeva ad esigenze ormai superate. Per quanto riguarda il riallineamento per saldo globale, il comma 1 dell'articolo 9 consente di riallineare la somma algebrica delle divergenze tra valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali: se questa somma determina un saldo positivo il relativo importo è soggetto a tassazione separata con aliquota ordinaria dell'IRES e dell'IRAP; se, invece, il saldo è negativo il relativo importo è ammesso in deduzione in quote costanti nel periodo di imposta in cui è esercitata l'opzione e nei nove successivi. Il riallineamento può essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie (comma 2), intese come componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio, nonché ai singoli maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali. Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota, rispettivamente, del diciotto per cento e del tre per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni. Il saldo negativo non è deducibile. Al riguardo, si evidenzia come la fissazione di una aliquota dell'imposta sostitutiva "congrua", in relazione al metodo delle c.d. singole fattispecie, in linea di principio, elimina pratiche di arbitraggio.

Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta superando le criticità determinate dalle regole contenute nell'articolo 1, commi 2 e 4, D.M. 30 luglio 2009, il quale prevedeva che l'opzione debba essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta antecedente a quello di FTA ovvero a quello prima di applicazione di un nuovo principio contabile IFRS.

In merito alla possibilità di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti, l'**articolo 12** detta la nuova disciplina in materia di riallineamento dei maggiori valori emersi in esito ad operazioni straordinarie. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRES è pari al diciotto per cento e quella dell'IRAP al tre per cento. Le modifiche operate, oltre a introdurre un'imposta sostitutiva ad un livello più in linea con il *tax rate* ordinario confermano come l'opzione per il riallineamento, nella sua nuova formulazione è finalizzata, essenzialmente, a ridurre il doppio binario tra valori contabili e fiscali degli *asset* con una semplificazione e una riduzione degli oneri amministrativi.

L'**articolo 13** è volto a regolare le tempistiche dell'entrata in vigore delle nuove previsioni normative previste dai precedenti articoli oltre che a prevedere abrogazioni di norme vigenti

sostituite da quelle di nuova emanazione operative in luogo delle precedenti. Il nuovo regime di riallineamento non si applica alle operazioni straordinarie (conferimenti di azienda, fusioni e scissioni) effettuate fino al 31 marzo; a tali operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti per salvaguardare i comportamenti di soggetti che hanno già posto in essere delle operazioni straordinarie e hanno confidato di poter utilizzare il regime di riallineamento di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, nella versione ante modifiche. Tuttavia, anche per motivi legati alla opportunità di esaurire quanto prima gli effetti della disciplina previgente, si circoscrive l'esercizio dell'opzione al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'operazione è stata realizzata (riducendo di un periodo d'imposta l'intervallo previsto dalle norme vigenti).

L'articolo 14 ha la finalità di consentire, in via straordinaria, l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del dieci per cento.

Articolo 15 – Limiti al riporto delle perdite fiscali

L'intervento normativo effettuato con **l'articolo 15** del decreto legislativo è volto a riordinare il regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie in considerazione dell'attuale diversità delle condizioni di applicabilità delle disposizioni relative al commercio delle bare fiscali presenti negli articoli 84, 172 e 173 del TUIR.

Le modifiche apportate ai predetti articoli costituiscono l'attuazione di quanto disposto con l'articolo 6, lett. e), numeri 2), 3) e 4) della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. delega fiscale) che, per quanto qui di interesse, enfatizza i seguenti principi: “(...) 2) *tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali*; 3) *modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata*; 4) *definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea*”.

A tal fine, sono state apportate modifiche nell'ambito dell'articolo 84, eliminando la “condizione di vitalità” consistente nella presenza di un numero minimo di dipendenti, non presente negli articoli 172 e 173 del TUIR e delimitazione in maniera più chiara il concetto di “modifica dell'attività principale”. Inoltre, nell'ambito del medesimo articolo 84 si è introdotto il limite quantitativo del valore economico del patrimonio netto.

In conseguenza di quanto si dirà di seguito in relazione alle fusioni, si è ritenuto necessario, per coerenza, intervenire anche sui limiti al riporto delle perdite contenuti nell'articolo 84, comma 3, del TUIR ripristinando la norma (abrogata a opera dell'articolo 36, comma 12, del DECRETO-LEGGE 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006) ai sensi della quale non rilevavano i trasferimenti infragruppo delle menzionate partecipazioni.

È stato, coerentemente, stabilito che anche nelle fusioni e scissioni (articoli 172 e 173 del TUIR) il patrimonio netto che funge da limite quantitativo al riporto delle perdite, in termini generali, è da assumere nel suo valore economico (anziché nel valore contabile). In tale contesto si è ritenuto di sostituire il valore del patrimonio netto contabile con quello del valore economico del patrimonio netto in quanto il primo costituisce un indicatore del tutto approssimativo della capacità dell'attività

produttiva, da cui sono derivate le perdite fiscali, di generare futuri redditi imponibili, mentre il valore economico del patrimonio netto rappresenta un parametro maggiormente significativo della recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali.

Mediante il nuovo articolo 172, comma 7-ter, del TUIR è stata attribuita rilevanza al gruppo societario quale unico soggetto economico, affermando il principio di libera compensabilità, senza limiti, delle perdite conseguite in periodi d'imposta nei quali le società partecipanti alla fusione erano già appartenenti allo stesso gruppo. La libera compensabilità non è invece consentita nel caso di fusione tra società facenti parte dello stesso gruppo per le perdite, anche "infragruppo", conseguite in un periodo in cui le stesse società interessate dalla operazione di fusione non rientravano nel medesimo perimetro di gruppo.

Gli ultimi due periodi del nuovo comma 7-ter regolano le ipotesi in cui, presso il medesimo soggetto che riporta le perdite, coesistano perdite "omologate", ossia perdite sorte in costanza di appartenenza al medesimo gruppo o assimilate alle prime - perché già assoggettate ai test di cui agli artt. 84, 172 o 173, del TUIR - e perdite "non homologate", ossia perdite sorte prima dell'ingresso nel gruppo, ovvero non assoggettate ai test in questione.

Infine, con il nuovo articolo 181, comma 1-bis, del TUIR è stata adeguata la disciplina interna ai principi della giurisprudenza eurounitaria, prevedendosi la possibilità, per una società fiscalmente residente in Italia, di utilizzare, a seguito di fusione, le perdite fiscali "finali" di società residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni appartenenti allo stesso gruppo, rideterminate in applicazione della legislazione tributaria italiana.

Articolo 16 – Disciplina fiscale della scissione con scorporo

Con l'**articolo 16** è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all'articolo 2506.1 del Codice Civile. A tal fine, poiché l'operazione presenta sul piano fiscale aspetti peculiari rispetto alla scissione tradizionale, è stato stabilito che per questa particolare tipologia di scissioni mediante scorporo trovano applicazione tutte le disposizioni di cui all'articolo 173 del TUIR, relative alla scissione "ordinaria" ad eccezione di quelle recate ai commi 3, 7, 9 e 10.

Venendo alle disposizioni applicabili in via espressa alle scissioni mediante scorporo con beneficiaria di nuova costituzione, in primo luogo, in coerenza con il principio di neutralità che caratterizza le operazioni di scissione, è stato previsto che alle partecipazioni ricevute dalla scissa sia attribuito il medesimo valore fiscale dei beni trasferiti alla beneficiaria. Simmetricamente, le attività e passività oggetto di scorporo assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa.

Più in dettaglio, sulla base della finalità appena menzionata, gli interventi più significativi sono i seguenti:

- è stato previsto che, come per i conferimenti di azienda, se lo scorporo ha ad oggetto un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritte le attività e passività dell'azienda scorporata;
- sono state individuate particolari modalità di ripartizione delle posizioni soggettive non specificamente afferenti agli elementi del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria (es. perdite fiscali pregresse, eccedenze ACE, eccedenze di interessi passivi, ecc.);

- con riguardo alla stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria, si è previsto – in deroga alle disposizioni applicabili alle scissioni “tradizionali” e in conformità a quanto invece previsto per i conferimenti di azienda – che:
 - 1) la scissa conserva immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto quale risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione (e ciò vale anche per le riserve in sospensione d’imposta, con riferimento alle quali non sussiste obbligo di ricostituzione in capo alla beneficiaria, permanendo esse in capo alla scissa);
 - 2) in capo alla beneficiaria, l’incremento del patrimonio netto contabile derivante dalla scissione si qualifica ai fini fiscali quale riserva di capitale, come se l’assegnazione patrimoniale che costituisce effetto della scissione fosse, ai fini di cui trattasi, assimilabile ad un apporto patrimoniale.

L’intervento operato riguarda anche il tema della cd. trasformazione in *subsidiary* della stabile organizzazione di un soggetto estero e, in particolare, della trasformazione di una stabile organizzazione in una *subsidiary* realizzata mediante scissione con scorporo. In questo caso si rende coerente la disciplina domestica con i principio comunitari disponendo che l’assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni, in coerenza con la neutralità fiscale della scissione transfrontaliera e fermo restando che permane la potestà impositiva dello Stato italiano sulla società beneficiaria che iscrive i beni ricevuti al valore fiscale originario

Articolo 17 – Conferimenti

L’articolo 17, mediante modifiche apportate agli articoli 175, 176 e 177 del TUIR, è volto a razionalizzare e sistematizzare la disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all’ammontare delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di “realizzo controllato”), attuando quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111. In attuazione di tali principi e criteri direttivi sono state introdotte alcune modifiche agli articoli 175, 176, 177 e 178 del TUIR, di seguito illustrate.

In particolare, in materia di conferimento di azienda, è stato espressamente definito il trattamento fiscale relativo all’avviamento, con la modifica apportata all’articolo 176 del TUIR stabilendo che l’avviamento iscritto nell’attivo patrimoniale del soggetto conferente si trasferisce al soggetto conferitario anche fiscalmente (dovendosi considerare superati gli orientamenti di prassi amministrativa sul tema).

Con le modifiche agli articoli 175 e 177 del TUIR si interviene, invece, sulla disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni.

Un primo intervento riguarda i cc.dd. conferimenti minusvalenti, stabilendo che la minusvalenza – se deducibile in quanto non sussistono le condizioni di applicabilità della *participation exemption* di cui all’articolo 87 del TUIR– assume rilevanza fiscale per il conferente soltanto laddove si tratti di una minusvalenza effettiva (e non meramente contabile) e cioè nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni oggetto di conferimento ed il loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4 dello stesso TUIR.

Sempre nell'ambito del conferimento di partecipazioni, l'intervento sui commi 2 e 2-bis dell'articolo 177 del TUIR è volto, altresì, a superare l'incertezza interpretativa circa l'ambito soggettivo del regime del "realizzo controllato" estendendo ai conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni in società non residenti la possibilità di fruire del suddetto regime. Ciò consente di perseguire una duplice finalità:

- superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-bis) generati dalla limitazione dell'ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni in società residenti;
- facilitare l'attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente.

In tema di conferimento di partecipazioni qualificate in società holding, di cui all'articolo 177, comma 2-bis del TUIR, è stato fatto riferimento all'articolo 162-bis del TUIR, per risolvere il contrasto interpretativo sulla nozione di holding da utilizzare ai fini dell'applicazione della disposizione.

Un ulteriore intervento è stato realizzato introducendo il comma 3-ter all'articolo 177 del TUIR, a fini semplificatori, evitando che le incertezze sulle disposizioni di carattere fiscale possa rappresentare un ostacolo ai processi di riorganizzazione, si stabilisce che, nel caso di conferimento di partecipazioni detenute in una società che è qualificabile come holding, il superamento della soglia minima percentuale deve essere verificato solo in relazione alle partecipate di primo livello non holding. Solo laddove la partecipata di primo livello sia, a sua volta, una holding controllata, occorre considerare anche le partecipate di primo livello di quest'ultima.

Infine, nel caso di conferente persona fisica, è stato eliminato il requisito oggi esistente per l'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 177 consistente nella unipersonalità della società conferitaria, prevedendo che, nel caso la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, da altri soggetti, l'applicabilità del regime di realizzo controllato è subordinata alla circostanza che questi siano familiari del conferente ai sensi dell'articolo 5, comma 5, TUIR.

La modifica dell'articolo 178, comma 1, lettera e), del TUIR consente di superare il conflitto tra normativa domestica e previsioni della Direttiva 2005/19/CE, modificativa della Direttiva 90/434/CEE, poi rifiuta nella Direttiva 2009/133/CE. In particolare, il regime di neutralità fiscale ivi previsto si applica, oltre che agli scambi di partecipazioni per effetto dei quali la società "acquirente" consegua la maggioranza dei diritti di voto della società "acquistata", anche a quelli in conseguenza dei quali la società stessa integri una partecipazione di maggioranza già posseduta a prescindere dai motivi per cui le ulteriori partecipazioni sono state scambiate. Intervento analogo è stato effettuato in seno all'articolo 177, commi 1 e 2, TUIR concernente gli scambi di azioni domestici.

Articolo 18 – Il reddito delle società in liquidazione

L'articolo 18 risolve le difficoltà procedurali del regime della liquidazione previsto dall'articolo 182 del TUIR, ribaltando il criterio di tassazione ivi previsto. Il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie, salvo prevedere anche per le imprese individuali e le società di persone lo scomputo delle perdite dal reddito dei periodi di imposta successivi compresi nella liquidazione.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Per quanto riguarda tutti gli **articoli** del decreto legislativo non sono previsti indicatori.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);
- opzione 1) (intervento normativo).

Con riferimento agli **articoli 1 e 2** del decreto si osserva che l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro normativo in materia di tassazione dei redditi derivanti dalle attività agricole, che non tiene conto dell'evoluzione del settore agricolo né con riguardo alle più evolute tecniche di coltivazione, né rispetto al contributo fornito dall'agricoltura in termini di sottrazione di CO₂ dall'atmosfera.

Per quanto riguarda gli **articoli 3 e 4**, l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro vigente di tassazione dei redditi di lavoro dipendente, rinunciando ad un suo aggiornamento rispetto all'evoluzione del sistema tributario.

Con riferimento agli **articoli 5 e 6**, si osserva che l'opzione di non intervento priverebbe di attuazione la delega legislativa e lascerebbe immutato il quadro normativo in materia di tassazione dei redditi di lavoro autonomo, con tutte le criticità relative alla frammentarietà e incompletezza della normativa che non fornisce un quadro chiaro e analitico dei criteri di determinazione dei componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito.

Per quanto riguarda l'**articolo 7**, l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro vigente, mantenendo le attuali criticità derivanti dall'esistenza di lacune normative in materia di tassazione dei redditi diversi che consentono l'adozione di manovre elusive.

Con riferimento alle disposizioni di cui **agli articoli da 8 a 14** si osserva che l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro normativo in materia di IRES, con tutte le criticità relative all'eccessivo carico fiscale e costi amministrativi gravanti sui contribuenti. L'intervento accoglie pienamente le direttive della legge delega poiché si rivolge alla generalità dei contribuenti e muove in direzione di una progressiva riduzione del doppio binario civilistico-fiscale e alla semplificazione dei regimi di riallineamento, nonché quella di ottenere il riconoscimento fiscale dei saldi di rivalutazione e delle riserve e i fondi in sospensione di imposta esistenti nel bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Con riferimento alle disposizioni di cui **agli articoli da 15 a 18** si osserva che l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro regolatorio in materia di circolazione delle perdite nell'ambito delle operazioni straordinarie, scissione mediante scorporo, conferimenti d'azienda e di partecipazioni, liquidazione dell'impresa individuale e delle società, senza fornire le necessarie risposte volte a superare le criticità rilevate, derivanti dalla complessità del sistema tributario vigente. L'intervento accoglie pienamente le direttive della legge delega in un'ottica di un quadro normativo più certo e sistematizzato.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, si evidenzia che l'estensione dell'ambito dei redditi agrari determinati catastalmente ai proventi ottenuti dallo svolgimento di attività di coltivazione secondo le tecniche più moderne, nonché dalla cessione di beni immateriali, produce effetti diretti nei confronti degli imprenditori agricoli, siano persone fisiche o società agricole, in termini di semplificazione nella determinazione del reddito tassabile.

Inoltre, questa modalità semplificata di tassazione contribuirà ad un ulteriore sviluppo di tali attività con un beneficio indiretto per la collettività in termini di lotta al cambiamento climatico.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, la misura comporta l'esonero, per gli imprenditori agricoli, dalle comunicazioni delle variazioni di qualità e classi di coltura riguardanti le singole particelle che interessano terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'AGEA.

Per quanto riguarda gli **articoli 3 e 4**, la misura ha impatto specifico sui lavoratori dipendenti, in quanto si prevede un regime di non concorrenza al reddito dei contributi e premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza, a favore di familiari a carico del dipendente.

Per quanto riguarda gli **articoli 5 e 6**, si evidenzia che la revisione del sistema di tassazione del reddito di lavoro autonomo produce effetti positivi nei confronti della categoria degli esercenti arti e professioni per effetto della maggiore chiarezza e sistematicità del quadro normativo applicabile. Ciò non potrà che produrre effetti positivi e di stimolo sull'iniziativa economica privata e, conseguentemente, sulla crescita del Paese.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 7** si rivolge alla generalità delle persone fisiche e ha un impatto limitato alle operazioni di cessione di terreni edificabili.

Per quanto riguarda **gli articoli da 8 a 14**, si evidenzia che la riduzione del doppio binario civilistico-fiscale e la semplificazione dei regimi di riallineamento produce effetti positivi diretti nei confronti delle imprese in termini di semplificazione e riduzione costi amministrativi. Le modifiche in esame, nel loro complesso, producono anche effetti indiretti per la collettività, considerato che la diminuzione della pressione fiscale e la semplificazione del sistema fiscale a carico dei contribuenti interessati incentiverà la creazione di imprese in Italia e di investimenti diretti in Italia. Tutto ciò non potrà che produrre effetti positivi e di stimolo sull'iniziativa economica privata e, conseguentemente, sulla crescita del Paese.

I destinatari della previsione di cui agli **articoli 15, 16 e 17**, sono le società. Le disposizioni dell'**articolo 18** riguardano sia le imprese individuali che le società. Il beneficio atteso per i suddetti soggetti è quello di operare in un quadro normativo tributario più certo e definito, in ottemperanza alle indicazioni della Legge delega, nonché maggiormente aderente ai principi unionali. Ciò favorisce la crescita economica, incentivando ulteriori investimenti italiani ed esteri nel nostro Paese. Una migliore sistematizzazione delle disposizioni normative ha impatti impositivi sotto il profilo economico e sociale. Infatti, norme più semplici e più chiare consentono di ridurre in modo significativo il rischio di evasione e favoriscono l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributarie, incentivando la compliance.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

In relazione agli **articoli 1 e 2**, nonché agli **articoli da 9 a 18** non si ravvisano effetti sulle PMI ulteriori rispetto a quelli indicati al punto 4.1.

Per quanto riguarda gli **articoli 3, 4, 5, 6 e 7**, non si ravvisano effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Si fa presente che dagli interventi normativi qui esaminati non derivano elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della concorrenza.

C. Oneri informativi

In relazione all'**articolo 1**, si ravvisano possibili nuovi oneri informativi, che potrebbero essere previsti dal decreto interministeriale di attuazione di cui al nuovo comma 3-bis dell'articolo 32 del TUIR, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto legislativo, relativamente alla dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili per attività di produzione di vegetali. Per quanto riguarda l'**articolo 2**, si eliminano gli oneri informativi già previsti a legislazione vigente in relazione alle variazioni di qualità e classi di coltura delle singole particelle che interessano terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'AGEA.

Per quanto riguarda gli **articoli 3, 4, 5, 6 e 7**, si evidenzia che dalle disposizioni normative descritte non derivano oneri informativi.

Per quanto riguarda gli **articoli da 9 a 18**, si evidenzia che dalle disposizioni normative descritte non derivano oneri informativi ulteriori rispetto a quanto già previsto dall'ordinamento tributario vigente.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto riguarda tutti gli articoli del decreto legislativo, in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'intervento normativo non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Peraltro, si segnala, che l'**articolo 17**, intervenendo sull'articolo 178, comma 1, del TUIR, ha consentito il recepimento delle disposizioni degli scambi di azioni intraUE di cui alla Direttiva 2005/19/CE, modificativa della Direttiva 90/434/CEE, poi rifiuta nella Direttiva 2009/133/CE, nel rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Gli interventi contenuti nell'**articolo 1** consentono di aggiornare e ammodernare l'attuale quadro normativo tenendo conto, nell'ambito della definizione delle attività agricole da assoggettare fiscalmente al regime dei redditi agrari, delle più recenti ed evolute tecniche di coltivazione che, pur non essendo direttamente connesse allo sfruttamento di un fondo, conducono alla produzione di

beni agricoli, peraltro, mediante tecniche che garantiscono una maggiore efficienza e sostenibilità ambientale.

Ciò vale anche con riguardo alle attività di cessione di crediti di carbonio che contribuiscono a valorizzare le pratiche agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico. Non si ravvisano, dunque, svantaggi.

Per quanto riguarda l'**articolo 2**, la misura consente di semplificare gli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli in relazione alle variazioni di qualità e classi di coltura delle singole particelle che interessano terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'AGEA. Non si ravvisano svantaggi.

L'intervento contenuto negli **articoli 3 e 4** consente di apportare alcune modifiche alla disciplina delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente al fine di aggiornarla e specificarla rispetto all'evoluzione del sistema. A tal proposito non si ravvisano svantaggi.

Per quanto riguarda gli **articoli 5 e 6**, l'intervento di revisione del sistema di tassazione del reddito di lavoro autonomo produce effetti positivi nei confronti della categoria degli esercenti arti e professioni per effetto della maggiore chiarezza e sistematicità del quadro normativo applicabile.

Ciò non potrà che produrre effetti positivi e di stimolo sull'iniziativa economica privata e, conseguentemente, sulla crescita del Paese. Non si ravvisano svantaggi.

Per quanto riguarda l'**articolo 7**, l'intervento è finalizzato a eliminare specifici fenomeni di elusione fiscale che si verificano in caso di cessione di terreni edificabili. Non si ravvisano svantaggi.

L'intervento contenuto negli **articoli da 9 a 18**, derivando dall'attuazione dei principi e criteri direttivi della legge delega n. 111 del 2023, non sono prospettabili soluzioni alternative. Gli interventi, inoltre, operando una semplificazione della materia tributaria, consentiranno ai contribuenti di percepire, con maggiore chiarezza, gli adempimenti fiscali. Ciò non potrà che produrre effetti positivi e di stimolo sull'iniziativa economica privata e, conseguentemente, sulla crescita del Paese. Non si ravvisano svantaggi.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 32 del TUIR, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto legislativo, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'individuazione, per i terreni, di nuove classi e qualità di coltura nonché per la disciplina delle modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento. Fino all'emanazione di detto decreto, si applica un regime transitorio in base al quale il reddito dominicale e il reddito agrario relativi alle attività agricole svolte negli immobili si determinano sulla base della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censito l'immobile stesso.

Con riguardo all'**articolo 2**, le modalità di attuazione della disposizione sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Gli interventi normativi contenuti negli **articoli 3 e 4** non richiedono interventi attuativi.

Per quanto riguarda gli **articoli 5 e 6**, non si richiedono interventi attuativi. Tuttavia, si segnala che la disposizione contenuta nel nuovo articolo 54-quinquies, comma 1, primo periodo, del TUIR, introdotta con l'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, prevede la deduzione di quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; si evidenzia che tale disposizione costituisce la trasfusione nel nuovo articolo 54-quinquies dell'attuale articolo 54, comma 2, primo periodo, del TUIR e che, pertanto, non necessita di attuazione posto che si intende far riferimento al vigente decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

Le disposizioni contenute nell'**articolo 7** non necessitano di disposizioni di attuazione.

Gli interventi normativi contenuti negli **articoli da 8 a 18** non richiedono interventi attuativi. In relazione a detti articoli non si ravvisano, in generale, fattori prevedibili che possano condizionare o impedirne l'attuazione. In ogni caso, le condizioni e i fattori che possono incidere sull'efficacia degli interventi sono costituiti dal livello di adeguamento, da parte dei contribuenti e delle imprese, alle disposizioni che sono contenute all'interno dello stesso.

Con particolare riferimento **all'articolo 14** si evidenzia la facoltà di emanare un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo in questione, ai fini dell'adozione delle relative disposizioni di attuazione.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui a tutti gli **articoli** del decreto legislativo sarà svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate con specifiche elaborazioni dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti destinatari delle misure adottate.

6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Per quanto riguarda tutti gli **articoli** del decreto legislativo, sono stati acquisiti contributi nell'ambito del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria, nominato con decreto del Vice-Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023.

Inoltre, sono state svolte preventive interlocuzioni con le categorie interessate.

7. PERCORSO DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda tutti gli **articoli** del decreto legislativo, non sono emersi particolari aspetti problematici né si è fatto ricorso a consulenze esterne.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo finanze

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF E IRES)” in attuazione degli articoli 5, 6, e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al governo per la riforma fiscale”.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo in esame contiene disposizioni attuative della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «*Delega al Governo per la riforma fiscale*» e, in particolare dell'articolo 5 della citata legge, relativo alla revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, l'articolo 6, relativo alla revisione del sistema di imposizione delle società e degli enti e l'articolo 9 recante ulteriori principi e criteri direttivi.

Con il provvedimento si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- agevolare e semplificare le modalità di imposizione dei redditi derivanti da attività agricole con la finalità di svilupparne le potenzialità in termini di tutela dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici riconducendo al regime fiscale dei redditi agrari il risultato economico delle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno ad oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, vegetale o animale;
- semplificare gli adempimenti a carico dell'imprenditore agricolo introducendo procedure automatiche di aggiornamento delle qualità e classi di coltura delle singole particelle indicate nel catasto;
- revisionare e semplificare le disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- fornire agli operatori una disciplina semplice e coerente dal punto di vista sistematico dei criteri di determinazione dei componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo;
- semplificare le regole di determinazione del reddito d'impresa e razionalizzare le modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento dei valori contabili e fiscali;
- razionalizzare i diversi regimi di riallineamento creando un'unica disciplina relativa alle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili e per colmare, altresì, i vuoti legislativi esistenti e contrastare fenomeni di arbitraggio;
- riordinare il regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie;
- sistematizzare e razionalizzare la disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento;
- semplificazione e razionalizzazione della disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111;

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo in argomento risultano coerenti con le linee generali del programma di Governo e con i principi e i criteri direttivi specifici individuati dal Parlamento nelle disposizioni deleganti di cui alla citata legge 9 agosto 2023, n. 111.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente decreto legislativo interviene modificando e integrando una serie di disposizioni vigenti, principalmente contenute nel TUIR (testo unico delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

In particolare:

Redditi dei terreni

Si interviene in materia di redditi agrari, disciplinati dall'art. 32 del TUIR che prevede un regime di tassazione basato su stime catastali, che si applica ai redditi ottenuti dallo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di coltivazione del terreno e silvicoltura;
- allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- attività di produzione di vegetali, tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- attività agricole connesse, di cui all'art. 2135, terzo comma, del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste; attualmente, tali beni sono individuati con il decreto del 13 febbraio 2015.

Inoltre, l'art. 30 del TUIR prevede a carico del contribuente specifici oneri di comunicazione di ogni variazione di qualità e classi di coltura dei terreni. Tuttavia, con l'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stato introdotto un sistema semplificato per l'acquisizione in catasto dei dati relativi alle variazioni colturali applicabile ai terreni posseduti e/o condotti nell'esercizio delle attività agricole per i quali sono stati richiesti i contributi agricoli previsti dalla Politica Agricola Comunitaria.

Redditi di lavoro dipendente

L'articolo 51, ai commi 2, 3 e 5, del TUIR, prevede alcune tipologie di somme e valori percepiti dal lavoratore dipendente che sono parzialmente o totalmente esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Tra questi sono interessate dal presente decreto le voci riguardanti i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti o casse assistenziali (art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR), i contributi e premi versati per prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (art. 51, comma 2, lettera f-quater) del TUIR), i *fringe benefit* (art. 51, comma 3, del TUIR) e le indennità o rimborsi spese per le trasferte lavorative (art. 51, comma 5, del TUIR).

Redditi di lavoro autonomo

La disciplina del lavoro autonomo è contenuta negli articoli 53 e 54 del TUIR.

In particolare, l'articolo 53 del TUIR qualifica reddito di lavoro autonomo come quello che deriva dall'esercizio di arti e professioni, vale a dire dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di un'attività di lavoro autonomo diversa da quelle assoggettate al regime dei redditi d'impresa di cui al capo VI del TUIR, anche se esercitata in forma di associazione priva di personalità giuridica.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del TUIR la determinazione del reddito di lavoro autonomo avviene, salvo deroghe specifiche, sulla base del c.d. principio di cassa; detto reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche

sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o professione.

Nella determinazione del reddito i commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-ter dell'art. 54 prevedono la rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze riguardanti i beni strumentali (esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione). In particolare, è previsto che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze, riguardanti i beni strumentali, determinate sulla base della differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo percepito e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

La rilevanza fiscale attiene alle plusvalenze:

- a) realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) che emergono all'atto della destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o professione o a finalità estranee all'arte o professione.

In questo ambito rilevano fiscalmente anche le plusvalenze emergenti all'atto dell'effettuazione di operazioni straordinarie a seguito del conferimento di attività materiali e immateriali o di passività in una società per l'esercizio di attività professionali.

Il comma 2 dell'art. 54 individua, poi, le spese deducibili, tra le quali figurano quelle per l'acquisto di beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione e quelle relative ai canoni di locazione finanziaria di beni strumentali (compresi i beni immobili); sono menzionate, altresì, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di immobili strumentali, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, le quali sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

Il comma 3 dell'art. 54 disciplina la rilevanza fiscale delle spese relative all'acquisto dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente. Dette spese sono ammortizzabili o deducibili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative all'impiego di tali beni.

Si segnala che, per effetto dell'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni sulla deducibilità dell'ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, e conseguentemente sulla rilevanza fiscale delle relative plusvalenze/minusvalenze realizzate, non si applicano agli immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 2010.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile, invece, una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati.

Il comma 5 dell'art. 54 disciplina, tra l'altro, la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, di rappresentanza, per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale.

L'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che, sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, i sostituti d'imposta operino, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo d'acconto pari al 20 per cento.

Redditi diversi

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), e dell'articolo 68, comma 2, del TUIR le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili sono assoggettate a tassazione sulla base della differenza

tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Inoltre, il citato articolo 68, comma 2, del TUIR prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, si assuma come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta di successione.

Diversamente, l'art. 68, comma 1, del TUIR prevede, per le cessioni di immobili effettuate entro cinque anni dalla loro acquisizione avvenuta per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici

La disciplina in materia di imposta sui redditi delle società (IRES) è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, segnatamente, per quello che qui interessa:

- nell'art. 88 del TUIR che disciplina, tra l'altro, il trattamento tributario dei contributi aventi natura di sopravvenienze attive;
- nell'art. 92 del TUIR per modificare la disciplina delle valutazioni delle cc.dd. opere infrannuali;
- nell'articolo 93, che disciplina il trattamento fiscale delle rimanenze riconoscendo la valutazione con il metodo della commessa completata;
- nell'articolo 110 che disciplina il trattamento fiscale delle differenze di cambio da valutazione.

Inoltre, il quadro normativo nazionale su cui si inserisce il decreto legislativo è rappresentato dalle disposizioni contenute nell'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, nonché quelle riguardanti le norme speciali di riallineamento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in relazione al regime contenuto nei commi da 10 a 12, che si affianca, in via alternativa, a quello dell'articolo 176 del TUIR e, in parte, si sovrappone, sia per quanto concerne i commi da 1 a 9, che concerne la disciplina di riallineamento volontario delle divergenze emergenti nell'ipotesi di passaggio dai principi contabili nazionali ai principi contabili internazionali o di variazioni di principi contabili IAS/IFRS.

Limiti al riporto delle perdite fiscali

Il quadro normativo nazionale su cui si inserisce il decreto legislativo è rappresentato dalle disposizioni del TUIR che prevedono una apposita disciplina antielusiva volta a evitare il cd. "commercio di bare fiscali", ossia il trasferimento di società - cariche prevalentemente di perdite - sotto il controllo di società con redditi elevati, con fini chiaramente elusivi di compensazioni intersoggettive tra redditi e perdite realizzate nell'ambito di operazioni quali fusioni e scissioni ovvero di cessione della maggioranza delle partecipazioni e modifica dell'attività. In particolare, si tratta delle seguenti disposizioni:

- articolo 84, comma 3, del TUIR, che subordina la possibilità di riportare le perdite alla continuità sostanziale della compagine sociale e dell'attività aziendale, impedendo il riporto delle perdite nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni, aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite, venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate;

- articolo 172, comma 7, del TUIR, relativo al riporto delle perdite nelle operazioni di fusione, il quale stabilisce che le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
- articolo 173, comma 10, del TUIR, relativo al riporto delle perdite nelle operazioni di scissione in base al quale alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni relative al riporto delle perdite nelle fusioni, di cui a comma 7 dell'articolo 172.

Disciplina fiscale della scissione con scorporo

Il quadro normativo nazionale su cui si inserisce il decreto legislativo è rappresentato dall'articolo 173 del TUIR, che detta la disciplina fiscale della scissione quale operazione fiscalmente non realizzativa.

Conferimenti

Il quadro normativo nazionale su cui si inserisce il decreto legislativo è rappresentato dalle seguenti dalle disposizioni che disciplinano ai fini delle imposte dirette il conferimento d'azienda (art. 176 del TUIR), il conferimento di partecipazioni e di partecipazioni di controllo (articoli 175 e 177 del TUIR), nonché la permuta e il conferimento di azioni in ambito comunitario (articolo 178 del TUIR).

I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia, il conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa.

Lo scambio di partecipazioni tra soggetti residenti mediante conferimento di azioni è disciplinato dal comma, 2 dell'articolo 177 del TUIR, in base al quale tale operazione non comporta l'emersione di plusvalenze o minusvalenze in capo al conferente, qualora il valore di iscrizione della partecipazione nella contabilità della conferitaria e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all'ultimo valore fiscale della partecipazione ottenuta a seguito del conferimento.

Il regime del c.d. "realizzo controllato" si applica a condizione che:

- la società conferitaria acquisisca il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile della società le cui quote partecipative sono scambiate; ovvero
- la società conferitaria incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Tali criteri di valutazione si applicano anche alle operazioni di scambio di partecipazioni che non riguardano partecipazioni di controllo qualora (comma 2-bis dell'articolo 177 del TUIR) ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) la partecipazione conferita sia una partecipazione qualificata: (i) percentuale di diritti di voto superiore al 20% - se quotata 2% - o, in alternativa; (ii) partecipazione al capitale superiore al 25 % - se quotata al 5%;
- b) la partecipazione venga conferita in favore di una società interamente posseduta dal conferente.

Un analogo regime di neutralità fiscale è riconosciuto dall'articolo 178 del TUIR alle operazioni di scambio di azioni tra soggetti residenti in Stati membri diversi, mediante le quali un soggetto:

- acquisisce o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile; ovvero
- incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, in un altro soggetto che risiede in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo.

La disposizione si applica qualora almeno uno dei partecipanti che effettuano lo scambio (soggetti conferenti) sia residente nel territorio dello Stato italiano o, in alternativa, la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano di un soggetto residente in altro Stato UE.

Il reddito delle società in liquidazione

Il quadro normativo nazionale su cui si inserisce il decreto legislativo è rappresentato dall'articolo 182 del TUIR, che disciplina, ai fini fiscali, la liquidazione delle imprese individuali e delle società.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articoli 1-2 – Redditi dei terreni

Con l'**articolo 1** del decreto legislativo, si modifica la definizione di reddito agrario, al fine di estenderla ad attività agricole, oggi escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 32 del TUIR, quali:

- lettera *b-bis*): le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis;
- lettera *b-ter*): le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Conseguentemente, il reddito conseguito a fronte dello svolgimento di tali attività sarà tassato su base catastale.

Dando seguito alle modifiche suddette, si introduce nell'art. 32 del TUIR il comma 3-bis, che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'individuazione delle nuove classi e qualità di coltura, che tengano conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento.

Inoltre, sono stati inseriti nell'art. 28 del TUIR i commi 4-ter e 4-quater e nell'art. 34 del TUIR il comma 4-bis, al fine di introdurre un regime transitorio applicabile fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 32, comma 3-bis; in particolare, si stabilisce che i redditi dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), sono determinati mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. In ogni caso, l'ammontare del reddito dominicale determinato secondo i criteri fissati nel decreto interministeriale di cui al comma 3-bis dell'articolo 32 del TUIR non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis).

Infine, si inserisce nell'articolo 36 del TUIR, il comma 3.1, che distingue il regime di tassazione degli immobili dati in locazione ed eventualmente utilizzati nello svolgimento delle attività di produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), del TUIR da quello degli immobili utilizzati direttamente per tali attività. Nel primo caso, ai redditi degli immobili dati in locazione continuano ad applicarsi le ordinarie regole dei redditi dei fabbricati previste dagli articoli 36 e seguenti del TUIR e relative integrazioni, mentre nel secondo caso, si applica la disciplina dei redditi dominicali secondo le nuove disposizioni di cui all'articolo 28, commi 4-ter e 4-quater, dello stesso TUIR.

Con riguardo alla determinazione del reddito che eccede i limiti rilevanti ai fini della qualificazione come reddito agrario, che s'inquadra come reddito d'impresa, sono apportate modifiche all'art. 56-bis del TUIR per assoggettarli ai regimi forfetari ivi disciplinati; ciò sia con riguardo alle nuove attività di produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lett. b-bis), del TUIR (per le quali è stato adottato il medesimo criterio di tassazione già previsto al comma 1 dello stesso articolo 56-bis), sia con riguardo alle attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter). Nello specifico, il reddito derivante dalla cessione di tali beni, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO₂, è considerato reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall'esercizio delle attività agricole; oltre tale limite, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Infine, è stato sostituito il comma 4 dell'articolo 56-bis del TUIR al fine di allineare il trattamento fiscale previsto per le società agricole con quello applicato agli imprenditori agricoli individuali, prevedendo che la disciplina sui regimi forfetari di cui all'art. 56-bis del TUIR è applicabile anche alle società agricole, comprese le società di persone, le società a responsabilità limitata e le cooperative, che hanno optato per la tassazione su base catastale.

Con riguardo all'**articolo 2** del decreto legislativo, si prevede che, in relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), non si applichi più la procedura di comunicazione delle variazioni inerenti le qualità e classi di coltura di cui all'art. 30 del TUIR, ma si applichi la procedura semplificata già disciplinata dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per cui a tali comunicazioni provvederà direttamente l'AGEA, esonerando l'imprenditore agricolo dai relativi oneri informativi.

Articoli 3-4 – Redditi di lavoro dipendente

Per quanto concerne gli **articoli 3 e 4**, si introducono disposizioni di modifica del TUIR volte ad aggiornare e meglio precisare la disciplina delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, le disposizioni contenute all'art. 10, comma 1, lett. e-ter), e nell'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR sono state adeguate prevedendo, ai fini della deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi, il requisito che i fondi operino nel rispetto dei principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti; ciò, al fine di escludere dal beneficio fiscale quelli versati a fondi che erogano a ciascun singolo iscritto prestazioni sanitarie in misura non eccedente, in termini di valore, i relativi contributi versati.

Inoltre, con una modifica dell'art. 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR, si estende anche ai familiari a carico del lavoratore, indicati all'articolo 12 del TUIR, l'attuale regime di non concorrenza dei contributi e premi versati dal datore di lavoro per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Altresì, si provvede alla soppressione della lettera i-bis) del citato art. 51, comma 2, che disciplina un regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per determinate quote di retribuzione del lavoratore che è stato applicato concretamente solo in relazione al periodo che va dal 2004 al 2007 e dal 2015 al 2018 e che, pertanto, ad oggi non risulta più operante.

Si modifica altresì l'art. 51, comma 3, secondo periodo, del TUIR, in ossequio alle indicazioni dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge delega, prevedendo che il valore da attribuire in caso di beni e servizi prodotti dall'azienda sia pari non più al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista ma al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

Infine, sempre in un'ottica di semplificazione, si modifica il comma 5 dell'art. 51 del TUIR, prevedendo che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.

Articoli 5-6 – Redditi di lavoro autonomo

Gli **articoli 5 e 6**, in attuazione delle disposizioni deleganti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2) della legge 9 agosto 2023, n. 111, sono finalizzati a realizzare la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni con l'introduzione di una nuova disciplina contenuta negli articoli da 54 a 54-octies del TUIR.

In particolare, con il nuovo articolo 54, del TUIR viene previsto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, rispetto al quale sono elencate tassativamente le seguenti somme escluse dalla formazione del reddito:

- a) i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- b) i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c) i riaddebiti ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

In particolare, per quanto concerne i rimborsi spese di cui alla lettera b), detti rimborsi vengono esclusi dalla formazione del reddito, eliminando conseguentemente il loro assoggettamento a ritenuta, e correlativamente divengono ineducibili dallo stesso reddito, salvo il caso di un mancato rimborso da parte del committente.

Con riferimento ai riaddebiti di cui alla lettera c), si prevede, codificando un principio elaborato dalla prassi amministrativa, che le spese in questione non partecipino alla formazione del reddito né siano deducibili dal medesimo.

Inoltre, con il comma 3 dell'articolo 54-bis (tassazione delle cessioni dei contratti di locazione finanziaria) si ripropone, anche per i redditi di lavoro autonomo, la norma antielusiva prevista, nell'ambito dei redditi d'impresa, dal vigente articolo 88, comma 5, del Tuir, con riferimento alla cessione dei contratti di locazione finanziaria.

Per la cessione di tali contratti aventi a oggetto beni immobili o beni mobili strumentali (esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione) viene codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa secondo cui concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima.

Per quanto concerne le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente, con l'art. 54-quinquies, commi 1 e 2, ultimo periodo, viene prevista la deducibilità delle stesse (in misura integrale ovvero pari al 50 per cento per gli immobili a uso promiscuo), da ripartire in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria dei beni immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività divengono deducibili (in misura integrale ovvero pari al 50 per cento per gli immobili a uso promiscuo) nell'esercizio di sostenimento, secondo il criterio di cassa.

Viene, in tal modo, eliminata la norma, riguardante le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, che prevede la deducibilità di tali spese nel periodo d'imposta di sostenimento nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili e, per l'eventuale eccedenza, in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

Con l'articolo 54-*sexies*, mutuando le disposizioni relative al reddito d'impresa contenute nel vigente articolo 103 del TUIR, si disciplinano, in maniera analoga a quanto previsto in materia di reddito d'impresa, le spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell'esercizio di arti e professioni. In particolare:

a) al comma 1 si prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo;

b) al comma 2 si dispone che le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;

c) al comma 3 si disciplina la deduzione dei costi di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell'attività artistica o professionale, prevedendo la deducibilità delle quote di ammortamento del relativo costo in misura non superiore a un diciottesimo del costo stesso.

Infine, il nuovo art. 177-*bis* del TUIR stabilisce la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. Pertanto, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze i conferimenti dell'attività professionale nei predetti soggetti; l'attività professionale conferita può includere attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e altri elementi immateriali, nonché passività.

Articolo 7 – Redditi diversi

Per quanto concerne l'**articolo 7**, modificando l'art. 68, commi 1 e 2, del TUIR, si introduce, con riferimento alle cessioni di terreni edificabili acquistati per effetto di donazione, un criterio analogo a quello vigente con riguardo alle cessioni di immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, prevedendo quindi che si assume quale prezzo di acquisto del terreno quello sostenuto dal donante.

Articolo da 8 a 14 – Avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici

Per quanto concerne gli **articoli da 8 a 14** l'intervento normativo risponde alla necessità di introdurre, in attesa della piena attuazione degli articoli 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c), della legge 9 agosto 2023, n. 111, modifiche alle disposizioni del TUIR che, limitando le ipotesi di doppio binario su alcuni componenti reddituali, consentono di realizzare un avvicinamento tra poste contabili

e relativi valori fiscali e, di conseguenza, una semplificazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa nonché una significativa razionalizzazione e semplificazione delle modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento. In particolare, l'**articolo 9** incide su varie disposizioni recate dal TUIR, e, segnatamente:

- articolo 88;
- articolo 92;
- articolo 93;
- articolo 110.

Inoltre, si interviene sull'articolo 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e di conseguenza sui decreti ministeriali di attuazione (DM 30/7/2009 e DM 8/6/2011).

L'**articolo 12**, si prevede un unico regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in esito ad operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali. Tale articolo risponde alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lettera b) con cui il Governo è delegato a "*limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti*", sostituisce il comma 2-ter, dell'articolo 176, del TUIR.

L'**articolo 13** interviene sulle seguenti disposizioni:

- gli articoli 7-bis, comma 3, e 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
- l'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
- i commi da 5 a 8 dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

Articolo 15 – Limiti al riporto delle perdite fiscali

L'intervento normativo effettuato con l'**articolo 15**, del decreto legislativo è volto a riordinare il regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie in considerazione dell'attuale diversità delle condizioni di applicabilità delle disposizioni relative al commercio delle bare fiscali presenti negli articoli 84, 172 e 173 del TUIR.

Le modifiche apportate ai predetti articoli costituiscono l'attuazione di quanto disposto con l'art. 6, lett. e), numeri 2), 3) e 4) della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. delega fiscale) che, per quanto qui di interesse, enfatizza i seguenti principi: "(...) 2) *tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali*; 3) *modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata*; 4) *definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea*".

L'**articolo 15** apporta modifiche alle seguenti disposizioni del TUIR

- articolo 84;
- articolo 172;
- articolo 173;
- articolo 181.

Articolo 16 – Disciplina fiscale della scissione con scorporo

Con l'**articolo 16** è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la disciplina fiscale del nuovo istituto della scissione mediante scorporo di cui all'articolo 2506.1 del Codice Civile, integrando le disposizioni contenute nell'articolo 173 del TUIR

Articolo 17 – Conferimenti

L'articolo 17 del decreto in esame attua i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, modificando le seguenti disposizioni del TUIR:

- articolo 175;
- articolo 176;
- articolo 177;
- articolo 178.

Articolo 18 – Liquidazioni

L'articolo 18 modifica l'articolo 182 del TUIR.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali. Le misure contenute nello schema di decreto sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76 Cost.), sia sotto il profilo del rispetto del principio di riserva di legge (art. 23 Cost.) e del principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il sistema tributario appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato; gli interventi sono, quindi, pienamente compatibili con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Dall'analisi dello schema normativo è risultata una piena compatibilità del medesimo con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento normativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

È stata verificata inoltre l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materie analoghe a quelle contenute nell'intervento normativo descritto.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi normativi che si intende attuare non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto il settore delle imposte sui redditi rientra nella competenza degli Stati membri.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dallo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

L'articolo 15, comma 1, lettera d), recepisce gli orientamenti contenuti nelle sentenze Marks & Spencer, C-446/03; Holmen, C-608/17; Memira Holding, C-607/17. Per quanto riguarda le altre disposizioni del decreto legislativo, si segnala che non si è a conoscenza di linee prevalenti di giurisprudenza né la pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che vi siano giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nella medesima o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel provvedimento non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Nel provvedimento i riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Con riferimento agli **articoli 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17 e 18** si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, mentre per introdurre le misure previste negli articoli **2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14** non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel provvedimento in esame sono presenti le seguenti disposizioni abrogative:

- articolo 9 prevede, esplicitamente, l'abrogazione dell'articolo 110, comma 3 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- articolo 13 prevede, esplicitamente, l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
 - gli articoli 7-bis, comma 3, e 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
 - i commi da 1 a 12-bis, dell'articolo 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
 - i commi da 5 a 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Per quanto riguarda il decreto legislativo in oggetto, si fa presente che la disposizione non introduce alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica.

In ogni caso, si segnala che la disposizione di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del TUIR, introdotta dall'**articolo 5, comma 1, lettera b)**, del presente decreto, in materia di imputazione ad un periodo d'imposta dei compensi assoggettati a ritenuta nel periodo d'imposta precedente, ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto se la dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore autonomo risulta conforme alla nuova disciplina.

Quanto alle disposizioni di tipo derogatorio rispetto alla normativa vigente, si rileva che:

- **l'articolo 3, comma 1, lettera b, punto 2.1**, nel modificare il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 51 del TUIR, introduce una norma derogatoria espressa, in materia di determinazione del valore normale dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti;
- **l'articolo 9, comma 1, lett. c)**, nel sostituire il comma 6 dell'articolo 93 del TUIR (in materia di riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali) introduce una norma derogatoria.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Si evidenzia che resta aperta la delega al Governo, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*", in merito all'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati ai sensi della stessa legge n. 111/2023, di decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del presente decreto legislativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per quanto riguarda l'**articolo 1**, il nuovo comma 3-*bis*, dell'articolo 32 del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto legislativo, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'individuazione, per i terreni, di nuove classi e qualità di coltura nonché per la disciplina delle modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento. Fino all'emanazione di detto decreto, si applica un regime transitorio in base al quale il reddito dominicale e il reddito agrario relativi alle attività agricole svolte negli immobili si determinano sulla base della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censito l'immobile stesso.

Con riguardo all'**articolo 2**, le modalità di attuazione della disposizione sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Per quanto riguarda l'**articolo 5**, si evidenzia che la disposizione contenuta nel nuovo articolo 54-*quinquies*, comma 1, primo periodo, del TUIR, introdotta con l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, prevede la deduzione di quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si fa presente che tale disposizione costituisce la trasfusione nel nuovo articolo 54-*quinquies* dell'attuale articolo 54, comma 2, primo periodo, del TUIR e che, pertanto, non necessita di attuazione posto che si intende far riferimento al vigente decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

Si evidenzia, inoltre, che, in relazione alle previsioni di cui all'**articolo 14**, è prevista l'eventuale emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, per quanto concerne tutte le altre disposizioni del decreto in commento, non sono previsti provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la valutazione degli impatti economico-finanziari derivanti dalle disposizioni previste dal provvedimento sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria e non si sono ritenute necessarie ulteriori elaborazioni statistiche.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

*Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

13/ECON/2024

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO

c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Ufficio legislativo

OGGETTO: *Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi.*

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si fa riserva di inviare l'intesa della Conferenza unificata quando perverrà a questo Dipartimento.

Si evidenzia l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti l'introduzione delle nuove previsioni in tema di redditi d'impresa di cui al titolo II, Capo I che, a norma dell'articolo 13, si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (artt. 9, 10 e 11, commi 1 e 2) e quanto alle norme sul riallineamento (11, comma 3 e 12) alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

